



2024/1044

26.4.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1044 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 146, paragrafo 2, l'articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e l'articolo 162, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 90, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali, e di dichiarazioni, tra l'altro, per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. Tali partite comprendono le partite che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2020/686 ⁽⁴⁾ e (UE) 2020/688 ⁽⁵⁾ della Commissione.
- (2) L'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle categorie di volatili e del materiale germinale interessati. Il regolamento

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/686/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj).

delegato (UE) 2023/2515 della Commissione ⁽⁶⁾ modifica l'articolo 67 del regolamento delegato (UE) 2020/688 al fine di autorizzare i movimenti di partite di volatili in cattività che hanno partecipato a un'esposizione in uno Stato membro diverso da quello di origine verso un altro Stato membro, a seguito di un trasferimento di proprietà durante l'esposizione, e stabilisce le condizioni di tali movimenti. È pertanto necessario includere nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 un modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di volatili in cattività spostati da un'esposizione (modello «CAPTIVE-BIRDS-EXHIBITION-INTRA») e modificare di conseguenza l'articolo 7 e l'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

- (3) L'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e le dichiarazioni da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di animali terrestri e di determinato materiale germinale debbano corrispondere ai modelli di cui all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati. Nel capitolo 62 del suddetto allegato figura il modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma, ovociti ed embrioni di cani (*Canis lupus familiaris*) e gatti (*Felis silvestris catus*), raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686. Il regolamento delegato (UE) 2023/647 della Commissione ⁽⁷⁾ sopprime l'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/686 relativo alla certificazione ufficiale e alla notifica dei movimenti di materiale germinale di cani e gatti tra Stati membri. È pertanto necessario modificare di conseguenza l'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 e sopprimere il corrispondente modello di cui all'allegato I, capitolo 62, del medesimo regolamento di esecuzione.
- (4) Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti tra Stati membri di partite di determinati animali terrestri detenuti e del relativo materiale germinale. È opportuno aggiungere ai rispettivi modelli un attestato armonizzato al fine di semplificare la certificazione per i movimenti di animali terrestri detenuti e del relativo materiale germinale da stabilimenti o zone, o da entrambi, soggetti a restrizioni dei movimenti, qualora siano state concesse deroghe a tali restrizioni conformemente alla normativa dell'Unione.
- (5) Nell'allegato I, capitoli 1, 3, 5 e 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di bovini non destinati alla macellazione (modello «BOV-INTRA-X»), di suini non destinati alla macellazione (modello «POR-INTRA-X»), di ovini e caprini non destinati alla macellazione (modello «OV/CAP-INTRA-X») e di un singolo equino non destinato alla macellazione (modello «EQUI-INTRA-IND»). Il punto II.4 di tali modelli dovrebbe essere soppresso per rispecchiare la modifica dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportata dal regolamento delegato (UE) 2023/647, in base alla quale non vi è alcun coinvolgimento dell'autorità competente quando è applicata la deroga relativa ai movimenti di tali animali tra centri di raccolta dello sperma.
- (6) Nell'allegato I, capitoli 1, 5, 9, 11 e 13, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di ungulati sensibili all'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV). Le modifiche degli articoli 10, 15, 23, 26 e 29 e dell'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/688 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/2515 per quanto riguarda i movimenti dalle zone circostanti i focolai di EHDV dovrebbero riflettersi di conseguenza nei suddetti modelli.
- (7) Nell'allegato I, capitolo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figura il modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di ovini e caprini destinati alla macellazione (modello «OV/CAP-INTRA-Y»). Le modifiche dell'articolo 18 e dell'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 apportate dal

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/2515 della Commissione, dell'8 settembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri (GU L, 2023/2515, 14.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2515/oj).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/647 della Commissione, del 13 gennaio 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/686 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 81 del 21.3.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/647/oj).

regolamento delegato (UE) 2023/2515 che adeguano la prescrizione relativa all'identificazione individuale obbligatoria degli ovini e dei caprini destinati alla macellazione dovrebbero riflettersi di conseguenza nel suddetto modello.

- (8) Nell'allegato I, capitoli 7 e 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di un singolo equino non destinato alla macellazione (modello «EQUI-INTRA-IND») e di una partita di equini (modello «EQUI-INTRA-CON»). L'articolo 91, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce un termine per il controllo d'identità e l'esame clinico degli equini da effettuare prima del rilascio di un certificato sanitario. Al fine di consentire che tali controlli ed esami siano effettuati l'ultimo giorno lavorativo prima della partenza dallo stabilimento di origine e di facilitare i movimenti di equini, compresi gli equini che partecipano a competizioni, corse e altre manifestazioni equestri, verso altri Stati membri durante i fine settimana e i giorni festivi, l'articolo 91, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/2515. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il punto II.1.2 dei modelli «EQUI-INTRA-IND» e «EQUI-INTRA-CON».
- (9) Inoltre l'articolo 66, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione⁽⁸⁾ prevede una deroga in base alla quale non è necessario che gli equini non svezzati che accompagnano le madri o le nutrici siano accompagnati da un documento unico di identificazione a vita. Tale situazione dovrebbe riflettersi nel modello «EQUI-INTRA-CON» per una partita di equini. Inoltre, poiché gli equini possono essere spostati in una clinica veterinaria in un altro Stato membro, la descrizione della casella I.12 nelle note relative alla parte I dei modelli «EQUI-INTRA-IND» e «EQUI-INTRA-CON» dovrebbe essere modificata aggiungendo «una clinica veterinaria» come possibile luogo di destinazione degli equini, oltre a uno stabilimento registrato o riconosciuto.
- (10) Nell'allegato I, capitolo 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figura il modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di uova da cova di pollame (modello «POU-INTRA-HEP»). Il punto II.2.3 di tale modello dovrebbe essere soppresso in quanto la decisione 2003/644/CE della Commissione⁽⁹⁾ non richiede garanzie complementari per il controllo della *Salmonella* spp. per le uova da cova destinate alla Finlandia o alla Svezia.
- (11) Nell'allegato I, capitoli 23 (modello «BOV-SEM-A-INTRA»), 26 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA»), 30 (modello «OV/CAP-SEM-A-INTRA») e 33 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati Membri di partite di determinato materiale germinale di bovini e di ovini e caprini. Le modifiche dell'articolo 2, punto 12), e dell'allegato II, parte 5, capitolo III, del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/647 per quanto riguarda i gruppi di raccolta di embrioni e l'indennità stagionale da infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV) dovrebbero riflettersi nei suddetti modelli.
- (12) Nell'allegato I, capitoli 23 (modello «BOV-SEM-A-INTRA»), 30 (modello «OV/CAP-SEM-A-INTRA») e 45 (modello «EQUI-SEM-A-INTRA»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati Membri di partite di determinato materiale germinale di bovini, di ovini e caprini e di equini. La modifica dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportata dal regolamento delegato (UE) 2023/647 per quanto riguarda l'aggiunta di antibiotici o miscele di antibiotici allo sperma dovrebbe riflettersi nei suddetti modelli.
- (13) Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, i capitoli 26 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA») e 33 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA») dovrebbero essere adattati per rispecchiare e attuare meglio le prescrizioni di cui all'allegato II, parti 1 e 5, e all'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 per quanto riguarda lo sperma utilizzato per la produzione di embrioni.

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/oj).

⁽⁹⁾ Decisione 2003/644/CE della Commissione, dell'8 settembre 2003, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito (GU L 228 del 12.9.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2003/644/oj>).

- (14) Nell'allegato I, capitolo 38, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figura il modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto (modello «POR-SEM-A-INTRA»). Le modifiche dell'allegato II, parte 2, e dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/647 per quanto riguarda le prove per la ricerca del virus della peste suina classica effettuate sui suini detenuti presso i centri di raccolta dello sperma e l'aggiunta di antibiotici o miscele di antibiotici allo sperma dovrebbero riflettersi nel suddetto modello di certificato sanitario.
- (15) Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, i capitoli 40 (modello «POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA») e 49 (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA») dovrebbero essere modificati per rispecchiare le modifiche dell'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/647 per quanto riguarda la definizione di «gruppo di raccolta di embrioni» e per rispecchiare e attuare meglio le prescrizioni di cui all'allegato II, parti 1 e 5, e all'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 per quanto riguarda lo sperma utilizzato per la produzione di embrioni.
- (16) Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, i capitoli 49 (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA»), 50 (modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA) e 51 (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA») dovrebbero essere modificati per chiarire che le prove per la ricerca dell'anemia infettiva equina comportano un solo campionamento di sangue conformemente all'allegato II, parte 4, capitolo II, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
- (18) Gli articoli da 8 a 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispongono che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di bovini, di ovini e caprini, di suini e di equini debbano corrispondere ai modelli di cui all'allegato I, capitoli da 23 a 54, del medesimo regolamento di esecuzione e indicati in tali articoli. I titoli di tali modelli contengono errori non sostanziali, tra cui un ordine delle parole ambiguo e riferimenti incoerenti. Per motivi di chiarezza giuridica e di coerenza, è opportuno rettificare di conseguenza tali errori negli articoli da 8 a 11 e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
- (19) La versione in lingua tedesca dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 contiene errori non sostanziali, tra cui riferimenti errati, omissioni di lieve entità ed errori terminologici, grammaticali e ortografici, che per motivi di opportunità e semplificazione dovrebbero essere corretti unitamente alle modifiche apportate dal presente regolamento al suddetto regolamento di esecuzione in quanto il presente regolamento sostituisce integralmente l'allegato I di tale regolamento di esecuzione. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

- 1) all'articolo 7, è inserita la lettera seguente:
«g bis) CAPTIVE-BIRDS-EXHIBITION-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 21 bis, per i volatili in cattività spostati da un'esposizione;»
- 2) all'articolo 13, la lettera e) è soppressa;
- 3) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così rettificato:

gli articoli da 8 a 11 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 8

Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di bovini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di bovini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

- a) BOV-SEM-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 23, per le partite di sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- b) BOV-SEM-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 24, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio (*), come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio (**), dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- c) BOV-SEM-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 25, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio (***), prima del 1° gennaio 2005, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- d) BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 26, per le partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
- e) BOV-EMB-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 27, per le partite di riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio (****) prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli embrioni;
- f) BOV-GP-PROCESSING-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 28, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
 - sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE, prima del 1° gennaio 2005,
 - ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021;
- g) BOV-GP-STORAGE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 29, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
 - sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,

- riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE, prima del 1° gennaio 2005,
- ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021.

Articolo 9

Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

- a) OV/CAP-SEM-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 30, per le partite di sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- b) OV/CAP-SEM-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 31, per le partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- c) OV/CAP-SEM-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 32, per le partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- d) OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 33, per le partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
- e) OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 34, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
- f) OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 35, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
- g) OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 36, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
 - sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,

- riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010,
 - ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010;
- h) OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 37, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
- sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010,
 - ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010.

Articolo 10

Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di suini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di suini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

- a) POR-SEM-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 38, per le partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- b) POR-SEM-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 39, per le partite di riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio (****) prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- c) POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 40, per le partite di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

- d) POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 41, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
- e) POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 42, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
- f) POR-GP-PROCESSING-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 43, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
- sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE prima del 21 aprile 2021,
 - ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010;
- g) POR-GP-STORAGE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 44, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
- sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE prima del 21 aprile 2021,
 - ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010.

Articolo 11

Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di equini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di equini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

- a) EQUI-SEM-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 45, per le partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

- b) EQUI-SEM-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 46, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- c) EQUI-SEM-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 47, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- d) EQUI-SEM-D-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 48, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- e) EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 49, per le partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
- f) EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 50, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
- g) EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 51, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
- h) EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 52, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
- i) EQUI-GP-PROCESSING-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 53, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
- sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014,
 - riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010,
 - ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014,

- riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010;
- j) EQUI-GP-STORAGE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 54, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
 - sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014,
 - riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010,
 - ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014,
 - riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010.

(*) Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1988/407/oj>).

(**) Direttiva 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/43/oj>).

(***) Direttiva 93/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1993, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, e che ne estende il campo d'applicazione allo sperma bovino fresco (GU L 186 del 28.7.1993, pag. 28, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1993/60/oj>).

(****) Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1989/556/oj>).

(*****) Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1990/429/oj>).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

"ALLEGATO I

L'allegato I contiene i seguenti modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti tra Stati membri

Modello

Ungulati	
BOV-INTRA-X	Capitolo 1: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di bovini non destinati alla macellazione
BOV-INTRA-Y	Capitolo 2: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di bovini destinati alla macellazione
POR-INTRA-X	Capitolo 3: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di suini non destinati alla macellazione
POR-INTRA-Y	Capitolo 4: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di suini destinati alla macellazione
OV/CAP-INTRA-X	Capitolo 5: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di ovini e caprini non destinati alla macellazione
OV/CAP-INTRA-Y	Capitolo 6: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di ovini e caprini destinati alla macellazione
EQUI-INTRA-IND	Capitolo 7: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di un singolo equino non destinato alla macellazione
EQUI-INTRA-CON	Capitolo 8: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di una partita di equini
CAM-INTRA-X	Capitolo 9: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di camelidi non destinati alla macellazione
CAM-INTRA-Y	Capitolo 10: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di camelidi destinati alla macellazione
CER-INTRA-X	Capitolo 11: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di cervidi non destinati alla macellazione
CER-INTRA-Y	Capitolo 12: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di cervidi destinati alla macellazione
OTHER-UNGULATES-INTRA-X	Capitolo 13: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi, non destinati alla macellazione
OTHER-UNGULATES-INTRA-Y	Capitolo 14: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi, destinati alla macellazione
Volatili e relativo materiale germinale	
POU-INTRA-HEP	Capitolo 15: modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di uova da cova di pollame
POU-INTRA-DOC	Capitolo 16: modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di pulcini di un giorno
POU-INTRA-X	Capitolo 17: modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di pollame riproduttore e di pollame da reddito

Ungulati	
POU-INTRA-LT20	Capitolo 18: modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
POU-INTRA-Y	Capitolo 19: modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di pollame destinato alla macellazione
POU-INTRA-SPF	Capitolo 20: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di uova esenti da organismi patogeni specifici
CAPTIVE-BIRDS-INTRA	Capitolo 21: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di volatili in cattività
CAPTIVE-BIRDS-EXHIBITION-INTRA	Capitolo 21 bis: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di volatili in cattività spostati da un'esposizione
HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA	Capitolo 22: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di uova da cova di volatili in cattività
Materiale germinale di bovini	
BOV-SEM-A-INTRA	Capitolo 23: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
BOV-SEM-B-INTRA	Capitolo 24: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
BOV-SEM-C-INTRA	Capitolo 25: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1° gennaio 2005, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA	Capitolo 26: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
BOV-EMB-B-INTRA	Capitolo 27: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli embrioni
BOV-GP-PROCESSING-INTRA	Capitolo 28: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:

Ungulati	
	<ul style="list-style-type: none"> — sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1° gennaio 2005, — ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, <p>riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021</p>
BOV-GP-STORAGE-INTRA	<p>Capitolo 29: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1° gennaio 2005, — ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021
Materiale germinale di ovini e caprini	
OV/CAP-SEM-A-INTRA	<p>Capitolo 30: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto</p>

Ungulati	
OV/CAP-SEM-B-INTRA	Capitolo 31: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
OV/CAP-SEM-C-INTRA	Capitolo 32: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA	Capitolo 33: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA	Capitolo 34: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA	Capitolo 35: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA	<p>Capitolo 36: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010, — ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

Ungulati	
	<ul style="list-style-type: none"> — riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010
OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA	<p>Capitolo 37: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010, — ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010
Materiale germinale di suini	
POR-SEM-A-INTRA	Capitolo 38: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
POR-SEM-B-INTRA	Capitolo 39: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA	Capitolo 40: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e

Ungulati	
	del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA	Capitolo 41: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA	Capitolo 42: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
POR-GP-PROCESSING-INTRA	<p>Capitolo 43: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, — ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010
POR-GP-STORAGE-INTRA	<p>Capitolo 44: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,

Ungulati	
	<ul style="list-style-type: none"> — ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010
Materiale germinale di equini	
EQUI-SEM-A-INTRA	Capitolo 45: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
EQUI-SEM-B-INTRA	Capitolo 46: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
EQUI-SEM-C-INTRA	Capitolo 47: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
EQUI-SEM-D-INTRA	Capitolo 48: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA	Capitolo 49: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA	Capitolo 50: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni

Ungulati	
EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA	Capitolo 51: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA	Capitolo 52: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
EQUI-GP-PROCESSING-INTRA	<p>Capitolo 53: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010, — ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010
EQUI-GP-STORAGE-INTRA	<p>Capitolo 54: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

Ungulati	
	<ul style="list-style-type: none"> — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010, — ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010

Api

HBEE-INTRA	Capitolo 55: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di api mellifere
QUE-INTRA	Capitolo 56: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di api mellifere regine nel quadro della deroga
BBEE-INTRA	Capitolo 57: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di bombi

Determinate categorie di animali terrestri e determinato materiale germinale

CONFINED-LIVE-INTRA	Capitolo 58: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di animali terrestri tra stabilimenti confinati
CONFINED-PRIMATE-INTRA	Capitolo 59: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di primati verso uno stabilimento confinato
GP-CONFINED-INTRA	Capitolo 60: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti in uno stabilimento confinato, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione
CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA	Capitolo 61: modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per i movimenti tra Stati membri di cani, gatti e furetti

Ungulati	
OTHCARN-INTRA	Capitolo 63: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di altri carnivori
WILD-ANIMALS-INTRA	Capitolo 64: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di animali selvatici terrestri
GP-CAM-CER-INTRA	Capitolo 65: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali delle famiglie Camelidae e Cervidae, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione

CAPITOLO 1

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI BOVINI NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "BOV-INTRA-X")

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC I.2a. Riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	CODICE QR
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese N. di registrazione Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro			
I.21. Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. i bovini⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;</p> <p>II.1.2. almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni,</p> <p>II.1.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;</p> <p>II.1.2.2. non sono stati a contatto con bovini detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;</p> <p>II.1.2.3. non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza degli animali;</p> <p>II.1.3. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i bovini durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);</p> <p>II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:</p> <p>II.2.1. ⁽²⁾ [provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui⁽⁴⁾];]</p> <p>⁽²⁾ [e, in particolare, sono⁽⁵⁾];]</p> <p>II.2.2. provengono da stabilimenti indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> senza vaccinazione dei bovini, e:</p> <p>⁽²⁾ [gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> per quanto riguarda la popolazione bovina;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data della partenza e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [hanno un'età inferiore a 12 mesi;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [sono castrati;]</p> <p>II.2.3. provengono da stabilimenti indenni da infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), e:</p> <p>⁽²⁾ [gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>);]</p> <p>⁽²⁾ e/o [sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]</p>		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

	(²) <i>e/o</i>	[hanno un'età inferiore a sei settimane;]
	II.2.4.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;
	II.2.5.	provengono da stabilimenti intorno ai quali, in un raggio di almeno 150 km, l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica:
	(²)	[non è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]
	(²) <i>e/o</i>	[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato IX, parti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688:
	(²)	per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]
	(²) <i>e/o</i>	per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nell'area stagionalmente indenne;]
	(²) <i>e/o</i>	per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nell'area stagionalmente indenne;]
	(²) <i>e/o</i>	[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688:
	(²)	per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]
	(²) <i>e/o</i>	per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]
	(²) <i>e/o</i>	per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]
	(²) <i>e/o</i>	[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati;]
	II.2.6.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;
	II.2.7.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:
	(²)	[negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza;]
	(²) <i>oppure</i>	[sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

	<p>(2) [II.2.8. provengono da uno Stato membro o da una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [II.2.8. provengono da uno Stato membro o da una sua zona contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:</p> <p>(2) [II.2.8.1. sono stati tenuti in uno Stato membro o in una sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione:</p> <p>(2) [II.2.8.1.1. per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [II.2.8.1.2. per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [II.2.8.1.3. per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [II.2.8.2. sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:</p> <p>(2) [II.2.8.2.1. per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [II.2.8.2.2. per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [II.2.8.2.3. per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [II.2.8.3. sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale Stato membro o in una sua zona negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:</p> <p>(2) [II.2.8.3.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [II.2.8.3.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

	<p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.4. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale Stato membro o in una sua zona negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.4.1. la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.4.2. la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i>[II.2.8. provengono da uno Stato membro o da una sua zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.1. sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.1.1. per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.1.2. per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.1.3. per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.2. negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un'area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.2.1. sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.2.1.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.2.1.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]]</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

	<p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.2.2. sono stati immunizzati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.2.2.1. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.2.2.2. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8. non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l'autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.1. aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.1.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.1.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.1.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.1.4. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e</p> <p>sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.2. aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.2.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.2.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.2.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.2.4. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e</p> <p>sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

	⁽²⁾ <i>e/o</i>	[II.2.8.3. non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati:
	⁽²⁾	[II.2.8.3.1. senza alcuna condizione, e:
	⁽²⁾ <i>e/o</i>	[II.2.8.3.2. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
	⁽²⁾ <i>e/o</i>	[II.2.8.3.3. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
	⁽²⁾ <i>e/o</i>	[II.2.8.3.4. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
	⁽²⁾ <i>e/o</i>	[II.2.8.3.5. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
		sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]
	⁽²⁾ [⁽²⁾	[II.2.9. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da leucosi bovina enzootica, e:
	⁽²⁾	[II.2.9.1. provengono da stabilimenti indenni da leucosi bovina enzootica;]]
	⁽²⁾ <i>oppure</i>	[II.2.9.1. provengono da stabilimenti non indenni da leucosi bovina enzootica, e non sono stati segnalati casi di tale malattia negli stabilimenti in questione negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita, e:
	⁽²⁾	[II.2.9.1.1. hanno un'età superiore a 24 mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688:
	⁽²⁾	[II.2.9.1.1.1. su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini presenti nello stabilimento;]]]]
	⁽²⁾ <i>e/o</i>	[II.2.9.1.1.2. su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]]
	⁽²⁾ <i>e/o</i>	[II.2.9.1.2. hanno un'età inferiore a 24 mesi e sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]
	⁽²⁾ <i>oppure</i>	[II.2.9. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la leucosi bovina enzootica, e:
	⁽²⁾	[II.2.9.1. provengono da stabilimenti indenni da leucosi bovina enzootica;]]
	⁽²⁾ <i>oppure</i>	[II.2.9.1. provengono da stabilimenti non indenni da leucosi bovina enzootica, e non sono stati segnalati casi di tale malattia negli stabilimenti in questione negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita, e:

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

	(²)	[II.2.9.1.1. hanno un'età superiore a 24 mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688:
	(²)	[II.2.9.1.1.1. su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini presenti nello stabilimento;]]]
	(²) <i>e/o</i>	[II.2.9.1.1.2. su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]
	(²) <i>e/o</i>	[II.2.9.1.2. hanno un'età inferiore a 24 mesi e sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]
(²) [²)		[II.2.10. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:
	(²)	[II.2.10.1. provengono da stabilimenti indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:
	(²)	[II.2.10.1.1. gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]]]
	(²) <i>e/o</i>	[II.2.10.1.2. gli animali sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l'herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]
	(²) <i>oppure</i>	[II.2.10.1. provengono da stabilimenti non indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena;]]]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

	⁽²⁾ <i>oppure</i>	[II.2.10. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:
	⁽²⁾	[II.2.10.1. provengono da stabilimenti indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:
	⁽²⁾	[II.2.10.1.1. gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]]]]
	⁽²⁾ <i>e/o</i>	[II.2.10.1.2. gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]]]]
	⁽²⁾ <i>e/o</i>	[II.2.10.1.3. gli animali sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l'herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]]
	⁽²⁾ <i>e/o</i>	[II.2.10.1.4. gli animali sono destinati a uno stabilimento in cui sono detenuti bovini per la produzione di carne senza che questi vengano a contatto con bovini di altri stabilimenti e dal quale sono spostati direttamente al macello;]]]]
	⁽²⁾ <i>oppure</i>	[II.2.10.1. provengono da stabilimenti non indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e: <ul style="list-style-type: none"> - sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e - sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena;]]]]
	⁽²⁾ [⁽²⁾	[II.2.11. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina e non sono stati vaccinati contro la diarrea virale bovina, e:
	⁽²⁾	[II.2.11.1. provengono da stabilimenti indenni da diarrea virale bovina, e:
	⁽²⁾	[II.2.11.1.1. gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina;]]]]
	⁽²⁾ <i>e/o</i>	[II.2.11.1.2. gli stabilimenti di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a un regime di prove di cui all'allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 2, punto 1, lettera c), punto ii) o iii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 nei quattro mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]]
	⁽²⁾ <i>e/o</i>	[II.2.11.1.3. gli animali sono stati sottoposti singolarmente a prove per escludere la presenza del virus della diarrea virale bovina prima della data di partenza della partita;]]]]
	⁽²⁾ <i>oppure</i>	[II.2.11.1. provengono da stabilimenti non indenni da diarrea virale bovina e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

	(²)	[II.2.11.1.1. sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di partenza della partita [e, nel caso di femmine gravide, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena;] (²)]]
	(²) <i>e/o</i>	[II.2.11.1.2. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688,
	(²)	[II.2.11.1.2.1. nel caso di femmine non gravide, su campioni prelevati prima della data di partenza della partita]]]]
	(²) <i>e/o</i>	[II.2.11.1.2.1. nel caso di femmine gravide, su campioni prelevati prima della data dell'inseminazione precedente l'attuale gestazione;]]]]
	(²) <i>oppure</i>	[II.2.11. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la diarrea virale bovina, e:
	(²)	[II.2.11.1. provengono da stabilimenti indenni da diarrea virale bovina, e:
	(²)	[II.2.11.1.1. gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina;]]]
	(²) <i>e/o</i>	[II.2.11.1.2. gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la diarrea virale bovina;]]]
	(²) <i>e/o</i>	[II.2.11.1.3. gli stabilimenti di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a un regime di prove di cui all'allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 2, punto 1, lettera c), punto ii) o iii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 negli ultimi quattro mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]
	(²) <i>e/o</i>	[II.2.11.1.4. gli animali sono stati sottoposti singolarmente a prove per escludere la presenza del virus della diarrea virale bovina prima della data di partenza della partita;]]]
	(²) <i>e/o</i>	[II.2.11.1.5. gli animali sono destinati a uno stabilimento in cui sono detenuti bovini per la produzione di carne separatamente da bovini di altri stabilimenti e dal quale sono spostati direttamente al macello;]]]
	(²) <i>e/o</i>	[II.2.11.2. provengono da stabilimenti non indenni da diarrea virale bovina e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:
	(²)	[II.2.11.2.1. sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di partenza della partita [e, nel caso di femmine gravide, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena;] (²)]]

	<p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.11.2.2. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688,</p> <p>⁽²⁾ [II.2.11.2.2.1. nel caso di femmine non gravide, su campioni prelevati prima della data di partenza della partita]]]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.11.2.2.1. nel caso di femmine gravide, su campioni prelevati prima della data dell'inseminazione precedente l'attuale gestazione;]]]]</p> <p>II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;</p> <p>II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;</p> <p>⁽²⁾⁽⁶⁾ [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:</p> <p>⁽²⁾ [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]</p> <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]</p> <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]</p> <p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il (indicare la data) ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

Casella I.30:	<p>Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) La partita può essere costituita da uno o più animali.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>(7) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato lo stabilimento di origine.</p> <p>(8) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall'obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.</p>
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 2

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI BOVINI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "BOV-INTRA-Y")

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC I.2a. Riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	CODICE QR
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese N. di registrazione Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo		
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro		
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-Y

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC	
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:			
	II.1.	i bovini ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.1.1.	sono identificati come previsto all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;		
	II.1.2.	non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i bovini durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);		
	⁽²⁾ [II.1.3.	sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]		
	II.2.	secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:		
	II.2.1.	⁽²⁾	[provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]	
		⁽²⁾	oppure [provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:	
		⁽²⁾	[sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾ ;]	
		⁽²⁾	[e, in particolare, sono ⁽⁵⁾ ;]	
	⁽²⁾	[II.2.2.	provengono da stabilimenti indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> con o senza vaccinazione dei bovini;]	
	^{(2) e/o}	[II.2.2.	sono castrati;]	
	^{(2) e/o}	[II.2.2.	hanno un'età inferiore a 12 mesi;]	
	^{(2) e/o}	[II.2.2.	sono bovini interi di età superiore a 12 mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;]	
⁽²⁾	[II.2.3.	provengono da stabilimenti indenni da infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>);]		
^{(2) e/o}	[II.2.3.	sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]		
	II.2.4.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;		
	II.2.5.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;		
	II.2.6.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-Y

<p>(2) [II.2.7. sono soddisfatte le prescrizioni per quanto riguarda l'infezione da febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p> <p>II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;</p> <p>II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;</p> <p>(2)(6) [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:</p> <p>(2) [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]</p> <p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il (indicare la data) ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Casella I.30: "Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.</p>	
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-Y

	<p>Parte II</p> <p>(1) La partita può essere costituita da uno o più animali.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>(7) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato lo stabilimento di origine.</p> <p>(8) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall'obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.</p>									
	<p>Veterinario ufficiale</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo									
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale									
Data										
Timbro	Firma									

CAPITOLO 3

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI SUINI NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "POR-INTRA-X")

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore			I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
	Nome			I.2a. Riferimento locale			
	Indirizzo			I.3. Autorità centrale competente			
	Paese	Codice ISO del paese	I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatarario			I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione		
	Nome			Nome			
	Indirizzo			Indirizzo			
	Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice		
	I.11. Luogo di spedizione			I.12. Luogo di destinazione			
	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		
	Indirizzo			Indirizzo			
Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese			
I.13. Luogo di carico				I.14. Data e ora della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto				I.16. Trasportatore	N. di registrazione/di autorizzazione		
<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile			Nome			
<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale			Indirizzo			
Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro			Paese	Codice ISO del paese		
Documento				I.17. Documenti di accompagnamento			
				Tipo	Codice		
				Paese	Codice ISO del paese		
				Riferimento del documento commerciale			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente			<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore			N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale				
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere				
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
I.21.							
<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-INTRA-X

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. i suini⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 52 o all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;</p> <p>II.1.2. almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni,</p> <p>II.1.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;</p> <p>II.1.2.2. non sono stati a contatto con suini detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;</p> <p>II.1.2.3. non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>II.1.3. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i suini durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);</p> <p>⁽²⁾ II.1.4. provengono da una o più aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione e non sono passati per uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente all'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio che non soddisfa le condizioni di cui all'allegato IV, capitolo I, punto A, lettera j), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]</p> <p>II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:</p> <p>II.2.1. ⁽²⁾ [provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾,]</p> <p>⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾,]</p> <p>II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> nei suini negli ultimi 42 giorni precedenti la data di partenza della partita e in cui almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la data di partenza della partita:</p> <p>⁽²⁾ II.2.4.1. sono state applicate le misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;]</p> <p>⁽²⁾ e/o II.2.4.2. è stata effettuata la sorveglianza per l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> sui suini detenuti negli stabilimenti conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p>		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-INTRA-X

	II.2.5.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia di Aujeszky negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;
(2)	[II.2.6.	sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky e non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Aujeszky, e:
(2)	[II.2.6.1.	provengono da stabilimenti indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky, e:
(2)	[II.2.6.1.1.	gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky;]]
(2) e/o	[II.2.6.1.2.	gli animali della partita sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2020/688 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ su un campione prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]
(2) e/o	[II.2.6.2.	provengono da stabilimenti non indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky, e:
	–	sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;
	e	
	–	sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 30 giorni di intervallo, di cui l'ultimo prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]
(2)	[II.2.6.	sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky, e:
(2)	[II.2.6.1.	provengono da stabilimenti indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky, e
(2)	[II.2.6.1.1.	gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky;]]
(2) e/o	[II.2.6.1.2.	gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky;]]
(2) e/o	[II.2.6.1.3.	gli animali della partita sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky o degli anticorpi contro la glicoproteina E del virus della malattia di Aujeszky, ove applicabile, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2020/688 ⁽⁷⁾ su un campione prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]
(2) e/o	[II.2.6.2.	provengono da uno stabilimento non indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky, e:
	–	sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;
	e	
	–	sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 30 giorni di intervallo, di cui l'ultimo prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-INTRA-X

<p>II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;</p> <p>II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;</p> <p>⁽²⁾ ⁽⁸⁾ [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:</p> <p>⁽²⁾ [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]</p> <p>⁽²⁾ oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]</p> <p>⁽²⁾ oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]</p> <p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il (indicare la data) ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Casella I.30: "Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 52 o all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ La partita può essere costituita da uno o più animali.</p> <p>⁽²⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽³⁾ Indicare il nome delle malattie.</p>

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-INTRA-X

	(4)	Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.
	(5)	Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.
	(6)	Per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, può essere utilizzato il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E del virus della malattia di Aujeszky di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2020/688.
	(7)	Il numero di suini sottoposti a prova deve consentire perlomeno di rilevare una sieroprevalenza della partita del 10 % con il 95 % di confidenza.
	(8)	Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.
	(9)	Nel caso in cui una partita venga raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato lo stabilimento di origine.
	(10)	Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall'obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.
Veterinario ufficiale		
	Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
	Data	
	Timbro	Firma

CAPITOLO 4

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI SUINI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "POR-INTRA-Y")

UNIONE EUROPEA				INTRA				
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR			
		Indirizzo		I.2a. Riferimento locale				
		Paese	Codice ISO del paese	I.3. Autorità centrale competente				
				I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario	Nome		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione			
		Indirizzo			Indirizzo			
		Paese	Codice ISO del paese		Paese			
					Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese			
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice			
I.11. Luogo di spedizione	Nome		N. di registrazione/di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione			
	Indirizzo		Indirizzo					
	Paese	Codice ISO del paese	Paese				Codice ISO del paese	
I.13. Luogo di carico				I.14. Data e ora della partenza				
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile	I.16. Trasportatore		N. di registrazione/di autorizzazione			
	<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale			Indirizzo			
	Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro			Paese		Codice ISO del paese	
	Documento				I.17. Documenti di accompagnamento		Codice	
			Paese		Codice ISO del paese			
			Riferimento del documento commerciale					
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo					
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale				
	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere				
	<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile				
	<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo	Paese terzo		Codice ISO del paese					
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero					
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero					

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-INTRA-Y

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. i suini⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 52 o all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;</p> <p>II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i suini durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita di (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);</p> <p>⁽²⁾ II.1.3. sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]</p> <p>⁽²⁾ II.1.4. sono:</p> <p>⁽²⁾ II.1.4.1. non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]]</p> <p>⁽²⁾ oppure II.1.4.1. provenienti da una o più aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione:</p> <p>⁽²⁾ II.1.4.1.1. nelle quali tutte le carcasse di scrofe e verri sono sottoposte ad esame per accertare la presenza di <i>Trichine</i>;]]</p> <p>⁽²⁾ e/o II.1.4.1.1. nelle quali il 10 % delle carcasse degli animali destinati alla macellazione è sottoposto ad esame per accertare la presenza di <i>Trichine</i>;]]</p> <p>⁽²⁾ oppure II.1.4.1.1. situate in uno Stato membro in cui non sono state rilevate contaminazioni autoctone da <i>Trichine</i> nei suini domestici allevati in aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata nel corso degli ultimi tre anni prima della data di partenza della partita, periodo durante il quale gli animali sono stati costantemente sottoposti a controlli a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]</p> <p>⁽²⁾ oppure II.1.4.1.1. situate in uno Stato membro nel quale i dati storici sui controlli cui è stata costantemente sottoposta la popolazione suina macellata delle aziende in questione o dei compartimenti a cui esse appartengono garantiscono con una probabilità di almeno il 95 % che la prevalenza di <i>Trichine</i> non sia superiore a un caso per milione;]]</p> <p>⁽²⁾ oppure II.1.4.1. provenienti da una o più aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 e situate in Belgio o Danimarca;]]</p> <p>II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:</p> <p>II.2.1. ⁽²⁾ [provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite per⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui⁽⁴⁾;]]</p> <p>⁽²⁾ [e, in particolare, sono⁽⁵⁾;]]</p> <p>II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p>		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-INTRA-Y

<p>II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>(2) [II.2.4. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky o un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky, e:</p> <ul style="list-style-type: none"> – provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia di Aujeszky negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita; – sono trasportati direttamente al macello nello Stato membro di destinazione senza essere oggetto di operazioni di raccolta in tale Stato membro o in una sua zona né in Stati membri di passaggio o loro zone indenni da infezione del virus della malattia di Aujeszky;] <p>II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;</p> <p>II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;</p> <p>II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;</p> <p>(2)(6) [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:</p> <p>(2) [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]</p> <p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il (indicare la data) ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p>	
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-INTRA-Y

Casella I.30:	<p>Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 52 o all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) La partita può essere costituita da uno o più animali.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>(7) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato lo stabilimento di origine.</p> <p>(8) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall'obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.</p>								
<p>Veterinario ufficiale</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 5

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI OVINI E CAPRINI NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "OV/CAP-INTRA-X")

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		I.2a. Riferimento locale	
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinataro Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di autorizzazione
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi <input type="checkbox"/> Altro destinati al consumo umano			
I.21. Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo	Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero	

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. gli ovini/i caprini⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 45, paragrafo 2 o 4, o all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;</p> <p>II.1.2. almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni,</p> <p>II.1.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;</p> <p>II.1.2.2. non sono stati a contatto con ovini o caprini detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;</p> <p>II.1.2.3. non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>II.1.3. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per gli ovini/i caprini durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);</p> <p>II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:</p> <p>II.2.1. ⁽²⁾ [provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini/i caprini istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini/i caprini istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾;]</p> <p>⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾;]</p> <p>⁽²⁾ [II.2.2. provengono da stabilimenti indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> senza vaccinazione di ovini e caprini e:</p> <p>⁽²⁾ [gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> per quanto riguarda la popolazione ovina e caprina;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [hanno un'età inferiore a sei mesi;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [sono castrati;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [II.2.2. provengono da stabilimenti indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> con vaccinazione di ovini e caprini e sono spostati in uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> per quanto riguarda gli ovini e i caprini;]</p> <p>⁽²⁾ [II.2.3. sono ovini detenuti e provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli ultimi 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;]</p>		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X

	<p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.3. sono caprini detenuti e provengono da stabilimenti in cui è stata effettuata la sorveglianza per l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) sui caprini detenuti negli stabilimenti almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la data di partenza della partita a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p> <p>II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>II.2.5. provengono da stabilimenti intorno ai quali, in un raggio di almeno 150 km, l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica:</p> <p>⁽²⁾ [non è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato IX, parti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688:</p> <p>⁽²⁾ per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nell'area stagionalmente indenne;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nell'area stagionalmente indenne;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688:</p> <p>⁽²⁾ per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati;]</p> <p>II.2.6. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X

	II.2.7.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:
	(2)	[negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]
	(2) oppure	[sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]
	(2) [II.2.8.	sono ovini maschi detenuti non castrati, e:
		– provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>) negli ultimi 12 giorni precedenti la data di partenza della partita, e
		– sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>), effettuata su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]
	(2) [II.2.9.	provengono da uno Stato membro o da una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]
	(2) e/o [II.2.9.	provengono da uno Stato membro o da una sua zona contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:
	(2)	[II.2.9.1. sono stati tenuti in uno Stato membro o in una sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione:
	(2)	[II.2.9.1.1. per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]
	(2) e/o	[II.2.9.1.2. per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]
	(2) e/o	[II.2.9.1.3. per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]
	(2) e/o [II.2.9.2.	sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:
	(2)	[II.2.9.2.1. per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X

	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.2.2. per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.2.3. per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.3. sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in tale Stato membro o in una sua zona e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:
	⁽²⁾	[II.2.9.3.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.3.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.4. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in tale Stato membro o in una sua zona, e:
	⁽²⁾	[II.2.9.4.1. la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.4.2. la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.9. provengono da uno Stato membro o da una sua zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:
	⁽²⁾	[II.2.9.1. sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:
	⁽²⁾	[II.2.9.1.1. per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.1.2. per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.1.3. per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X

	<p>⁽²⁾ <i>e/o</i></p>	<p>[II.2.9.2. negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un'area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.9.2.1. sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.9.2.1.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.9.2.1.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.9.2.2. sono stati immunizzati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.9.2.2.1. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.9.2.2.2. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]</p>
<p>⁽²⁾ <i>e/o</i></p>	<p>[II.2.9.</p> <p>⁽²⁾</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i></p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i></p>	<p>non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l'autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona:</p> <p>[II.2.9.1. aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.9.1.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.9.1.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.9.1.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e</p>

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X

	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.1.4. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.2. aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:
	⁽²⁾	[II.2.9.2.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e
	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.2.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e
	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.2.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e
	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.2.4. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.3. non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati:
	⁽²⁾	[II.2.9.3.1. senza alcuna condizione, e
	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.3.2. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.3.3. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.3.4. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
	⁽²⁾ e/o	[II.2.9.3.5. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]
⁽²⁾	[II.2.10.	sono destinati a uno Stato membro o una sua zona elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica, o a uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come avente un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e:
	⁽²⁾	[provengono da un'azienda situata in uno Stato membro o in una sua zona elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica;]
	⁽²⁾ e/o	[provengono da un'azienda riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile di scrapie classica in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 ed elencata come tale dall'autorità competente dello Stato membro in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X

	<p>⁽²⁾ <i>elo</i> [provengono da un'azienda non soggetta alle misure stabilite all'allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR oppure caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;]</p> <p>⁽²⁾ <i>elo</i> [provengono da e sono destinati a uno stabilimento confinato quale definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;]</p> <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [soddisfano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]</p>
⁽²⁾ <i>oppure</i>	<p>[II.2.10. sono da riproduzione e destinati a uno Stato membro o una sua zona diversi da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica, o da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e:</p> <p>⁽²⁾ [provengono da un'azienda situata in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica;]</p> <p>⁽²⁾ <i>elo</i> [provengono da un'azienda riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile di scrapie classica in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 ed elencata come tale dall'autorità competente dello Stato membro in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p> <p>⁽²⁾ <i>elo</i> [provengono da un'azienda riconosciuta come azienda con un rischio controllato di scrapie classica in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 ed elencata come tale dall'autorità competente dello Stato membro in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p> <p>⁽²⁾ <i>elo</i> [provengono da un'azienda non soggetta alle misure stabilite all'allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR oppure caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;]</p> <p>⁽²⁾ <i>elo</i> [provengono da e sono destinati a uno stabilimento confinato quale definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429;]</p> <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [soddisfano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]</p>
⁽²⁾ <i>oppure</i>	<p>[II.2.10. non sono da riproduzione e sono destinati a uno Stato membro o una sua zona diversi da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica, o da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie;]</p> <p>II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;</p> <p>II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;</p> <p>⁽²⁾⁽⁶⁾ [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:</p>

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X

	<p>(2) [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]</p> <p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il (indicare la data) ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Casella I.30: "Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2 o 4, o all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.</p>
	<p>Parte II</p> <p>(1) La partita può essere costituita da uno o più animali.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>(7) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato lo stabilimento di origine.</p> <p>(8) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall'obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.</p>

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 6

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI OVINI E CAPRINI
DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "OV/CAP-INTRA-Y")**

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome Indirizzo Paese		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
		Codice ISO del paese		I.2a. Riferimento locale			
				I.3. Autorità centrale competente			
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario	Nome Indirizzo Paese		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione		
		Codice ISO del paese		Indirizzo Paese	Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice		
	I.11. Luogo di spedizione	Nome Indirizzo Paese		I.12. Luogo di destinazione	Nome Indirizzo Paese		
		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese			N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
I.13. Luogo di carico				I.14. Data e ora della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento		I.16. Trasportatore	Nome Indirizzo Paese			
				N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese			
			I.17. Documenti di accompagnamento	Tipo Paese Riferimento del documento commerciale			
				Codice Codice ISO del paese			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro						
I.21. Per il transito attraverso un paese terzo	Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso		Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero				

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	
						a	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-Y

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:			
II.1. gli ovini/i caprini ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:			
II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 45, paragrafo 1, 2 o 4, o all'articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;			
II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per gli ovini/i caprini durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);			
⁽²⁾ [II.1.3. sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]			
II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:			
II.2.1. ⁽²⁾ [provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini/i caprini istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]			
⁽²⁾ oppure [provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini/i caprini istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:			
⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾ ;]			
⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾ ;]			
Parte II: certificazione	⁽²⁾	[II.2.2. provengono da stabilimenti indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> con o senza vaccinazione di ovini e caprini;]	
	⁽²⁾ e/o	[II.2.2. sono di età superiore a 6 mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;]	
	⁽²⁾ e/o	[II.2.2. sono castrati;]	
		II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;	
		II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;	
		II.2.5. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;	
	⁽²⁾ [II.2.6. sono soddisfatte le prescrizioni per quanto riguarda l'infezione da febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2020/688;]		

	<p>II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;</p> <p>II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;</p> <p>⁽²⁾⁽⁶⁾ [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:</p> <p>⁽²⁾ [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]</p> <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]</p> <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]</p> <p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il (indicare la data) ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Casella I.30: "Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-Y

<p>Parte II</p> <p>(1) La partita può essere costituita da uno o più animali.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>(7) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato lo stabilimento di origine.</p> <p>(8) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall'obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Nome dell'unità di controllo locale</p> <p>Data</p> <p>Timbro</p>	<p>Qualifica e titolo</p> <p>Codice dell'unità di controllo locale</p> <p>Firma</p>

CAPITOLO 7

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI UN SINGOLO EQUINO NON DESTINATO ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "EQUI-INTRA-IND")

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC I.2a. Riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	CODICE QR
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese N. di registrazione Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo		
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro		
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-INTRA-IND

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
<p>II.1. l'equino di cui alla parte I soddisfa le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.1.1. è accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 65, 67 o 68 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione o da un documento provvisorio rilasciato conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, del medesimo regolamento delegato;</p> <p>(1) [il documento unico di identificazione a vita è stato rilasciato conformemente all'articolo 65, paragrafo 2, o all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 o il documento provvisorio è stato rilasciato conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, del medesimo regolamento per un equino registrato come definito all'articolo 2, punto 30), di tale regolamento delegato;]</p> <p>(1) [il documento unico di identificazione a vita include un marchio di convalida valido conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera i), punto i), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]</p> <p>(1) [il documento unico di identificazione a vita include una licenza valida conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera i), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]</p> <p>II.1.2. non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 48 ore precedenti il momento della partenza o l'ultimo giorno lavorativo prima della data di partenza dallo stabilimento registrato il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);</p> <p>II.2. secondo le informazioni ufficiali, l'animale di cui alla parte I soddisfa le seguenti prescrizioni in materia di sanità:</p> <p>(1) [II.2.1. proviene da uno stabilimento o una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non è stato a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [II.2.1. proviene da uno stabilimento o una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite per (2), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>(1) [è conforme alle prescrizioni di cui (3);]</p> <p>(1) [e, in particolare, è (4);]</p> <p>II.2.2. proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza e</p> <p>(1) [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>(1) [fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale di specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]</p> <p>II.2.3. proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi sei mesi precedenti la data di partenza e:</p> <p>(1) [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi due anni precedenti la data di partenza;]</p>			

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-INTRA-IND

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina negli ultimi due anni precedenti la data di partenza e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽¹⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 8, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]]</p> <p>II.2.4. proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 90 giorni precedenti la data di partenza e:</p> <p>⁽¹⁾ [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [nello stabilimento sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽¹⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'anemia infettiva equina, effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]]</p> <p>II.2.5. proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi sei mesi precedenti la data di partenza e:</p> <p>⁽¹⁾ [negli ultimi due anni precedenti la data di partenza non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nello Stato membro o nella sua zona in cui è situato lo stabilimento;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [negli ultimi due anni precedenti la data di partenza sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nello Stato membro o nella sua zona in cui è situato lo stabilimento e negli ultimi 21 giorni precedenti la data di partenza dell'animale di cui al punto II.1 tutti gli equini nello stabilimento sono rimasti clinicamente sani, e:</p> <p>⁽¹⁾ [l'animale di cui al punto II.1 è stato tenuto in quarantena protetto da attacchi di insetti vettori e qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688, e l'animale di cui al punto II.1 è stato:</p> <p>⁽¹⁾ [vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di partenza;]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [sottoposto, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio della quarantena;]]]</p>
--	--

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [la temperatura corporea dell'animale di cui al punto II.1 è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688, e l'animale di cui al punto II.1 è stato sottoposto a prove per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana effettuate con i metodi diagnostici di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688, senza incremento del titolo degli anticorpi, su campioni appaiati prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, di cui il secondo prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di partenza, e - all'allegato I, parte 10, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, con esito negativo, su un campione prelevato nelle ultime 48 ore precedenti il momento della partenza, e l'animale è stato protetto da attacchi di insetti vettori nel periodo dopo il campionamento fino alla data di partenza;] <p>II.2.6. proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza;</p> <p>II.2.7. proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza;</p> <p>II.2.8. proviene da uno stabilimento in cui, per quanto è dato di sapere, dopo le dovute verifiche, e come dichiarato dall'operatore, non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate e non è stato a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.1 a II.2.6 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza e le prescrizioni di cui al punto II.2.7 negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza;</p> <p>II.3. sono adottati provvedimenti per:</p> <p>⁽¹⁾ [trasportare l'animale conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [spostare l'animale a piedi;]</p> <p>II.4. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di:</p> <p>⁽¹⁾ [10 giorni a decorrere dalla data di rilascio e]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [30 giorni a decorrere dalla data di rilascio, e un marchio di convalida valido o una licenza valida sono attestati al punto II.1.1, e]</p> <p>in caso di trasporto dell'animale via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato sanitario può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.</p> <p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Al momento dell'ispezione l'animale di cui al presente certificato sanitario era idoneo al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(indicare la data).</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento registrato di spedizione dell'equino o, a condizione che l'animale sia trasportato, uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-INTRA-IND

<p>Casella I.12:</p> <p>Casella I.22:</p> <p>Casella I.30:</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(3) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(4) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.</p>	<p>"Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento registrato di destinazione o, a condizione che l'animale sia trasportato, uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429, o una clinica veterinaria.</p> <p>"Per il transito attraverso uno o più Stati membri": indicare ciascuno Stato membro di transito. Nel caso di un certificato sanitario valido per 30 giorni, indicare tutti gli Stati membri in cui l'equino è transitato tornando allo stabilimento di partenza.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare il codice unico dell'equino di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.</p>								
<p>Veterinario ufficiale</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 8

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI UNA PARTITA DI EQUINI (MODELLO "EQUI-INTRA-CON")

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC I.2a. Riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	CODICE QR
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese N. di registrazione Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1. gli equini ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	(2) II.1.1. sono accompagnati dai rispettivi documenti unici di identificazione a vita di cui:		
	(2) [II.1.1. sono accompagnati dai rispettivi documenti unici di identificazione a vita di cui:	[all'articolo 65, 67 o 68 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e non sono destinati alla macellazione per il consumo umano;]	
	(2) oppure	[all'articolo 65 o all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e sono destinati alla macellazione per il consumo umano;]	
	(2) [i rispettivi documenti unici di identificazione a vita sono stati rilasciati conformemente all'articolo 65, paragrafo 2, o all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 per gli equini registrati come definiti all'articolo 2, punto 30), di tale regolamento delegato;]		
	(2) [i rispettivi documenti unici di identificazione a vita includono un marchio di convalida valido conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera i), punto i), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]		
	(2) [i rispettivi documenti unici di identificazione a vita includono una licenza valida conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera i), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]		
	(2) e/o II.1.2. non sono accompagnati da documenti unici di identificazione a vita e sono equini non svezzati che accompagnano la madre o la nutrice come previsto all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 66, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]		
	II.1.3. non hanno presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 48 ore precedenti il momento della partenza della partita o l'ultimo giorno lavorativo prima della partenza della partita dallo stabilimento registrato il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);		
(2) II.1.4. sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]			
II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:			
(2) II.2.1. provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]			
(2) oppure II.2.1. provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:			
(2) [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾ ;]			
(2) [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾ ;]			
II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:			
(2) [negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]			
(2) oppure II.2.2. [negli stabilimenti sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti:			
(2) [fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]			

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-INTRA-CON

	<p>(2) <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale di specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]</p>
II.2.3.	<p>provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi sei mesi precedenti la data di partenza della partita, e:</p> <p>(2) [negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [negli stabilimenti sono stati segnalati casi di durina negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti:</p> <p>(2) [fino alla data in cui gli equini rimanenti negli stabilimenti, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o la data in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale di specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]</p>
II.2.4.	<p>provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 90 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:</p> <p>(2) [negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [negli stabilimenti sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti:</p> <p>(2) [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'anemia infettiva equina, effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale di specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]</p>
II.2.5.	<p>provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi sei mesi precedenti la data di partenza della partita, e:</p> <p>(2) [negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nello Stato membro o nella sua zona in cui sono situati gli stabilimenti;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nello Stato membro o nella sua zona in cui sono situati gli stabilimenti e negli ultimi 21 giorni precedenti la data di partenza della partita tutti gli equini negli stabilimenti sono rimasti clinicamente sani, e:</p> <p>(2) [gli animali della partita sono stati tenuti in quarantena protetti da attacchi di insetti vettori e qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688, e gli animali della partita sono stati:</p>

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-INTRA-CON

	<p>(2) [vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio della quarantena;]]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [la temperatura corporea degli animali della partita è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688, e gli animali della partita sono stati sottoposti a prove per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana effettuate con i metodi diagnostici di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> – all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688, senza incremento del titolo degli anticorpi, su campioni appaiati prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, di cui il secondo prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di partenza della partita, e – all'allegato I, parte 10, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, con esito negativo, su un campione prelevato nelle ultime 48 ore precedenti il momento della partenza della partita, e gli animali sono stati protetti da attacchi di insetti vettori nel periodo dopo il campionamento fino alla data di partenza della partita;]] <p>II.2.6. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>II.2.7. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>II.2.8. provengono da stabilimenti in cui, per quanto è dato di sapere e come dichiarato dall'operatore, non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate e non sono stati a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.1 a II.2.6 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e le prescrizioni di cui al punto II.2.7 negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>II.3. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.4. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;</p> <p>(2) (6) [II.5. dalla data di partenza dai loro stabilimenti registrati di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:</p> <p>(2) [essi provengono da stabilimenti di partenza registrati.]]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-INTRA-CON

	<p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il (indicare la data) ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento registrato di spedizione degli equini o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento registrato di destinazione o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429, o una clinica veterinaria.</p> <p>Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sanitari sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Casella I.22: "Per il transito attraverso uno o più Stati membri": indicare ciascuno Stato membro di transito.</p> <p>Casella I.30: "Numero di identificazione": per ciascun animale della partita indicare il codice unico di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 o il codice figurante sul mezzo di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c) o e), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 se l'animale non è svezato e accompagna la madre o la nutrice.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) La partita può essere costituita da uno o più animali.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>(7) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato lo stabilimento di origine.</p> <p>(8) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall'obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-INTRA-CON

Veterinario ufficialeNome e cognome (in
stampatello)

Qualifica e titolo

Nome dell'unità di controllo
localeCodice dell'unità di
controllo locale

Data

Timbro

Firma

CAPITOLO 9

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI CAMELIDI NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "CAM-INTRA-X")

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC I.2a. Riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	CODICE QR
	I.5. Destinatarario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese	
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	a

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1.	i camelidi ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:	
	II.1.1.	sono identificati come previsto all'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;	
	II.1.2.	almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni,	
	II.1.2.1.	hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;	
	II.1.2.2.	non sono stati a contatto con camelidi detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;	
	II.1.2.3.	non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;	
	II.1.3.	non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i camelidi durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (<i>indicare la data nel formato gg/mm/aaaa</i>);	
	II.2.	secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:	
	II.2.1.	⁽²⁾ [provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i camelidi istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;] ⁽²⁾ oppure [provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i camelidi istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: ⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾];] ⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾];]	
II.2.2.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> nei camelidi negli ultimi 42 giorni precedenti la data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;		
II.2.3.	provengono da stabilimenti in cui è stata effettuata la sorveglianza per l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) sui camelidi detenuti negli stabilimenti almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la data di partenza della partita a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/688;		
II.2.4.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;		
II.2.5.	provengono da stabilimenti intorno ai quali, in un raggio di almeno 150 km, l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica: ⁽²⁾ [non è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

	<p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza e gli animali sono stati tenuti in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato IX, parti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688:</p> <p>⁽²⁾ per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nell'area stagionalmente indenne;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nell'area stagionalmente indenne;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza e gli animali sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688:</p> <p>⁽²⁾ per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati;]</p> <p>II.2.6. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>II.2.7. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:</p> <p>⁽²⁾ [negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]</p> <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8. provengono da uno Stato membro o da una sua zona indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

	<p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8. provengono da uno Stato membro o da una sua zona contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.1. sono stati tenuti in uno Stato membro o in una sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.1.1. per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.1.2. per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.1.3. per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.2. sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.2.1. per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.2.2. per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.2.3. per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.3. sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la partenza della partita in tale Stato membro o in una sua zona e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.3.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.3.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.4. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in tale Stato membro o in una sua zona, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.4.1. la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

2	<p>⁽²⁾ e/o [II.2.8.4.2. la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾e/o[II.2.8. provengono da uno Stato membro o da una sua zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.1. sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.1.1. per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾ e/o [II.2.8.1.2. per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]</p> <p>⁽²⁾ e/o [II.2.8.1.3. per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]</p> <p>⁽²⁾ e/o [II.2.8.2. negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un'area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.2.1. sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.2.1.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾ e/o [II.2.8.2.1.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]]</p> <p>⁽²⁾ e/o [II.2.8.2.2. sono stati immunizzati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.2.2.1. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p>
---	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

		(²) <i>e/o</i> [II.2.8.2.2.2. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]
(²) <i>e/o</i> [II.2.8.	non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l'autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona:	
(²)	[II.2.8.1. aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:	
(²)	[II.2.8.1.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.1.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.1.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.1.4. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e	
	sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.2. aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:	
(²)	[II.2.8.2.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.2.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.2.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.2.4. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e	
	sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.2. non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati:	
(²)	[II.2.8.2.1. senza alcuna condizione, e	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.2.2. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.2.3. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e	

		<p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.2.4. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [II.2.8.2.5. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]</p>	
	(2)	[II.2.9. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva o un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei camelidi negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]	
		II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;	
		II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;	
		II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;	
	(2)(6)	[II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:	
	(2)	[essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]	
	(2) <i>oppure</i>	[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]	
	(2) <i>oppure</i>	[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]	
		Attestato relativo al benessere degli animali	
		Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(indicare la data).	
		Note	
		Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.	
		Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.	
		Parte I	
	Casella I.11:	"Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.	
	Casella I.12:	"Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.	
	Casella I.17:	"Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

Casella I.30:	<p>Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) La partita può essere costituita da uno o più animali.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p>	
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	
Data		
Timbro	Firma	

CAPITOLO 10

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI CAMELIDI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "CAM-INTRA-Y")

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
		Indirizzo		I.2a. Riferimento locale			
		Paese	Codice ISO del paese	I.3. Autorità centrale competente			
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatarario	Nome		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione		
		Indirizzo			Indirizzo		
		Paese	Codice ISO del paese		Paese		
					Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice		
I.11. Luogo di spedizione	Nome		I.12. Luogo di destinazione	Nome			
	Indirizzo			Indirizzo			
	Paese	Codice ISO del paese		Paese			
				Codice ISO del paese			
I.13. Luogo di carico				I.14. Data e ora della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile		I.16. Trasportatore	Nome			
	<input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale			Indirizzo			
	Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro		Paese			
	Documento		I.17. Documenti di accompagnamento	Tipo			
				Paese			
				Riferimento del documento commerciale			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro						
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo						
	Paese terzo		Codice ISO del paese				
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero				
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero				

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. i camelidi⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;</p> <p>II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i camelidi durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);</p> <p>⁽²⁾ [II.1.3. sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]</p> <p>II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.2.1. ⁽²⁾ [provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i camelidi istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i camelidi istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾;]</p> <p>⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾;]</p> <p>II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>⁽²⁾ [II.2.5. sono soddisfatte le prescrizioni per quanto riguarda l'infezione da febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;]</p> <p>II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;</p> <p>II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;</p> <p>⁽²⁾ ⁽⁶⁾ [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:</p> <p>⁽²⁾ [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]</p> <p>⁽²⁾ oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]</p> <p>⁽²⁾ oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]</p>		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-Y

<p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(indicare la data).</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Casella I.30: "Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) La partita può essere costituita da uno o più animali.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <table> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 11

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI CERVIDI NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "CER-INTRA-X")

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore			I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
	Nome			I.2a. Riferimento locale			
	Indirizzo			I.3. Autorità centrale competente			
	Paese	Codice ISO del paese		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario			I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione		
	Nome			Nome			
	Indirizzo			Indirizzo			
	Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice		
I.11. Luogo di spedizione			I.12. Luogo di destinazione				
Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento			
Indirizzo			Indirizzo				
Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese			
I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza				
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. Trasportatore	N. di registrazione/di autorizzazione			
<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile		Nome				
<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale		Indirizzo				
Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro		Paese	Codice ISO del paese			
Documento			I.17. Documenti di accompagnamento				
			Tipo	Codice			
			Paese	Codice ISO del paese			
			Riferimento del documento commerciale				
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale				
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere				
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo						
Paese terzo			Codice ISO del paese				
Punto di uscita			Codice del posto di controllo frontaliero				
Punto di ingresso			Codice del posto di controllo frontaliero				

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-X

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. i cervidi⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;</p> <p>II.1.2. almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni,</p> <p>II.1.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;</p> <p>II.1.2.2. non sono stati a contatto con cervidi detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;</p> <p>II.1.2.3. non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>II.1.3. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i cervidi durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);</p> <p>II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:</p> <p>II.2.1. ⁽²⁾ [provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i cervidi istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i cervidi istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾;]</p> <p>⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾;]</p> <p>II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> nei cervidi negli ultimi 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>II.2.3. provengono da stabilimenti in cui è stata effettuata la sorveglianza per l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) sui cervidi detenuti negli stabilimenti almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la data di partenza della partita a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;</p> <p>II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>II.2.5. provengono da stabilimenti intorno ai quali, in un raggio di almeno 150 km, l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica:</p> <p>⁽²⁾ [non è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]</p>		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-X

	<p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza e gli animali sono stati tenuti in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato IX, parti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688:</p> <p>⁽²⁾ per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nell'area stagionalmente indenne;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nell'area stagionalmente indenne;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688:</p> <p>⁽²⁾ per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati;]</p> <p>II.2.6. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>II.2.7. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:</p> <p>⁽²⁾ [negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]</p> <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8. provengono da uno Stato membro o da una sua zona indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-X

	<p>(²) <i>e/o</i> [II.2.8. provengono da uno Stato membro o da una sua zona contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:</p> <p>(²) [II.2.8.1. sono stati tenuti in uno Stato membro o in una sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione:</p> <p>(²) [II.2.8.1.1. per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>(²) <i>e/o</i> [II.2.8.1.2. per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]</p> <p>(²) <i>e/o</i> [II.2.8.1.3. per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]</p> <p>(²) <i>e/o</i> [II.2.8.2. sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:</p> <p>(²) [II.2.8.2.1. per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>(²) <i>e/o</i> [II.2.8.2.2. per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]</p> <p>(²) <i>e/o</i> [II.2.8.2.3. per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]</p> <p>(²) <i>e/o</i> [II.2.8.3. sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in tale Stato membro o in una sua zona e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:</p> <p>(²) [II.2.8.3.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>(²) <i>e/o</i> [II.2.8.3.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]</p> <p>(²) <i>e/o</i> [II.2.8.4. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in tale Stato membro o in una sua zona, e:</p> <p>(²) [II.2.8.4.1. la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-X

		⁽²⁾ e/o	[II.2.8.4.2. la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.8.	provengono da uno Stato membro o da una sua zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:
	⁽²⁾	[II.2.8.1.	sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:
	⁽²⁾	[II.2.8.1.1.	per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.8.1.2.	per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.8.1.3.	per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.8.2.	negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un'area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:
	⁽²⁾	[II.2.8.2.1.	sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:
	⁽²⁾	[II.2.8.2.1.1.	sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.8.2.1.2.	sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.8.2.2.	sono stati immunizzati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e:
	⁽²⁾	[II.2.8.2.2.1.	sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-X

		(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.2.2.2. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.	non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l'autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona:	
(²)	[II.2.8.1.	aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:	
(²)	[II.2.8.1.1.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.1.2.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.1.3.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.1.4.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.2.	aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:	
(²)	[II.2.8.2.1.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.2.2.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.2.3.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.2.4.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.3.	non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati:	
(²)	[II.2.8.3.1.	senza alcuna condizione, e:	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.3.2.	alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e	
(²) <i>e/o</i>	[II.2.8.3.3.	alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-X

	⁽²⁾ <i>e/o</i>	[II.2.8.3.4. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
	⁽²⁾ <i>e/o</i>	[II.2.8.3.5. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]
	II.2.9.	con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD):
	⁽²⁾	[II.2.9.1. sono spostati da uno Stato membro diverso da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;]
	⁽²⁾ <i>oppure</i>	[II.2.9.2. sono renne semi addomesticate spostate dalla Norvegia verso una zona della Finlandia elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 per il pascolo stagionale in Finlandia;]
	⁽²⁾ <i>oppure</i>	[II.2.9.3. sono renne semi addomesticate spostate dalla Norvegia verso una zona della Svezia elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 dopo il pascolo stagionale in Norvegia, o dopo manifestazioni sportive o culturali in Norvegia, o per il pascolo stagionale in Svezia, o per manifestazioni sportive o culturali in Svezia, e l'autorità competente della Svezia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]
	⁽²⁾ <i>oppure</i>	[II.2.9.4. sono renne semi addomesticate che hanno pascolato in Norvegia nella zona situata tra la frontiera fra la Norvegia e la Finlandia e la recinzione per le renne fra la Norvegia e la Finlandia e stanno tornando in Finlandia;]
	⁽²⁾ <i>oppure</i>	[II.2.9.5. sono spostati da una zona della Norvegia verso un'altra zona della Norvegia con transito attraverso la Svezia o la Finlandia, e l'autorità competente della Svezia o della Finlandia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale transito;]
	⁽²⁾ <i>oppure</i>	[II.2.9.6. sono spostati da una zona della Svezia elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 verso la Norvegia, e l'autorità competente della Norvegia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]
	⁽²⁾ <i>oppure</i>	[II.2.9.7. sono renne selvatiche spostate da una zona della Svezia elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 verso la Finlandia, e l'autorità competente della Finlandia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]
	⁽²⁾ <i>oppure</i>	[II.2.9.8. sono spostati da una zona di uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 diversa da una zona elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, di tale regolamento verso un altro Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del medesimo regolamento, o verso la Norvegia, e l'autorità competente di destinazione ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]
	⁽²⁾ <i>oppure</i>	[II.2.9.9. sono spostati da uno stabilimento confinato, come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, situato in uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, verso uno stabilimento confinato situato in un altro Stato membro, e l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]
	⁽²⁾	[II.2.10. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva o un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei cervidi negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]

	<p>II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;</p> <p>II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;</p> <p>⁽²⁾⁽⁶⁾ [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽²⁾ [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]</p> <p style="margin-left: 20px;">^{(2) oppure} [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]</p> <p style="margin-left: 20px;">^{(2) oppure} [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]</p> <p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(<i>indicare la data</i>).</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p style="margin-left: 20px;">Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Casella I.30: "Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ La partita può essere costituita da uno o più animali.</p> <p>⁽²⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽³⁾ Indicare il nome delle malattie.</p> <p>⁽⁴⁾ Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p>
	<p>⁽⁵⁾ Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>⁽⁶⁾ Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p>

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-X

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-Y

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1.	i cervidi ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:	
	II.1.1.	sono identificati come previsto all'articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;	
	II.1.2.	non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i cervidi durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il	
	(2) [II.1.3.	sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]	
	II.2.	secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:	
	II.2.1.	(2)	[provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i cervidi istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]
		(2) <i>oppure</i>	[provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i cervidi istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:
		(2)	[sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾ ;]
		(2)	[e, in particolare, sono ⁽⁵⁾ ;]
	II.2.2.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;	
	II.2.3.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;	
	II.2.4.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;	
	II.2.5.	con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD):	
	(2)	[II.2.5.1.	sono spostati da uno Stato membro diverso da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;]
(2) <i>oppure</i>	[II.2.5.1.	sono spostati dalla Norvegia verso la Svezia o la Finlandia, e l'autorità competente della Svezia o della Finlandia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]	
(2) <i>oppure</i>	[II.2.5.1.	sono spostati da una zona elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 verso una zona della Svezia o della Finlandia diversa da una zona elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, di tale regolamento, e l'autorità competente della Svezia o della Finlandia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]	
(2) <i>oppure</i>	[II.2.5.1.	sono spostati da una zona di uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 diversa da una zona elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, di tale regolamento verso un altro Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del medesimo regolamento, o verso la Norvegia;]	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-Y

	<p>(2) [II.2.6. sono soddisfatte le prescrizioni per quanto riguarda l'infezione da febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;]</p> <p>II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, i cervidi provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;</p> <p>II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;</p> <p>(2)(6) [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:</p> <p>(2) [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]</p> <p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(indicare la data).</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Casella I.30: "Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-Y

	<p>Parte II</p> <p>(1) La partita può essere costituita da uno o più animali.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p>									
	<p>Veterinario ufficiale</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo									
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale									
Data										
Timbro	Firma									

CAPITOLO 13

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI UNGULATI DETENUTI DIVERSI DA BOVINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUINI, CAMELIDI E CERVIDI, NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "OTHER-UNGULATES-INTRA-X")

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC I.2a. Riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	CODICE QR
	I.5. Destinatarario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	N. di registrazione/di autorizzazione
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo	
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro		
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p>	<p>II.1. gli animali⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I sono ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi e soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 117 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>II.1.2. almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni,</p> <p>II.1.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;</p> <p>II.1.2.2. non sono stati a contatto con altri ungulati detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;</p> <p>II.1.2.3. non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>II.1.3. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per gli ungulati delle specie interessate durante l'esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);</p> <p>II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:</p> <p>II.2.1. ⁽²⁾ [provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾];]</p> <p>⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾];]</p> <p>II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p> <p>⁽²⁾ [II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> negli animali detenuti di specie elencate negli ultimi 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;]</p> <p>⁽²⁾ [II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli animali detenuti di specie elencate negli ultimi 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;]</p> <p>⁽²⁾ [II.2.5. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]</p> <p>⁽²⁾ [II.2.6. provengono da stabilimenti intorno ai quali, in un raggio di almeno 150 km, l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica:</p> <p>⁽²⁾ [non è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]</p>	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X

	<p>⁽²⁾ e/o [è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato IX, parti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione:</p> <p>⁽²⁾ per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]</p> <p>⁽²⁾ e/o per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nell'area stagionalmente indenne;]</p> <p>⁽²⁾ e/o per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nell'area stagionalmente indenne;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688:</p> <p>⁽²⁾ per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]</p> <p>⁽²⁾ e/o per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]</p> <p>⁽²⁾ e/o per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati;]</p> <p>⁽²⁾ [II.2.7. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:</p> <p>⁽²⁾ [negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la partenza della partita e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8. provengono da uno Stato membro o da una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X

	<p>⁽²⁾ e/o [II.2.8. provengono da uno Stato membro o da una sua zona contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.1. sono stati tenuti in uno Stato membro o in una sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.1.1. per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾ e/o [II.2.8.1.2. per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]</p> <p>⁽²⁾ e/o [II.2.8.1.3. per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]]</p> <p>⁽²⁾ e/o [II.2.8.2. sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.2.1. per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾ e/o [II.2.8.2.2. per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]</p> <p>⁽²⁾ e/o [II.2.8.2.3. per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]</p> <p>⁽²⁾ e/o [II.2.8.3. sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale Stato membro o in una sua zona negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.3.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾ e/o [II.2.8.3.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]</p> <p>⁽²⁾ e/o [II.2.8.4. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale Stato membro o in una sua zona negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.2.8.4.1. la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X

		(²) e/o	[II.2.8.4.2. la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]
(²) e/o	[II.2.8.		provengono da uno Stato membro o da una sua zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:
	(²)		[II.2.8.1. sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:
		(²)	[II.2.8.1.1. per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]
		(²) e/o	[II.2.8.1.2. per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
		(²) e/o	[II.2.8.1.3. per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
(²) e/o	[II.2.8.2.		negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un'area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:
	(²)		[II.2.8.2.1. sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:
		(²)	[II.2.8.2.1.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]
		(²) e/o	[II.2.8.2.1.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]
	(²) e/o		[II.2.8.2.2. sono stati immunizzati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e:
		(²)	[II.2.8.2.2.1. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X

		(²) e/o	[II.2.8.2.2. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data del movimento e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]
(²) e/o	II.2.8.		non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l'autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona:
(²)	II.2.8.1.		aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:
(²)	II.2.8.1.1.		di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento, e
(²) e/o	II.2.8.1.2.		di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento, e
(²) e/o	II.2.8.1.3.		di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento, e
(²) e/o	II.2.8.1.4.		di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]
(²) e/o	II.2.8.2.		aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:
(²)	II.2.8.2.1.		di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e
(²) e/o	II.2.8.2.2.		di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e
(²) e/o	II.2.8.2.3.		di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e
(²) e/o	II.2.8.2.4.		di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]
(²) e/o	II.2.8.3.		non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati:
(²)	II.2.8.3.1.		senza alcuna condizione, e
(²) e/o	II.2.8.3.2.		alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
(²) e/o	II.2.8.3.3.		alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

	<p>⁽²⁾ e/o</p> <p>⁽²⁾ e/o</p>	<p>[II.2.8.3.4. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e</p> <p>[II.2.8.3.5. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]</p> <p>II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;</p> <p>II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;</p> <p>⁽²⁾⁽⁶⁾ [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:</p> <p>⁽²⁾ [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]</p> <p>⁽²⁾ oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]</p> <p>⁽²⁾ oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]</p>
		<p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(<i>indicare la data</i>).</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Casella I.30: "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale.</p>

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X

<p>Parte II</p> <p>(1) La partita può essere costituita da uno o più animali.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p>								
<p>Veterinario ufficiale</p> <table><tr><td>Nome e cognome (in stampatello)</td><td>Qualifica e titolo</td></tr><tr><td>Nome dell'unità di controllo locale</td><td>Codice dell'unità di controllo locale</td></tr><tr><td>Data</td><td></td></tr><tr><td>Timbro</td><td>Firma</td></tr></table>	Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo							
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale							
Data								
Timbro	Firma							

CAPITOLO 14

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI UNGULATI DETENUTI
DIVERSI DA BOVINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUINI, CAMELIDI E CERVIDI, DESTINATI ALLA
MACELLAZIONE (MODELLO "OTHER-UNGULATES-INTRA-Y")**

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore			I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
	Nome			I.2a. Riferimento locale			
	Indirizzo			I.3. Autorità centrale competente			
	Paese	Codice ISO del paese	I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinataro			I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione		
	Nome			Nome			
	Indirizzo			Indirizzo			
	Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice		
I.11. Luogo di spedizione			I.12. Luogo di destinazione				
Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento			
Indirizzo			Indirizzo				
Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese			
I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza				
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. Trasportatore	N. di registrazione/di autorizzazione			
<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile		Nome				
<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale		Indirizzo				
Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro		Paese	Codice ISO del paese			
Documento			I.17. Documenti di accompagnamento				
			Tipo	Codice			
			Paese	Codice ISO del paese			
			Riferimento del documento commerciale				
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione		<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale		
	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere			
	<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale			
	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile			
	<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro			
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo						
	Paese terzo			Codice ISO del paese			
	Punto di uscita			Codice del posto di controllo frontaliero			
	Punto di ingresso			Codice del posto di controllo frontaliero			

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-Y

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p>		
<p>II.1. gli animali⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I sono ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi e soddisfano le seguenti prescrizioni:</p>		
<p>II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 117 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p>		
<p>II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per gli ungulati delle specie interessate durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (<i>indicare la data nel formato gg/mm/aaaa</i>);</p>		
<p>⁽²⁾ [II.1.3. sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]</p>		
<p>II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:</p>		
<p>II.2.1. ⁽²⁾ [provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p>		
<p>⁽²⁾ oppure [provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p>		
<p>⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾];]</p>		
<p>⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾];]</p>		
<p>II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p>		
<p>⁽²⁾ [II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]</p>		
<p>⁽²⁾ [II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]</p>		
<p>⁽²⁾ [II.2.5. sono soddisfatte le prescrizioni per quanto riguarda l'infezione da febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;]</p>		
<p>II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;</p>		
<p>II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p>		
<p>II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;</p>		
<p>⁽²⁾⁽⁶⁾ [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:</p>		
<p>⁽²⁾ [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]</p>		
<p>⁽²⁾ oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]</p>		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-Y

<p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]</p> <p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(indicare la data).</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Casella I.30: "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) La partita può essere costituita da uno o più animali.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello) Qualifica e titolo</p> <p>Nome dell'unità di controllo locale Codice dell'unità di controllo locale</p> <p>Data</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 15

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI UOVA DA COVA DI POLLAME (MODELLO "POU-INTRA-HEP")

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome Indirizzo Paese		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
		Codice ISO del paese		I.2a. Riferimento locale			
				I.3. Autorità centrale competente			
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario	Nome Indirizzo Paese		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	Nome Indirizzo Paese		
		Codice ISO del paese			N. di registrazione Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice		
	I.11. Luogo di spedizione	Nome Indirizzo Paese		I.12. Luogo di destinazione	Nome Indirizzo Paese		
		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese			N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
I.13. Luogo di carico				I.14. Data e ora della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento		I.16. Trasportatore	Nome Indirizzo Paese			
				N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese			
			I.17. Documenti di accompagnamento	Tipo Paese Riferimento del documento commerciale			
				Codice Codice ISO del paese			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro						
I.21. Per il transito attraverso un paese terzo	Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso		Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero				

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>II.1. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova ⁽¹⁾ di pollame di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. provengono da:</p> <p>(2) [uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]</p> <p>(2) oppure [un incubatoio riconosciuto conformemente all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]</p> <p>II.1.2. (2) [provengono da [uno stabilimento] ⁽²⁾ [un incubatoio] ⁽²⁾ di cui al punto II.1.1 o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e le uova da cova non sono state a contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>(2) oppure [provengono da [uno stabilimento] ⁽²⁾ [un incubatoio] ⁽²⁾ di cui al punto II.1.1 o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>(2) [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾;]</p> <p>(2) [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾;]</p> <p>II.1.3. provengono da gruppi:</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Salmonella Pullorum</i>, <i>S. Gallinarum</i> e <i>S. arizonae</i>;</p> <p>b) in cui non sono stati segnalati casi di micoplasmosi aviariae (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> e <i>M. meleagridis</i>);</p> <p>c) che hanno soggiornato in modo continuativo in uno o più stabilimenti riconosciuti conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dalla schiusa o almeno nei 42 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova, e:</p> <p>(2) [i) in cui non è stata confermata l'infezione da <i>Salmonella Pullorum</i>, <i>S. Gallinarum</i> o <i>S. arizonae</i> negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova;]</p> <p>(2) oppure [i) in cui è stata confermata l'infezione da <i>Salmonella Pullorum</i>, <i>S. Gallinarum</i> e <i>S. arizonae</i> negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova e sono state applicate le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;]</p> <p>(2) [ii) in cui non sono state confermate micoplasmosi aviariae (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> e <i>M. meleagridis</i>) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova;]</p> <p>(2) oppure [ii) in cui sono state confermate micoplasmosi aviariae (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> e <i>M. meleagridis</i>) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova e sono state applicate le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p> <p>d) che, sulla base di:</p> <p>(2) [un'ispezione clinica effettuata nelle ultime 72 ore precedenti il momento della partenza della partita e della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, controllata nelle ultime 72 ore precedenti il momento della partenza della partita, non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;]</p> <p>(2) oppure [visite mensili di ispezione sanitaria, la più recente delle quali è effettuata negli ultimi 31 giorni precedenti la data di partenza della partita, e della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, controllata nelle ultime 72 ore precedenti il momento della partenza della partita, non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;]</p>		

(2) (6) [e] che non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

(2) (6) oppure [e] che sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] (2) [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688] (2)

.....

(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)

il (data) all'età di settimane;]

II.1.4.

(a) sono marcate singolarmente con il numero di riconoscimento dello stabilimento del gruppo di origine;

(b) sono state disinfettate;

(2) (6) [c] non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

(2) (6) oppure [c] sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] (2) [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688] (2)

.....

(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)

il (data);]

II.1.5. saranno trasportate su mezzi di trasporto e in contenitori conformi alle disposizioni, rispettivamente, dell'articolo 4 e dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

(2) (7) [II.1.6. sono destinate a uno Stato membro o a una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e:

a) non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b) provengono da gruppi che:

(2) [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

(2) oppure [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] (2) [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 e la vaccinazione è stata effettuata almeno 30 giorni prima della data di raccolta delle uova da cova] (2)]

.....

(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)

il (data) all'età di settimane.]

II.2. Attestato di sanità pubblica

(8) [II.2.1. Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo (parent) di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo (9)	
			positivo	negativo

(8) [II.2.2. Nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.2.1 non è stata individuata né la *Salmonella* Enteritidis né la *S. Typhimurium*.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

<p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.30: descrizione della partita:</p> <p> "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla voce seguente: 04.07.</p> <p> "Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.</p> <p> "Data di raccolta/di produzione": indicare la data di raccolta delle uova.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) "Uova da cova": le uova, deposte dal pollame, destinate all'incubazione, come definite all'articolo 4, punto 44), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Cancellare se la partita è spedita da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di "indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione" in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso tale status, nel qual caso la partita dovrebbe essere conforme al punto II.1.5.</p> <p>(7) Questa garanzia è richiesta per le partite spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di "indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione" in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso tale status. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p> <p>(8) Questa garanzia si applica soltanto alle uova da cova appartenenti alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.</p> <p>(9) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo (parent), indicare come positivo: <i>Salmonella</i> Hadar, <i>S. Virchow</i> e <i>S. Infantis</i>.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <table border="0"> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 16

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PULCINI DI UN GIORNO (MODELLO "POU-INTRA-DOC")

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC I.2a. Riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	CODICE QR
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo	
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro		
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-DOC

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità animale		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno ⁽¹⁾ di cui alla parte I:		
	II.1.1.	[sono nati in un incubatoio riconosciuto conformemente all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e provengono da detto incubatoio;]	
	II.1.2.	⁽²⁾ [provengono da un incubatoio di cui al punto II.1.1 o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e i pulcini di un giorno non sono stati a contatto con pollame di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]	
		⁽²⁾ oppure [provengono da un incubatoio di cui al punto II.1.1 o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:	
		⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾];]	
		⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾];]	
	II.1.3.	per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, provengono da un incubatoio in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;	
	⁽²⁾ II.1.4.	sono nati da uova provenienti da gruppi:	
		a)	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Salmonella Pullorum</i> , <i>S. Gallinarum</i> e <i>S. arizonae</i> ;
	b)	in cui non sono stati segnalati casi di micoplasmosi aviariae (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> e <i>M. meleagridis</i>);	
	c)	che hanno soggiornato in modo continuativo in uno o più stabilimenti riconosciuti conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dalla data della schiusa o almeno nei 42 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno, e:	
	⁽²⁾ [i)	in cui non è stata confermata l'infezione da <i>Salmonella Pullorum</i> , <i>S. Gallinarum</i> o <i>S. arizonae</i> negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova;]	
	⁽²⁾ oppure [i)	in cui è stata confermata l'infezione da <i>Salmonella Pullorum</i> , <i>S. Gallinarum</i> e <i>S. arizonae</i> negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova e sono state applicate le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;]	
	⁽²⁾ [ii)	in cui non sono state confermate micoplasmosi aviariae (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> e <i>M. meleagridis</i>) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova;]	
	⁽²⁾ oppure [ii)	in cui sono state confermate micoplasmosi aviariae (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> e <i>M. meleagridis</i>) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova e sono state applicate le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]	
	d)	che, in base alla documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, controllata nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita, non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;	
	⁽²⁾ ⁽⁶⁾ [e)	che non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]	
	⁽²⁾ ⁽⁶⁾ oppure [e)	che sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] ⁽²⁾ [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688] ⁽²⁾	

..... (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)
 il (data) all'età di settimane;]

(2)(7) *oppure* [II.1.4. sono nati da uova entrate nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona conformemente alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]

II.1.5. a) non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né danno motivo di sospettare la presenza di tali malattie;

(2)(6) [b) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

(2)(6) *oppure* [b) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] ⁽²⁾ [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688] ⁽²⁾

.....
 (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)
 il (data) all'età di giorni;]

II.1.6. saranno trasportati su mezzi di trasporto e in contenitori conformi alle disposizioni, rispettivamente, dell'articolo 4 e dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

(8) [II.1.7. sono destinati a uno Stato membro o a una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e:

a) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b) provengono da uova da cova che:

i) non sono vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

ii) provengono da gruppi che:

(2) [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

(2) *oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] ⁽²⁾ [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 e la vaccinazione è stata effettuata almeno 30 giorni prima della data di raccolta delle uova da cova] ⁽²⁾

..... (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino) il (data) all'età di settimane;]

c) provengono da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che le uova da cova siano incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova da cova che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera b).]

II.2. Attestato di sanità pubblica

(9) [II.2.1. Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo (parent) di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹⁰⁾	
			positivo	negativo

Le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate ai pulcini di un giorno.
 Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella:

(2) [ai pulcini di un giorno non sono stati somministrati antimicrobici (compresa l'iniezione in ovo).]

(2)(11) *oppure* [ai pulcini di un giorno sono stati somministrati i seguenti antimicrobici (compresa l'iniezione in ovo):]

(9) [II.2.2. se si tratta di pulcini di un giorno destinati alla riproduzione, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.2.1 non è stata individuata né la *Salmonella* Enteritidis né la *S. Typhimurium*.]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-DOC

- (12) [II.2.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno destinati a essere introdotti in gruppi di pollame riproduttore o in gruppi di pollame da reddito provengono da gruppi che sono risultati negativi alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato sanitario/ufficiale può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.30: descrizione della partita:
 "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle voci seguenti: 01.05 o 01.06.39.
 "Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.
 "Età": indicare il numero di giorni intercorsi tra la data della schiusa dei pulcini di un giorno e la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale.

Parte II

- (1) "Pulcini di un giorno": il pollame di meno di 72 ore, come definito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/688.
- (2) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (3) Indicare il nome della malattia o delle malattie.
- (4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.
- (5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (6) Cancellare se la partita è spedita da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di "indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione" in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso tale status, nel qual caso la partita dovrebbe essere conforme al punto II.1.7.
- (7) Poiché i pulcini di un giorno di cui al presente certificato sanitario/ufficiale sono nati da uova entrate nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona, nello Stato membro di destinazione devono essere rispettate le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione di tali animali nello stabilimento di destinazione, di cui agli articoli 112, 113 e 114 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (8) Questa garanzia è richiesta per le partite spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di "indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione" in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso tale status. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-DOC

<p>(9)</p> <p>(10)</p> <p>(11)</p> <p>(12)</p>	<p>Questa garanzia si applica soltanto ai pulcini di un giorno appartenenti alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.</p> <p>Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - gruppi di pollame riproduttore: <i>Salmonella</i> Hadar, <i>S. Virchow</i> e <i>S. Infantis</i>; - - gruppi di pollame da reddito: <i>Salmonella</i> Enteritidis e <i>S. Typhimurium</i>. <p>Cancellare se non pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.</p> <p>Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.</p>								
<p>Veterinario ufficiale</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%; border: none;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Nome dell'unità di controllo locale</td> <td style="border: none;">Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Data</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Timbro</td> <td style="border: none;">Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 17

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI POLLAME RIPRODUTTORE E DI POLLAME DA REDDITO (MODELLO "POU-INTRA-X")

UNIONE EUROPEA		INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR	
		I.2a. Riferimento locale		
		I.3. Autorità centrale competente		
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese		
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese			
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso		Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-X

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>II.1. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che [il pollame riproduttore ⁽¹⁾ ⁽²⁾ [il pollame da reddito ⁽³⁾ ⁽²⁾ di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. ha soggiornato in modo continuativo in uno o più stabilimenti riconosciuti conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ [dalla data della schiusa o almeno nei 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;] ⁽²⁾ ⁽⁵⁾ oppure [dalla data della schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la data di partenza della partita, periodo durante il quale non è stato a contatto con volatili di stato sanitario inferiore;]</p> <p>II.1.2. ⁽²⁾ [proviene da uno stabilimento o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e [il pollame riproduttore] ⁽²⁾ [il pollame da reddito] ⁽²⁾ non è stato a contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;] ⁽²⁾ oppure [proviene da uno stabilimento o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite per ⁽⁶⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: ⁽²⁾ [è conforme alle prescrizioni di cui ⁽⁷⁾;] ⁽²⁾ [e, in particolare, è ⁽⁸⁾;]</p> <p>II.1.3. proviene da uno stabilimento in cui: ⁽²⁾ [a) non è stata confermata l'infezione da <i>Salmonella Pullorum</i>, <i>S. Gallinarum</i> o <i>S. arizonae</i> negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;] ⁽²⁾ oppure [a) è stata confermata l'infezione da <i>Salmonella Pullorum</i>, <i>S. Gallinarum</i> e <i>S. arizonae</i> negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita e sono state applicate le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;] ⁽²⁾ [b) non sono state confermate micoplasmosi aviarie (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> e <i>M. meleagridis</i>) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;] ⁽²⁾ oppure [b) sono state confermate micoplasmosi aviarie (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> e <i>M. meleagridis</i>) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita e sono state applicate le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p> <p>II.1.4. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, proviene da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;</p> <p>II.1.5. proviene da un gruppo in cui: a) non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Salmonella Pullorum</i>, <i>S. Gallinarum</i> e <i>S. arizonae</i>; b) non sono stati segnalati casi di micoplasmosi aviarie (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> e <i>M. meleagridis</i>); c) non è stato rilevato alcun caso confermato di influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 21 giorni precedenti la data di partenza della partita, conformemente alla sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione;</p>		

II.1.6.

^{(2) (9)} [a] non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

^{(2) (9)} oppure [a] è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] ⁽²⁾ [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688] ⁽²⁾

..... (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)

il (data) all'età di settimane;]

^{(2) (10)} oppure [a] è destinato a uno Stato membro o a una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e:

i) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

ii) è stato tenuto in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita, sotto la supervisione di un veterinario ufficiale nello stabilimento di origine o in uno stabilimento riconosciuto di quarantena in cui:

- nessun capo di pollame è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la data di partenza della partita;
- non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;
- non è stata effettuata alcuna vaccinazione;

iii) è risultato negativo alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati negli ultimi 14 giorni precedenti la data di partenza della partita, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]

⁽¹¹⁾ [b] consiste di anatre o di oche e durante la settimana che precede il carico per la partenza della partita è risultato negativo a un esame virologico per la ricerca dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, conformemente all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

II.1.7. è stato sottoposto, insieme al suo gruppo di origine, ad ispezione clinica nelle ultime 48 ore precedenti il carico per la partenza della partita nell'Unione, senza presentare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che potessero far sospettare tali malattie;

II.1.8. sarà trasportato su mezzi di trasporto e in contenitori conformi alle disposizioni, rispettivamente, dell'articolo 4 e dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

⁽¹²⁾ II.1.9. dalla data di partenza dagli stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, non è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:

⁽²⁾ [proviene dagli stabilimenti di origine.]]

⁽²⁾ oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

⁽²⁾ oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

II.2. Attestato di sanità pubblica

⁽¹³⁾ II.2.1. Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e tale gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹⁴⁾	
			positivo	negativo

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-X

	<p>Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, nei 21 giorni precedenti la data di partenza della partita:</p> <p>(2) [al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici.]</p> <p>(2)(15) <i>oppure</i> [al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici:]]</p> <p>(13) [II.2.2. se si tratta di pollame riproduttore, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.2.1 non è stata individuata né la <i>Salmonella</i> Enteritidis né la <i>S. Typhimurium</i>.]</p> <p>(16) [II.2.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia:</p> <p>(2) [il pollame riproduttore è risultato negativo alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE della Commissione.]]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato sanitario/ufficiale può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.17: nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario/ufficiale per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario/ufficiale per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Casella I.30: descrizione della partita: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle voci seguenti: 01.05 o 01.06.39. "Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) "Pollame riproduttore": il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova, come definito all'articolo 3, punto 20), del regolamento delegato (UE) 2020/688.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) "Pollame da reddito": il pollame di 72 ore o più, allevato per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti o per il ripopolamento di selvaggina da penna, come definito all'articolo 3, punto 21), del regolamento delegato (UE) 2020/688.</p> <p>(4) Applicabile al pollame riproduttore e al pollame da reddito per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti.</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-X

<p>(5) Applicabile al pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna.</p> <p>(6) Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>(7) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(8) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>(9) Cancellare se la partita è spedita da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di "indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione" in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso tale status.</p> <p>(10) Questa garanzia è richiesta per le partite spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di "indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione" in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso tale status. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p> <p>(11) Applicabile alle anatre e alle oche. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p> <p>(12) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. L'animale della partita che è stato sottoposto al maggior numero di operazioni di raccolta determina il numero di operazioni di raccolta consentite rimanenti per la presente partita. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p> <p>(13) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.</p> <p>(14) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - gruppi di pollame riproduttore: <i>Salmonella</i> Hadar, <i>S. Virchow</i> e <i>S. Infantis</i>; - - gruppi di pollame da reddito: <i>Salmonella</i> Enteritidis e <i>S. Typhimurium</i>. <p>(15) Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.</p> <p>(16) Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 18

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI MENO DI 20
CAPI DI POLLAME DIVERSI DAI RATITI O MENO DI 20 UOVA DA COVA DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI
(MODELLO "POU-INTRA-LT20")**

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC I.2a. Riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	CODICE QR
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	N. di registrazione/di autorizzazione
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo		
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro		
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-LT20

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità animale		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1.1.	[il pollame diverso dai ratiti] ⁽¹⁾ [le uova da cova di pollame diverso dai ratiti] ⁽¹⁾ di cui alla parte I:	
	(1)	[proviene/provengono da uno stabilimento [registrato] ⁽¹⁾ [riconosciuto] ⁽¹⁾ o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e [il pollame diverso dai ratiti] ⁽¹⁾ [le uova da cova di pollame diverso dai ratiti] ⁽¹⁾ non è/sono stato/state a contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]	
	(1)	<i>oppure</i> [proviene/provengono da uno stabilimento [registrato] ⁽¹⁾ [riconosciuto] ⁽¹⁾ o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite per ⁽²⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:	
	(1)	[è/sono conforme/conformi alle prescrizioni di cui ⁽³⁾ ;]	
	(1)	[e, in particolare, è/sono ⁽⁴⁾ ;]	
	II.1.2.	per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, [il pollame diverso dai ratiti] ⁽¹⁾ [le uova da cova di pollame diverso dai ratiti] ⁽¹⁾ di cui alla parte I proviene/provengono da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;	
	II.1.3.	[il pollame diverso dai ratiti] ⁽¹⁾ [le uova da cova di pollame diverso dai ratiti] ⁽¹⁾ di cui alla parte I proviene/provengono da un gruppo che ha soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla data della schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti:	
	(1) (5) (6) (7)	[la data di partenza della partita;]	
(1) (8)	<i>oppure</i> [la data di raccolta delle uova;]		
(1)	[II.1.4. [il pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I] ^{(5) (6)} nei 21 giorni precedenti la data di carico per la partenza della partita è risultato negativo a prove sierologiche e/o batteriologiche ⁽⁹⁾ per la ricerca di:		
(1)	[<i>Salmonella Pullorum</i> , <i>S. Gallinarum</i> e <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (in caso di <i>Gallus gallus</i>);]		
(1)	<i>oppure</i> [<i>Salmonella arizonae</i> [sierogruppo O:18(k)], <i>S. Pullorum</i> e <i>S. Gallinarum</i> , nonché <i>Mycoplasma meleagridis</i> e <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (in caso di <i>Meleagris gallopavo</i>);]		
(1)	<i>oppure</i> [<i>Salmonella Pullorum</i> e <i>S. Gallinarum</i> (in caso di <i>Numida meleagris</i> , <i>Coturnix coturnix</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Perdix perdix</i> e <i>Anas spp.</i>);]		
(1)	<i>oppure</i> [II.1.4. [i pulcini di un giorno diversi dai ratiti] ⁽¹⁾ [le uova da cova di pollame diverso dai ratiti] ⁽¹⁾ di cui alla parte I provengono da un gruppo che nei 21 giorni precedenti la data di carico per la partenza della partita è risultato negativo a prove sierologiche e/o batteriologiche ⁽⁶⁾ per la ricerca di:		
(1)	[<i>Salmonella Pullorum</i> , <i>S. Gallinarum</i> e <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (in caso di <i>Gallus gallus</i>);]		
(1)	<i>oppure</i> [<i>Salmonella arizonae</i> [sierogruppo O:18(k)], <i>S. Pullorum</i> e <i>S. Gallinarum</i> , nonché <i>Mycoplasma meleagridis</i> e <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (in caso di <i>Meleagris gallopavo</i>);]		
(1)	<i>oppure</i> [<i>Salmonella Pullorum</i> e <i>S. Gallinarum</i> (in caso di <i>Numida meleagris</i> , <i>Coturnix coturnix</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Perdix perdix</i> e <i>Anas spp.</i>);]		
(1) (5) (6) (7)	[II.1.5. il pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I:		
	II.1.5.1.	non è stato a contatto con pollame recentemente introdotto né con volatili di stato sanitario inferiore negli ultimi 21 giorni precedenti la data di partenza della partita;	
	II.1.5.2.	proviene da un gruppo in cui non è stato rilevato alcun caso confermato di influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 21 giorni precedenti la data di partenza della partita, conformemente alla sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione;	

	<p>II.1.5.3.</p> <p>^{(1) (10)} [a]</p> <p>^{(1) (10)} <i>oppure</i></p> <p>^{(1) (11)} <i>oppure</i></p> <p>^{(1) (5)}</p> <p>^{(1) (6)} <i>oppure</i></p> <p>⁽¹⁾</p> <p>^{(1) (7)} <i>oppure</i></p> <p>⁽¹⁾</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i></p>	<p>non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p>[a] è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] ⁽¹⁾ [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione] ⁽¹⁾</p> <p>.....</p> <p>(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)</p> <p>il (data) all'età di settimane;]</p> <p>[a] è destinato a uno Stato membro o a una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e:</p> <p>[i] non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p>ii) è stato tenuto in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita, sotto la supervisione di un veterinario ufficiale nello stabilimento di origine o in uno stabilimento riconosciuto di quarantena in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun capo di pollame è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la data di partenza della partita; - non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo; - non è stata effettuata alcuna vaccinazione; <p>iii) è risultato negativo alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati negli ultimi 14 giorni precedenti la data di partenza della partita, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]</p> <p>[proviene da un gruppo che:</p> <p>[non è vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle ed è risultato negativo, negli ultimi 14 giorni precedenti la data di partenza della partita, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle effettuate su campioni di sangue con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]]</p> <p>[è vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle ed è risultato negativo, negli ultimi 14 giorni precedenti la data di partenza della partita, a una prova per la ricerca del virus della malattia di Newcastle eseguita con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]]</p> <p>[i] non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p>ii) proviene da uova da cova che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle; - provengono da gruppi che: <p>[non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p>[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] ⁽¹⁾ [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 e la vaccinazione è stata effettuata almeno 30 giorni prima della data di raccolta delle uova da cova] ⁽¹⁾</p>
--	---	--

	<p>..... (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino) il (data) all'età di settimane;]</p> <p>iii) proviene da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che le uova da cova siano incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova da cova che non soddisfano le condizioni di cui al punto ii);]</p> <p>(12) [b) consiste di anatre o di oche e durante la settimana che precede la data di partenza della partita è risultato negativo a un esame virologico per la ricerca dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, conformemente all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p> <p>II.1.5.4. è stato sottoposto, insieme al suo gruppo di origine, ad ispezione clinica nelle 48 ore precedenti il carico per la spedizione della partita nell'Unione, senza presentare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che potessero far sospettare tali malattie;]</p> <p>(4)(17) [II.1.5.5. i pulcini di un giorno diversi dai ratiti di cui alla parte I del presente certificato sanitario/ufficiale sono nati da uova da cova entrate nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona conformemente alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]</p> <p>(1)(8) <i>oppure</i> [II.1.5. le uova da cova di pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I:</p> <p style="padding-left: 20px;">II.1.5.1. provengono da un gruppo che, sulla base di:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) [un'ispezione clinica effettuata nelle ultime 72 ore precedenti il momento della partenza della partita e della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, controllata nelle ultime 72 ore precedenti il momento della partenza della partita, non presenta segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;]</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) <i>oppure</i> [visite mensili di ispezione sanitaria, la più recente delle quali è effettuata negli ultimi 31 giorni precedenti la data di partenza della partita, e della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, controllata nelle ultime 72 ore precedenti il momento della partenza della partita, non presenta segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;]</p> <p>(1)(10) [II.1.5.2. provengono da un gruppo che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p>(1)(10) <i>oppure</i> [II.1.5.2. provengono da un gruppo che è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] (1) [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688] (1) (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino) il (data) all'età di settimane;]</p> <p>(1)(11) <i>oppure</i> [II.1.5.2. sono destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) provengono da un gruppo che:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) [non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]]</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) <i>oppure</i> [è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] (1) [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 e la vaccinazione è stata effettuata almeno 30 giorni prima della data di raccolta delle uova da cova] (1) (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino) il (data) all'età di settimane;]]</p>
--	---

II.1.6. la partita sarà trasportata su mezzi di trasporto e in contenitori conformi alle disposizioni, rispettivamente, dell'articolo 4 e dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

II.2. Attestato di sanità pubblica

II.2.1. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito [al pollame riproduttore diverso dai ratiti] ⁽¹⁾ [al pollame da reddito diverso dai ratiti] ⁽¹⁾ [al pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti] ⁽¹⁾ [ai pulcini di un giorno diversi dai ratiti] ⁽¹⁾ di cui al presente certificato sanitario/ufficiale:

⁽¹³⁾ [II.2.1.1. Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e tale gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹⁴⁾	
			positivo	negativo

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, nei 21 giorni precedenti la data di partenza della partita:

⁽¹⁾ [al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici.]

^{(1) (15)} oppure [al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici:]]

⁽¹³⁾ [II.2.1.2. se si tratta di pollame riproduttore, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.2.1.1 non è stata individuata né la *Salmonella* Enteritidis né la *S. Typhimurium*.]

⁽¹⁶⁾ [II.2.1.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia:

⁽¹⁾ [il pollame riproduttore è risultato negativo alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]]

⁽¹⁾ oppure [le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE della Commissione.]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.30: descrizione della partita:
 "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle voci seguenti: 01.05, 01.06.39, 04.07.
 "Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.

Parte II

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.
⁽²⁾ Indicare il nome della malattia o delle malattie.
⁽³⁾ Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-LT20

<p>(4) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>(5) Applicabile al pollame riproduttore e al pollame da reddito. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p> <p>(6) Applicabile al pollame destinato alla macellazione. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p> <p>(7) Applicabile ai pulcini di un giorno. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p> <p>(8) Applicabile alle uova da cova. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p> <p>(9) Se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione causata da qualsiasi sierotipo di <i>Salmonella</i> o <i>Mycoplasma</i>, è necessario effettuare solo prove batteriologiche. Il metodo di conferma deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo.</p> <p>(10) Cancellare se la partita è spedita da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di "indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione" in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso tale status.</p> <p>(11) Questa garanzia è richiesta per le partite spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di "indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione" in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso tale status. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p> <p>(12) Applicabile alle anatre e alle oche, tranne quelle destinate alla macellazione. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p> <p>(13) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.</p> <p>(14) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gruppi di pollame riproduttore: <i>Salmonella</i> Hadar, <i>S. Virchow</i> e <i>S. Infantis</i>; - gruppi di pollame da reddito: <i>Salmonella</i> Enteritidis e <i>S. Typhimurium</i>. <p>(15) Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.</p> <p>(16) Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.</p> <p>(17) Poiché i pulcini di un giorno di cui al presente certificato sanitario/ufficiale sono nati da uova entrate nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona, nello Stato membro di destinazione devono essere rispettate le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione di tali animali nello stabilimento di destinazione, di cui agli articoli 112, 113 e 114 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello) Qualifica e titolo</p> <p>Nome dell'unità di controllo locale Codice dell'unità di controllo locale</p> <p>Data</p> <p>Timbro Firma</p>
---	---

CAPITOLO 19

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI POLLAME DESTINATO ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "POU-INTRA-Y")

UNIONE EUROPEA		INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR	
		I.2a. Riferimento locale		
		I.3. Autorità centrale competente		
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		N. di registrazione
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		N. di registrazione/di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		N. di registrazione/di autorizzazione
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese			
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero			

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità animale		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame destinato alla macellazione ⁽¹⁾ di cui alla parte I:		
	II.1.1.	ha soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la data di partenza della partita;	
	II.1.2.	⁽²⁾ [proviene da uno stabilimento o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non è stato a contatto con pollame di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]	
		⁽²⁾ oppure [proviene da uno stabilimento o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:	
		⁽²⁾ [è conforme alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾];]	
		⁽²⁾ [e, in particolare, è ⁽⁵⁾];]	
	II.1.3.	per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, proviene da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;	
	II.1.4.	^{(2) (6)} [non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]	
		^{(2) (6)} oppure [è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] ⁽²⁾ [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione] ⁽²⁾ (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino) il (data) all'età di settimane;]	
	^{(2) (7)} oppure [è destinato a uno Stato membro o a una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e proviene da gruppi che:		
	⁽²⁾ [non è vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle ed è risultato negativo, negli ultimi 14 giorni precedenti la data di partenza della partita, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle effettuate su campioni di sangue con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]		
	⁽²⁾ oppure [è vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle ed è risultato negativo, negli ultimi 14 giorni precedenti la data di partenza della partita, a una prova per la ricerca del virus della malattia di Newcastle eseguita con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]		
II.1.5.	è stato sottoposto, insieme al suo gruppo di origine, ad ispezione clinica negli ultimi 5 giorni precedenti la data di partenza della partita, senza presentare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che potessero far sospettare tali malattie;		
II.1.6.	sarà trasportato su mezzi di trasporto e in contenitori conformi alle disposizioni, rispettivamente, dell'articolo 4 e dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688;		
⁽⁸⁾ II.1.7.	dalla data di partenza dagli stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, non è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:		
	⁽²⁾ [proviene dagli stabilimenti di origine.]]		
	⁽²⁾ oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]		
	⁽²⁾ oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-Y

II.2. Attestato di sanità pubblica

⁽⁹⁾ [II.2.1. Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹⁰⁾	
			positivo	negativo

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella:

⁽²⁾ [al pollame da macellazione non sono stati somministrati antimicrobici.]]

⁽²⁾⁽¹¹⁾ *oppure* [al pollame da macellazione sono stati somministrati i seguenti antimicrobici:]]

⁽¹²⁾ [II.2.2. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, il pollame è stato sottoposto, con esito negativo per le salmonelle, a un test microbiologico per campionatura nell'azienda di origine secondo le procedure di cui alla decisione 95/410/CE del Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato sanitario/ufficiale può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.17: nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario/ufficiale per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario/ufficiale per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Casella I.30: descrizione della partita:
"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle voci seguenti: 01.05 o 01.06.39.

Parte II

⁽¹⁾ "Pollame destinato alla macellazione": il pollame che deve essere trasportato a un macello, direttamente o dopo essere stato oggetto di un'operazione di raccolta, come definito all'articolo 3, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/688.

⁽²⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽³⁾ Indicare il nome della malattia o delle malattie.

⁽⁴⁾ Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-Y

	<p>(5)</p> <p>(63)</p> <p>(7)</p> <p>(8)</p> <p>(9)</p> <p>(10)</p> <p>(11)</p> <p>(12)</p>	<p>Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Cancellare se la partita è spedita da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di "indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione" in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso tale status.</p> <p>Questa garanzia è richiesta per le partite spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di "indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione" in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso tale status. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p> <p>Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. L'animale della partita che è stato sottoposto al maggior numero di operazioni di raccolta determina il numero di operazioni di raccolta consentite rimanenti per la presente partita. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p> <p>Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.</p> <p>Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo: <i>Salmonella</i> Enteritidis e <i>S. Typhimurium</i>.</p> <p>Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.</p> <p>Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.</p>								
		<p>Veterinario ufficiale</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>	Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo									
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale									
Data										
Timbro	Firma									

CAPITOLO 20

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI UOVA ESENTI DA ORGANISMI PATOGENI SPECIFICI (MODELLO "POU-INTRA-SPF")

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome Indirizzo Paese		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
		Codice ISO del paese		I.2a. Riferimento locale			
				I.3. Autorità centrale competente			
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario	Nome Indirizzo Paese		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione		
		Codice ISO del paese		Indirizzo	Codice ISO del paese		
		Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.10. Regione di destinazione	Codice		
	I.8. Regione di origine	Codice		I.11. Luogo di spedizione	I.12. Luogo di destinazione		
		Nome		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		
	Indirizzo		Indirizzo				
	Paese		Paese	Codice ISO del paese			
	Codice ISO del paese						
I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza				
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale		I.16. Trasportatore	N. di registrazione/di autorizzazione			
Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro		Indirizzo	Codice ISO del paese			
Documento			Paese				
			I.17. Documenti di accompagnamento	Codice			
			Tipo	Codice ISO del paese			
			Paese	Codice ISO del paese			
			Riferimento del documento commerciale				
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione		<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale		
	<input type="checkbox"/> Equino registrato		<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere		
	<input type="checkbox"/> Rilascio in natura		<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale		
	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione		<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile		
	<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano		<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro		
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo						
	Paese terzo		Codice ISO del paese				
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero				
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero				

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-SPF

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC		
Parte II: certificazione	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova esenti da organismi patogeni specifici ⁽¹⁾ di cui alla parte I:</p> <p>II.1. sono state spedite da uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;</p> <p>II.2. ⁽²⁾ [provengono da uno stabilimento o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono state a contatto con pollame o uova di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [provengono da uno stabilimento o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾];]</p> <p>⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾];]</p> <p>II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, provengono da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;</p> <p>II.4. provengono da gruppi esenti da organismi patogeni specifici secondo quanto descritto nella Farmacopea europea e tutte le prove e tutti gli esami clinici richiesti per ottenere questo status specifico hanno dato risultati favorevoli;</p> <p>II.5. sono marcate singolarmente con il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;</p> <p>II.6. saranno trasportate su mezzi di trasporto e in contenitori conformi alle disposizioni, rispettivamente, dell'articolo 4 e dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione.</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.30: descrizione della partita:</p> <p> "Data di raccolta/di produzione": indicare la data di raccolta delle uova.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) "Uova esenti da organismi patogeni specifici": le uova da cova ottenute da "allevamenti di polli esenti da patogeni specificati", secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici, come definite all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/688.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>				
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Nome dell'unità di controllo locale</p> <p>Data</p> <p>Timbro</p>		<p>Qualifica e titolo</p> <p>Codice dell'unità di controllo locale</p> <p>Firma</p>		

CAPITOLO 21

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI VOLATILI IN CATTIVITÀ (MODELLO "CAPTIVE-BIRDS-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome Indirizzo Paese		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
		Codice ISO del paese		I.2a. Riferimento locale			
				I.3. Autorità centrale competente			
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario	Nome Indirizzo Paese		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione		
		Codice ISO del paese		Indirizzo Paese	Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice		
	I.11. Luogo di spedizione	Nome Indirizzo Paese		I.12. Luogo di destinazione	N. di registrazione/di riconoscimento		
		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese		
I.13. Luogo di carico				I.14. Data e ora della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento		I.16. Trasportatore	N. di registrazione/di autorizzazione			
			Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese			
			I.17. Documenti di accompagnamento	Codice			
			Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice ISO del paese			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro						
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo						
	Paese terzo		Codice ISO del paese				
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero				
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero				

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p>		
<p>II.1.1. i volatili in cattività di cui alla parte I:</p>		
<p>II.1.1.1.</p>	<p>hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p>	
<p>II.1.1.2.</p>	<p>⁽¹⁾ [provengono da uno stabilimento [registrato] ⁽¹⁾ [confinato] ⁽¹⁾ o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con volatili di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p>	
<p></p>	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [provengono da uno stabilimento [registrato] ⁽¹⁾ [confinato] ⁽¹⁾ o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite per ⁽²⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p>	
<p></p>	<p>⁽¹⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽³⁾];]</p>	
<p></p>	<p>⁽¹⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁴⁾];]</p>	
<p>II.1.1.3.</p>	<p>per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, provengono da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;</p>	
<p>II.1.1.4.</p>	<p>^{(1) (5)} [a] non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p>	
<p>^{(1) (5) (6)} <i>oppure</i></p>	<p>[a] sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] ⁽¹⁾ [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione] ⁽¹⁾</p> <p>.....</p> <p>(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)</p> <p>il (data) all'età di settimane;]</p>	
<p>^{(1) (7)} <i>oppure</i> [a]</p>	<p>sono galliformi destinati a uno Stato membro o a una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e:</p>	
<p></p>	<p>i) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;</p>	
<p></p>	<p>ii) sono stati tenuti in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita, sotto la supervisione di un veterinario ufficiale nello stabilimento di origine o in uno stabilimento riconosciuto di quarantena in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun volatile è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 21 giorni precedenti la data di partenza della partita; - non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo; - non sono state effettuate vaccinazioni; 	
<p></p>	<p>iii) sono risultati negativi alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati negli ultimi 14 giorni precedenti la data di partenza della partita, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]</p>	
<p>⁽⁸⁾ [b]</p>	<p>sono psittacidi e:</p>	
<p></p>	<p>i) sono stati identificati individualmente conformemente all'articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;</p>	
<p></p>	<p>(ii) provengono da uno stabilimento in cui:</p>	

Parte II: certificazione*

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS-INTRA

	<p>(1) [la clamidiosi aviare non è stata confermata almeno nei sei mesi precedenti la data di partenza della partita;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [la clamidiosi aviare è stata confermata negli ultimi sei mesi precedenti la data di partenza della partita, ma non negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono state applicate le misure di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p> <p>iii)</p> <p>(1) [non sono stati a contatto con volatili in cattività provenienti da stabilimenti in cui negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita è stata diagnosticata la clamidiosi aviare;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono stati a contatto con volatili in cattività provenienti da stabilimenti in cui negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza è stata diagnosticata la clamidiosi aviare e sono risultati negativi a prove di laboratorio per la ricerca della clamidiosi aviare effettuate almeno 14 giorni dopo la data del contatto;]</p> <p>II.1.1.5. sono stati sottoposti, insieme al loro gruppo di origine, ad ispezione clinica nelle ultime 48 ore precedenti il momento della partenza della partita, senza presentare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che potessero far sospettare tali malattie;</p> <p>II.1.1.6. saranno trasportati su mezzi di trasporto e in contenitori conformi alle disposizioni, rispettivamente, dell'articolo 4 e dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>(9) [II.1.1.7. sono entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona e sono stati sottoposti a quarantena nello stabilimento riconosciuto di quarantena di destinazione nell'Unione conformemente alle disposizioni di cui alla parte II, titolo 3, capo 2, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione.]</p> <p>(1) [II.1.1.8. sono stati detenuti in modo continuativo negli stabilimenti di cui alla casella I.11, sono destinati a partecipare all'esposizione di cui alla casella I.12 e sono stati detenuti temporaneamente in uno stabilimento di cui alla casella I.13 alle condizioni stabilite all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.1.2. ogni volatile o lotto di volatili della partita normalmente detenuto in ciascuno stabilimento di cui alla casella I.11 è stato accompagnato da una dichiarazione dell'operatore dello stabilimento attestante il periodo di permanenza dei volatili di cui al punto II.1.1.1 e lo stato sanitario del gruppo di origine di cui al punto II.1.1.5 conformemente all'articolo 91, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2020/688.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato sanitario può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.30: descrizione della partita:</p> <p>"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle voci seguenti: 01.36.31, 01.06.32 o 01.06.39.</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS-INTRA

<p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>(3) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(4) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>(5) Cancellare nel caso di partite di volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di "indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione" in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso tale status.</p> <p>(6) Questa garanzia è richiesta per le partite di piccioni.</p> <p>(7) Questa garanzia è richiesta per le partite di volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di "indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione" in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso tale status. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p> <p>(8) Questa garanzia è richiesta solo per le partite di psittacidi. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p> <p>(9) Questa garanzia è richiesta per le partite di volatili in cattività entrate nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <table> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 21 bis

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI VOLATILI IN CATTIVITÀ SPOSTATI DA UN'ESPOSIZIONE (MODELLO "CAPTIVE-BIRDS-EXHIBITION-INTRA")

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC I.2a. Riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	CODICE QR
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese N. di registrazione Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo		
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro		
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS-EXHIBITION- INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
II.1.1. i volatili in cattività di cui alla parte I:		
II.1.1.1.	sono arrivati all'esposizione di cui alla casella I.11 accompagnati dal certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di volatili in cattività n. (riferimento IMSOC del certificato iniziale);	
II.1.1.2.	sono rimasti in modo continuativo all'esposizione di cui alla casella I.11 e non sono stati a contatto con volatili di stato sanitario inferiore; e, in particolare, sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;	
II.1.1.3.	sono destinati a essere spostati nello Stato membro di destinazione entro il periodo di validità del certificato sanitario iniziale di cui al punto II.1.1.1;	
II.1.1.4.	saranno trasportati su mezzi di trasporto e in contenitori conformi alle disposizioni, rispettivamente, dell'articolo 4 e dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688;	
II.1.1.5.	devono essere spostati in un altro Stato membro:	
(1)	[dall'esposizione di cui alla casella I.11 o da una zona che non sono soggette a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e i volatili in cattività di cui alla parte I non sono stati a contatto con volatili di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]	
(1) <i>oppure</i>	[dall'esposizione di cui alla casella I.11 o da una zona che sono soggette a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite per (2), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:	
(1)	[sono conformi alle prescrizioni di cui (3);]	
(1)	[e, in particolare, sono (4);]	
(1) (5)	[II.1.2. tutti i volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi presentati all'esposizione di cui alla casella I.11. (compresi quelli di cui al presente certificato sanitario) sono conformi all'articolo 62, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688.]	
Note		
Il presente certificato sanitario è valido fino al: (data di fine validità del certificato sanitario di cui al punto II.1.1.1).		
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.		
Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.		
Parte I		
Casella I.30:	descrizione della partita: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle voci seguenti: 01.36.31, 01.06.32 o 01.06.39.	

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS-EXHIBITION- INTRA

<p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>(3) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(4) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>(5) Questa garanzia si applica solo alle partite di volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi spedite a uno Stato membro o a una sua zona cui è stato concesso lo status di "indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione".</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello) Qualifica e titolo</p> <p>Nome dell'unità di controllo locale Codice dell'unità di controllo locale</p> <p>Data</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 22

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI UOVA DA COVA DI VOLATILI IN CATTIVITÀ (MODELLO "HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome Indirizzo Paese		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
		Codice ISO del paese		I.2a. Riferimento locale			
				I.3. Autorità centrale competente			
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario	Nome Indirizzo Paese		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione		
		Codice ISO del paese		Indirizzo Paese	Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice		
	I.11. Luogo di spedizione	Nome Indirizzo Paese		I.12. Luogo di destinazione	N. di registrazione/di riconoscimento		
		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese		
I.13. Luogo di carico				I.14. Data e ora della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento		I.16. Trasportatore	N. di registrazione/di autorizzazione			
			Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese			
			I.17. Documenti di accompagnamento	Codice			
			Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice ISO del paese			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro						
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo						
	Paese terzo		Codice ISO del paese				
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero				
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero				

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato HE-CAPTIVE-BIRDS-INTR

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC	
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova ⁽¹⁾ di volatili in cattività di cui alla parte I:			
	[II.1.1.	provengono da:		
	⁽²⁾	[uno stabilimento [registrato] ⁽²⁾ [confinato] ⁽²⁾ o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono state a contatto con altri volatili o altre uova da cova di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]		
	⁽²⁾	<i>oppure</i> [uno stabilimento [registrato] ⁽²⁾ [confinato] ⁽²⁾ o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie avicole istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:		
	⁽²⁾	[sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾ ;]		
	⁽²⁾	[e, in particolare, sono ⁽⁵⁾ ;]		
	⁽²⁾ (6)	[II.1.2.		
	⁽²⁾	[a]	non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]	
	⁽²⁾	<i>oppure</i> [a]	sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] ⁽²⁾ [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione] ⁽²⁾	
		 (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino) il (data);]	
⁽²⁾	[b]	provengono da gruppi che non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]		
⁽²⁾	<i>oppure</i> [b]	provengono da gruppi che sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] ⁽²⁾ [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688] ⁽²⁾		
	 (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino) il (data) all'età di settimane;]		
⁽²⁾ (7)	<i>oppure</i> [II.1.3.	sono di volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi destinati a uno Stato membro o a una sua zona cui è stato concesso lo status di "indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione", e:		
	a)	non sono vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;		
	b)	provengono da gruppi che:		
⁽²⁾		[non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]		
⁽²⁾	<i>oppure</i>	[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] ⁽²⁾ [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 e la vaccinazione è stata effettuata almeno 30 giorni prima della data di raccolta delle uova da cova] ⁽²⁾		
	 (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino) il (data) all'età di settimane;]		
	II.1.4.	provengono da gruppi detenuti in uno stabilimento [registrato] ⁽²⁾ [confinato] ⁽²⁾ , che sono stati sottoposti ad ispezione clinica nelle ultime 48 ore precedenti il momento della partenza della partita, senza presentare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che potessero far sospettare tali malattie;		
	II.1.5.	saranno trasportate su mezzi di trasporto e in contenitori conformi alle disposizioni, rispettivamente, dell'articolo 4 e dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688.		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA

<p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.30: descrizione della partita:</p> <p> "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle voci seguenti: 04.07.</p> <p> "Data di raccolta/di produzione": indicare la data di raccolta delle uova.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) "Uova da cova di volatili in cattività": le uova, deposte dai volatili in cattività, destinate all'incubazione, come definite all'articolo 4, punto 44), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Cancellare se la partita è spedita da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di "indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione" in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso tale status.</p> <p>(7) Questa garanzia è richiesta per le partite di uova da cova di volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di "indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione" in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso tale status. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <table border="0"> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 23

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI SPERMA DI BOVINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "BOV-SEM-A-INTRA")

UNIONE EUROPEA		INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR	
		I.2a. Riferimento locale		
		I.3. Autorità centrale competente		
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di autorizzazione	
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese		
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per				
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere	
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile	
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro	
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso		Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-SEM-A-INTRA

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:			
II.1. lo sperma di bovini cui alla parte I:			
II.1.1. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma ⁽¹⁾ che è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;			
II.1.2. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma ⁽¹⁾ che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;			
(2)	[II.1.3.	è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente sperma in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e lo sperma non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]	
(2) <i>oppure</i>	[II.1.3.	è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:	
(2)	[è conforme alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾];]		
(2)	[e, in particolare, è ⁽⁵⁾];]		
II.2. lo sperma di cui alla parte I è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che:			
II.2.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;			
II.2.2. provenivano, prima della data di inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell'autorità competente in un paese terzo o territorio o in una loro zona:			
II.2.2.1. situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento per almeno 30 giorni e in cui l'afta epizootica non è stata segnalata per almeno tre mesi, e:			
(2)	[gli animali donatori non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;]		
(2) <i>oppure</i>	[gli animali donatori sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma ma non negli ultimi 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma, e il 5 % (con un minimo di cinque paillette) di ciascun quantitativo di sperma raccolto dall'animale donatore in qualunque momento è sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per l'afta epizootica;]		
II.2.2.2. indenni da infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) e gli animali donatori, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;			
II.2.2.3. indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> e gli animali donatori, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;			
(2)	[II.2.2.4.	indenni da leucosi bovina enzootica e gli animali donatori, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;]	
(2) <i>oppure</i>	[II.2.2.4.	non indenni da leucosi bovina enzootica e gli animali donatori hanno un'età inferiore a due anni e sono nati da madri che, successivamente all'allontanamento dell'animale, sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica;]	

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-SEM-A-INTRA

	(²) oppure [II.2.2.4. non indenni da leucosi bovina enzootica e gli animali donatori hanno raggiunto l'età di due anni e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica;]
	(²) [II.2.2.5. indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e gli animali donatori, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;]
	(²) oppure [II.2.2.5. non indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e gli animali donatori sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica (virus intero) effettuata su un campione di sangue;]
	II.2.2.6. in cui la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata negli ultimi 30 giorni, e:
	(²) [negli stabilimenti la surra non è stata segnalata negli ultimi due anni;]
	(²) oppure [negli stabilimenti la surra è stata segnalata negli ultimi due anni e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]
II.2.3.	non presentavano sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili alla data della loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma e alla data della raccolta dello sperma;
II.2.4.	sono identificati individualmente come previsto all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;
II.2.5.	almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta:
	II.2.5.1. sono stati detenuti in stabilimenti situati in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa o di una malattia emergente pertinente per i bovini;
	II.2.5.2. sono stati detenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> , infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), rabbia, carbonchio ematico, surra (<i>Trypanosoma evansi</i>), leucosi bovina enzootica, rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, diarrea virale bovina, infezione da virus della malattia emorragica epizootica, infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), campilobatteriosi genitale bovina e tricomoniiasi;
	II.2.5.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni dei movimenti in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.2.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.2.5.2;
	II.2.5.4. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;
II.2.6.	sono stati sottoposti a quarantena per almeno 28 giorni in un impianto di quarantena in cui erano presenti solo altri artiodattili di stato sanitario almeno equivalente che, alla data di ammissione degli animali donatori nel centro di raccolta dello sperma, rispettava le seguenti condizioni:
	II.2.6.1. era situato in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite per malattie di cui al punto II.2.5.1, o era soggetto a deroga come indicato al punto II.1.3, se del caso;
	II.2.6.2. per almeno 30 giorni non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.2.5.2;

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-SEM-A-INTRA

	<p>II.2.6.3. era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale impianto di quarantena per almeno 30 giorni;</p> <p>II.2.6.4. non è stato interessato da focolai di afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di ammissione degli animali donatori nel centro di raccolta dello sperma;</p> <p>II.2.7. sono stati detenuti in un centro di raccolta dello sperma:</p> <p>II.2.7.1. che era situato in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite per malattie di cui al punto II.2.5.1, o era soggetto a deroga come indicato al punto II.1.3, se del caso;</p> <p>II.2.7.2. in cui non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.2.5.2 almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e:</p> <p>(2) (6) [almeno nei 30 giorni successivi alla data della raccolta;]</p> <p>(2) (7) [fino alla data di spedizione della partita di sperma in un altro Stato membro;]</p> <p>II.2.7.3. situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni;</p> <p>II.2.8. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):</p> <p>(2) [II.2.8.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui nei 24 mesi precedenti non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata;]</p> <p>(2) oppure [II.2.8.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]</p> <p>(2) oppure [II.2.8.3. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'autorità competente del luogo di origine della partita di sperma ha ottenuto per iscritto il consenso preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione per quanto riguarda le condizioni per l'istituzione di tale zona stagionalmente indenne e l'accettazione della partita di sperma;]</p> <p>(2) e/o [II.2.8.4. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]</p> <p>(2) e/o [II.2.8.5. sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi ai sierotipi 1-24 del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta dello sperma;]</p> <p>(2) e/o [II.2.8.6. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]</p> <p>II.2.9. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV):</p> <p>(2) [II.2.9.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'EHDV non è stato segnalato per almeno due anni in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento;]</p>
--	---

	<p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [II.2.9.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]</p> <p>⁽²⁾ <i>elo</i> [II.2.9.3. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]</p> <p>⁽²⁾ <i>elo</i> [II.2.9.4. soggiornavano nello Stato membro in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell'EHDV: e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽²⁾ [II.2.9.4.1. una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi all'EHDV effettuata, con esito negativo, almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo di raccolta e tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta finale dello sperma;]]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽²⁾ <i>elo</i> [II.2.9.4.2. una prova di identificazione dell'agente dell'EHDV effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]]</p> <p>II.2.10. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni di sangue prelevati nei 30 giorni precedenti la data di inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, ad eccezione del test per la ricerca degli anticorpi per la diarrea virale bovina di cui al punto II.2.10.5.2, richieste conformemente all'allegato II, parte 1, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686:</p> <p style="padding-left: 20px;">II.2.10.1. per quanto riguarda l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), un'intradermotubercolinizzazione di cui all'allegato I, parte 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p style="padding-left: 20px;">II.2.10.2. per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽²⁾ ⁽⁸⁾ [II.2.10.3. per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p> <p style="padding-left: 20px;">II.2.10.4. per quanto riguarda la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, una prova sierologica (virus intero) effettuata su un campione di sangue se gli animali non provengono da uno stabilimento indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;</p> <p style="padding-left: 20px;">II.2.10.5. per quanto riguarda la diarrea virale bovina:</p> <p style="padding-left: 40px;">II.2.10.5.1. una prova di isolamento del virus, una prova per la ricerca del genoma virale o una prova per la ricerca dell'antigene del virus, e</p> <p style="padding-left: 40px;">II.2.10.5.2. una prova sierologica per determinare la presenza o l'assenza di anticorpi;</p> <p>II.2.11. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati almeno 21 giorni, o sette giorni nel caso delle prove di cui ai punti II.2.11.4 e II.2.11.5, dopo l'inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, ad eccezione del test per la ricerca degli anticorpi per la diarrea virale bovina di cui al punto II.2.11.3.2, richieste conformemente all'allegato II, parte 1, capitolo I, punto 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/686:</p> <p style="padding-left: 20px;">II.2.11.1. per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p style="padding-left: 20px;">II.2.11.2. per quanto riguarda la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, una prova sierologica (virus intero) su un campione di sangue;</p> <p style="padding-left: 20px;">II.2.11.3. per quanto riguarda la diarrea virale bovina:</p> <p style="padding-left: 40px;">II.2.11.3.1. una prova di isolamento del virus, una prova per la ricerca del genoma virale o una prova per la ricerca dell'antigene del virus, e</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-SEM-A-INTRA

	<p>II.2.11.3.2. una prova sierologica per determinare la presenza o l'assenza di anticorpi;</p> <p>II.2.11.4. per quanto riguarda la campilobatteriosi genitale bovina (<i>Campylobacter fetus</i> ssp. <i>venerealis</i>):</p> <p>(2) [II.2.11.4.1. nel caso di animali di età inferiore a sei mesi o detenuti a partire da tale età in un gruppo dello stesso sesso, senza venire a contatto con le femmine prima della quarantena di cui al punto II.2.6, un'unica prova effettuata su un campione di liquido di lavaggio vaginale artificiale o di materiale prepuziale;]</p> <p>(2) e/o [II.2.11.4.2. prove effettuate su campioni di liquido di lavaggio vaginale artificiale o di materiale prepuziale prelevati in tre occasioni, ad intervalli di almeno sette giorni;]</p> <p>II.2.11.5. per quanto riguarda la tricomoniiasi (<i>Trichomonas foetus</i>):</p> <p>(2) [II.2.11.5.1. nel caso di animali di età inferiore a sei mesi o detenuti a partire da tale età in un gruppo dello stesso sesso, senza venire a contatto con le femmine prima della quarantena di cui al punto II.2.6, un'unica prova effettuata su un campione di materiale prepuziale;]</p> <p>(2) e/o [II.2.11.5.2. prove effettuate su campioni di materiale prepuziale prelevati in tre occasioni, ad intervalli di almeno sette giorni;]</p> <p>II.2.12. nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti almeno una volta all'anno alle seguenti prove di routine obbligatorie, richieste conformemente all'allegato II, parte 1, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686:</p> <p>II.2.12.1. per quanto riguarda l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), un'intradermotubercolinizzazione di cui all'allegato I, parte 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.2.12.2. per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.2.12.3. per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.2.12.4. per quanto riguarda la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, una prova sierologica (virus intero) su un campione di sangue;</p> <p>(2) (9) [II.2.12.5. per quanto riguarda la diarrea virale bovina, una prova sierologica per la ricerca di un anticorpo;]</p> <p>(2) (10) [II.2.12.6. per quanto riguarda la campilobatteriosi genitale bovina (<i>Campylobacter fetus</i> ssp. <i>venerealis</i>), una prova effettuata su un campione di materiale prepuziale;]</p> <p>(2) (10) [II.2.12.7. per quanto riguarda la tricomoniiasi (<i>Trichomonas foetus</i>), una prova effettuata su un campione di materiale prepuziale;]</p> <p>II.3. lo sperma di cui alla parte I:</p> <p>II.3.1. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.3.2. è collocato in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;</p> <p>II.3.3. è trasportato in un recipiente che:</p> <p>II.3.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.3.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;</p> <p>(2) (6) [II.3.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale.]</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-SEM-A-INTRA

- (2) [II.4. qualora allo sperma di cui alla parte I siano stati aggiunti un antibiotico o una miscela di antibiotici:
- II.4.1. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati:
.....⁽¹⁾.
- II.4.2. immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

- Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita di sperma è spedita.
- Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.
- Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.
- Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
- Casella I.30: "Tipo": sperma.
"Specie": scegliere tra "*Bos taurus*", "*Bison bison*" o "*Bubalus bubalis*", a seconda dei casi.
"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.
"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita.
"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.
"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.
"Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.
"Prova": indicare per la prova per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: punto II.2.8.5 e/o punto II.2.8.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: punto II.2.9.4.1 e/ punto II.2.9.4.2, se del caso.

Parte II

- (1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.
- (2) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (3) Indicare il nome della malattia o delle malattie.
- (4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.
- (5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.
- (6) Applicabile allo sperma congelato.
- (7) Applicabile allo sperma fresco e refrigerato.

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-SEM-A-INTRA

	<p>(8) Non applicabile agli animali provenienti da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica e di età inferiore a due anni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>(9) Applicabile solo agli animali sieronegativi.</p> <p>(10) Applicabile solo ai tori utilizzati per la produzione di sperma o che vengono a contatto con tori utilizzati per la produzione di sperma. I tori che vengono reimpiegati per la raccolta dello sperma dopo un periodo di interruzione di oltre sei mesi devono essere sottoposti a prova nei 30 giorni precedenti la ripresa della produzione.</p> <p>(11) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.</p>								
	<p>Veterinario ufficiale</p> <table data-bbox="256 663 1410 976"><tr><td data-bbox="256 663 895 719">Nome e cognome (in stampatello)</td><td data-bbox="895 663 1410 719">Qualifica e titolo</td></tr><tr><td data-bbox="256 719 895 775">Nome dell'unità di controllo locale</td><td data-bbox="895 719 1410 775">Codice dell'unità di controllo locale</td></tr><tr><td data-bbox="256 775 895 831">Data</td><td data-bbox="895 775 1410 831"></td></tr><tr><td data-bbox="256 831 895 976">Timbro</td><td data-bbox="895 831 1410 976">Firma</td></tr></table>	Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 24

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI BOVINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2003/43/CE DEL CONSIGLIO, DOPO IL 31 DICEMBRE 2004 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "BOV-SEM-B-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore			I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
	Nome			I.2a. Riferimento locale	
	Indirizzo			I.3. Autorità centrale competente	
	Paese	Codice ISO del paese	I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario			I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione
	Nome			Nome	
	Indirizzo			Indirizzo	
	Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice
I.11. Luogo di spedizione			I.12. Luogo di destinazione		
Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	
Indirizzo			Indirizzo		
Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. Trasportatore	N. di registrazione/di autorizzazione	
<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile		Nome		
<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale		Indirizzo		
Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro		Paese	Codice ISO del paese	
Documento			I.17. Documenti di accompagnamento		
			Tipo	Codice	
			Paese	Codice ISO del paese	
			Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per					
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale		
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere		
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale		
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile		
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro		
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo					
Paese terzo	Codice ISO del paese				
Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero				
Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero				

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-SEM-B-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma di cui alla parte I:</p>		
<p>II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma ⁽¹⁾ riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza in conformità all'allegato A, capo I, punto 1, e capo II, punto 1, della direttiva 88/407/CEE;</p>		
<p>II.2. è stato raccolto da tori che:</p>		
<p>II.2.1. sono conformi alle disposizioni dell'allegato B, capi I e II, della direttiva 88/407/CEE;</p>		
<p>II.2.2. [non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta;]</p>		
<p>⁽²⁾ oppure II.2.2. [sono stati vaccinati contro l'afta epizootica meno di 12 mesi e più di 30 giorni prima della raccolta e il 5 % delle dosi di sperma di ogni raccolta (con un minimo di cinque paillette) è stato sottoposto, con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica nel laboratorio di (.....) ⁽³⁾ situato nello Stato membro destinatario o da esso designato;]</p>		
<p>II.3. è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle disposizioni dell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;</p>		
<p>II.4. è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta ⁽⁴⁾;</p>		
<p>II.5. è spedito:</p>		
<p>⁽²⁾ [da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente sperma in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e lo sperma non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p>		
<p>⁽²⁾ oppure [da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite per ⁽⁵⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p>		
<p>⁽²⁾ [è conforme alle prescrizioni di cui ⁽⁶⁾;]</p>		
<p>⁽²⁾ [e, in particolare, è ⁽⁷⁾.]</p>		
<p>Note</p>		
<p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>		
<p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>		
<p>Parte I</p>		
<p>Casella I.11:</p>	<p>il luogo di spedizione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma [come definito all'articolo 2, secondo comma, lettera b), primo trattino, della direttiva 88/407/CEE] in cui lo sperma è stato raccolto.</p>	
<p>Casella I.12:</p>	<p>il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma [come definito all'articolo 2, secondo comma, lettera b), della direttiva 88/407/CEE] o all'azienda a cui lo sperma è destinato.</p>	
<p>Casella I.19:</p>	<p>va indicato il numero del sigillo.</p>	
<p>Casella I.26:</p>	<p>il numero totale di colli deve corrispondere al numero di contenitori (recipienti).</p>	
<p>Casella I.30:</p>	<p>l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.</p>	
	<p>La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p>	
	<p>Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma, indicato nella casella I.12, in cui lo sperma è stato raccolto.</p>	

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-SEM-B-INTRA

	<p>Parte II</p> <p>(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Nome del laboratorio.</p> <p>(4) Questa voce può essere cancellata in caso di sperma fresco.</p> <p>(5) Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>(6) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(7) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>									
	<p>Veterinario ufficiale</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo									
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale									
Data										
Timbro	Firma									

CAPITOLO 25

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI BOVINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 93/60/CEE DEL CONSIGLIO, PRIMA DEL 1° GENNAIO 2005, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "BOV-SEM-C-INTRA")

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC I.2a. Riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	CODICE QR
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di autorizzazione	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Codice ISO del paese Punto di uscita Codice del posto di controllo frontaliero Punto di ingresso Codice del posto di controllo frontaliero			

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-SEM-C-INTRA

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto prima del 31 dicembre 2004 in un centro di raccolta dello sperma ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) riconosciuto conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, della direttiva 88/407/CEE del Consiglio; b) gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE; <p>II.2. al momento della raccolta dello sperma di cui alla parte I tutti i bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provenivano da mandrie e/o erano nati da femmine conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capitolo I, punto 1, lettere b) e c), della direttiva 88/407/CEE; b) nei 30 giorni precedenti il periodo di isolamento in quarantena sono stati sottoposti con esito negativo alle seguenti prove: <ul style="list-style-type: none"> - le prove di cui all'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera d), punti i), ii) e iii), della direttiva 88/407/CEE, - sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina/della vulvovaginite pustolosa infettiva, - prova di isolamento del virus (ricerca per fluorescenza degli anticorpi o prova immunoperossidasi) per la diarrea virale bovina; nel caso di un animale di età inferiore a sei mesi la prova dovrà essere rinviata sino a quell'età; c) sono stati sottoposti a un periodo di isolamento in quarantena di 30 giorni e alle seguenti prove, con esito negativo: <ul style="list-style-type: none"> - una prova sierologica per la brucellosi effettuata secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, - ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o prova colturale per l'infezione da <i>Campylobacter foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale; nel caso delle femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale, - prova microscopica e colturale per la ricerca di <i>Trichomonas foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale; nel caso delle femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale; d) sono stati sottoposti almeno una volta all'anno, con esito negativo, agli esami di routine di cui all'allegato B, capitolo II, punto 1, lettere a), b) e c), della direttiva 88/407/CEE; <p>II.3. al momento della raccolta dello sperma di cui alla parte I,</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tutte le femmine presenti nel centro sono state sottoposte almeno una volta all'anno, con esito negativo, a una prova di agglutinazione sul muco vaginale per l'infezione da <i>Campylobacter foetus</i>; e b) tutti i tori utilizzati per la produzione di sperma sono stati sottoposti, con esito negativo, a ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o a prova colturale per l'infezione da <i>Campylobacter foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, effettuate nei 12 mesi precedenti la raccolta; <p>II.4. lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto da tori in un centro di raccolta dello sperma in cui:</p> <p>⁽²⁾ [nessun bovino è stato vaccinato contro la rinotracheite infettiva bovina e tutti i bovini sono stati sottoposti almeno una volta all'anno, con esito negativo, a sieroneutralizzazione o a test ELISA per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina/della vulvovaginite pustolosa infettiva;]</p>		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-SEM-C-INTRA

	<p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [i bovini non vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina sono stati sottoposti almeno una volta all'anno, con esito negativo, a sieroneutralizzazione o a test ELISA per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina/della vulvovaginite pustolosa infettiva; le prove per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina non sono effettuate su tori che hanno ricevuto una prima vaccinazione contro la rinotracheite infettiva bovina nel centro di inseminazione dopo essere stati sottoposti, con esito negativo, a sieroneutralizzazione o a test ELISA per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina/della vulvovaginite pustolosa infettiva e che dopo la prima vaccinazione sono stati regolarmente rivaccinati ad intervalli non superiori a sei mesi;]</p>
II.5.	lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto da tori che:
II.5.1.	
	⁽²⁾ [non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta;]
	⁽²⁾ <i>oppure</i> [sono stati vaccinati contro l'afta epizootica meno di 12 mesi e più di 30 giorni prima della raccolta e il 5 % delle dosi di sperma di ogni raccolta (con un minimo di cinque paillette) è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica nel laboratorio di (.....) ⁽³⁾ situato nello Stato membro destinatario o da esso designato;]
II.5.2.	
	⁽²⁾ [non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina;]
	⁽²⁾ <i>oppure</i> [sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina conformemente al punto II.1.4;]
II.6.	lo sperma di cui alla parte I è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta ⁽⁴⁾ ;
II.7.	lo sperma di cui alla parte I è stato spedito al luogo di carico in un recipiente sigillato recante il numero di cui alla casella I.19;
II.8.	lo sperma di cui alla parte I è spedito:
	⁽²⁾ [da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente sperma in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e lo sperma non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]
	⁽²⁾ <i>oppure</i> [da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite per ⁽⁵⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:
	⁽²⁾ [è conforme alle prescrizioni di cui ⁽⁶⁾];]
	⁽²⁾ [e, in particolare, è ⁽⁷⁾ .]]
Note	
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.	
Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.	
Parte I	
Casella I.11:	il luogo di spedizione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma [come definito all'articolo 2, secondo comma, lettera b), primo trattino, della direttiva 88/407/CEE] in cui lo sperma è stato raccolto.
Casella I.12:	il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o di magazzino dello sperma [come definito all'articolo 2, secondo comma, lettera b), della direttiva 88/407/CEE] o all'azienda a cui lo sperma è destinato.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-SEM-C-INTRA

	<p>Casella I.26: il numero totale di colli deve corrispondere al numero di contenitori (recipienti).</p> <p>Casella I.30: l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale. La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa e deve essere anteriore al 31 dicembre 2004. Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma, indicato nella casella I.11, in cui lo sperma è stato raccolto.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Nome del laboratorio.</p> <p>(4) Questa voce può essere cancellata in caso di sperma fresco.</p> <p>(5) Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>(6) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(7) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>								
	<p>Veterinario ufficiale</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>	Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 26

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI BOVINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO "BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore			I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
	Nome			I.2a. Riferimento locale	
	Indirizzo			I.3. Autorità centrale competente	
	Paese	Codice ISO del paese	I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario			I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione
	Nome			Nome	
	Indirizzo			Indirizzo	
	Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione			I.12. Luogo di destinazione	
	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento
	Indirizzo			Indirizzo	
Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. Trasportatore	N. di registrazione/di autorizzazione	
<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile		Nome		
<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale		Indirizzo		
Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro		Paese	Codice ISO del paese	
Documento			I.17. Documenti di accompagnamento		
			Tipo	Codice	
			Paese	Codice ISO del paese	
			Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per					
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale		
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere		
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale		
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile		
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro		
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo				
Paese terzo			Codice ISO del paese		
Punto di uscita			Codice del posto di controllo frontaliero		
Punto di ingresso			Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
⁽¹⁾ [II.1. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ di bovini di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni ⁽²⁾ che: II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente; II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]		
⁽¹⁾ [II.1. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di bovini di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni ⁽²⁾ che: II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente; II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]		
II.2. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori che: II.2.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione; II.2.2. provengono da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell'autorità competente in un paese terzo o territorio o in una loro zona: II.2.2.1. indenni da infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore; II.2.2.2. indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore; ⁽¹⁾ [II.2.2.3. indenni da leucosi bovina enzootica e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;] ⁽¹⁾ oppure [II.2.2.3. non indenni da leucosi bovina enzootica e il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine ha certificato che non si sono verificati casi clinici di leucosi bovina enzootica per almeno tre anni;] ⁽¹⁾ [II.2.2.4. indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;] ⁽¹⁾ oppure [II.2.2.4. non indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine ha certificato che non si sono verificati casi clinici di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva per almeno 12 mesi;] II.2.2.5. in cui la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata negli ultimi 30 giorni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ , e: ⁽¹⁾ [negli stabilimenti la surra non è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ ;]		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [negli stabilimenti la surra è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (<i>Trypanosoma evansi</i>), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]</p>
II.2.3.	sono stati esaminati dal veterinario del gruppo o da un membro del gruppo, senza presentare sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili alla data della [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ ;
II.2.4.	sono identificati individualmente come previsto all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;
II.2.5.	almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta:
II.2.5.1.	sono stati detenuti in stabilimenti situati in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa o di una malattia emergente pertinente per i bovini;
II.2.5.2.	sono stati detenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> , infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), rabbia, carbonchio ematico, surra (<i>Trypanosoma evansi</i>), leucosi bovina enzootica, rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, diarrea virale bovina, infezione da virus della malattia emorragica epizootica e infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);
II.2.5.3.	non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni dei movimenti in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.2.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.2.5.2;
II.2.5.4.	non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;
II.2.6.	soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda l'afta epizootica:
II.2.6.1.	provengono da stabilimenti: <ul style="list-style-type: none"> – situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾, – in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;
⁽¹⁾	[II.2.6.2. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;]
⁽¹⁾ ⁽³⁾ <i>oppure</i>	[II.2.6.2. sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di raccolta o di produzione degli embrioni, e:
II.2.6.2.1.	non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli embrioni;

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	<p>II.2.6.2.2. lo sperma utilizzato per la fecondazione è stato raccolto da un maschio donatore conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686 o lo sperma è conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.2.6.2.3. prima del congelamento, gli embrioni sono stati sottoposti a lavaggio con tripsina effettuato conformemente alle raccomandazioni del manuale IETS ⁽⁴⁾;</p> <p>II.2.6.2.4. gli embrioni congelati sono stati immagazzinati per almeno 30 giorni dalla data di raccolta e, durante questo periodo, gli animali donatori non hanno presentato alcun segno clinico di afta epizootica;]</p>
(1) (5)	<p>II.2.7. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):</p> <p>⁽¹⁾II.2.7.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui negli ultimi 24 mesi non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure II.2.7.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]</p> <p>⁽¹⁾ oppure II.2.7.3. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'autorità competente del luogo di origine della partita di [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ ha ottenuto per iscritto il consenso preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione per quanto riguarda le condizioni per l'istituzione di tale zona stagionalmente indenne e l'accettazione della partita di [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾;</p> <p>⁽¹⁾ e/o II.2.7.4. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o II.2.7.5. sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi ai sierotipi 1-24 del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta degli ovociti;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o II.2.7.6. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato alla data della raccolta degli ovociti;]</p> <p>II.2.8. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV):</p> <p>⁽¹⁾II.2.8.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'EHDV non è stato segnalato per almeno due anni in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure II.2.8.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante tale raccolta;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o II.2.8.3. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante tale raccolta;]</p>

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	<p>⁽¹⁾ e/o [II.2.8.4. soggiornavano nello Stato membro in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell'EHDV: e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.8.4.1. una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi all'EHDV effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [II.2.8.4.2. una prova di identificazione dell'agente dell'EHDV effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato alla data della raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁵⁾ [II.2.9. soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato II, parte 1, capitolo III, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]</p> <p>II.3. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I:</p> <p>II.3.1. sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, [parte 2] ⁽¹⁾ [parte 3] ⁽¹⁾ [parte 4] ⁽¹⁾ [parte 5] ⁽¹⁾ e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.3.2. sono collocati in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;</p> <p>II.3.3. sono trasportati in un recipiente che:</p> <p>II.3.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.3.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;</p> <p>⁽¹⁾⁽⁶⁾ [II.3.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁷⁾ [II.3.4. sono collocati in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>II.3.5. sono trasportati in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁸⁾ [II.4. gli [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto per la raccolta, la trasformazione e/o lo stoccaggio di sperma dall'autorità competente di uno Stato membro o dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni dell'allegato II, parte 1, capitolo I, e parte 5, capitoli II e III, e dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁹⁾ [II.5. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti ⁽¹⁰⁾ sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio:]</p> <p>II.6. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono spediti:</p> <p>⁽¹⁾ [da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano ai presenti ovociti o embrioni in quanto sono stati raccolti prima dell'istituzione delle restrizioni, e non sono stati a contatto con altri ovociti o embrioni di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente.]</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	<p>⁽¹⁾ oppure [da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite per ⁽¹¹⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽¹⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽¹²⁾.]]</p> <p>⁽¹⁾ [e, in particolare, sono ⁽¹³⁾.]]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: "Specie": scegliere tra "<i>Bos taurus</i>", "<i>Bison bison</i>" o "<i>Bubalus bubalis</i>", a seconda dei casi.</p> <p>"Tipo": precisare se si tratta di ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.</p> <p>"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>"Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.</p> <p>"Prova": indicare per la prova per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: punto II.2.7.5 e/o punto II.2.7.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: punto II.2.8.4.1 e/ punto II.2.8.4.2, se del caso.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽²⁾ Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>⁽³⁾ Opzione disponibile solo per le partite di embrioni concepiti in vivo.</p> <p>⁽⁴⁾ <i>Manual of the International Embryo Technology Society — A procedural guide and general information for the use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures</i>, pubblicato da: International Embryo Technology Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874, USA (http://www.iets.org/).</p> <p>⁽⁵⁾ Applicabile alle partite di ovociti e di embrioni prodotti in vitro.</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	<p>(6) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(7) Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di bovini sono collocati e trasportati in un unico recipiente.</p> <p>(8) Non si applica agli ovociti.</p> <p>(9) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.</p> <p>(10) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.</p> <p>(11) Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>(12) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(13) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.</p>
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 27

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI EMBRIONI DI BOVINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 89/556/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI EMBRIONI (MODELLO "BOV-EMB-B-INTRA")

UNIONE EUROPEA		INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR	
		I.2a. Riferimento locale		
		I.3. Autorità centrale competente		
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di autorizzazione	
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese		
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per				
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere	
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile	
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro	
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero			

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-EMB-B-INTRA

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC		
Parte II: certificazione	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli embrioni di cui alla parte I:</p> <p>II.1. sono stati raccolti, trattati e immagazzinati conformemente all'allegato A della direttiva 89/556/CEE del Consiglio;</p> <p>II.2. sono stati inviati al luogo di carico in recipienti sigillati conformemente all'allegato A della direttiva 89/556/CEE;</p> <p>II.3. sono stati prelevati da animali donatori appartenenti alla specie bovina conformemente all'allegato B della direttiva 89/556/CEE;</p> <p>II.4. sono stati ottenuti mediante [inseminazione artificiale] ⁽¹⁾ [fecondazione in vitro] ⁽¹⁾ con sperma proveniente da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuto in conformità alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio e caricati in uno Stato membro o in un paese terzo elencato nell'allegato I della decisione 2004/639/CE della Commissione ^{(1) (2)};</p> <p>II.5. sono spediti:</p> <p>⁽¹⁾ [da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano ai presenti embrioni in quanto sono stati raccolti prima dell'istituzione delle restrizioni, e gli embrioni non sono stati a contatto con altri embrioni di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>^{(1) oppure}[da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽¹⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾;]</p> <p>⁽¹⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾.]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.17: nel caso di embrioni importati, inserire il numero del certificato d'importazione.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di colli deve corrispondere al numero di contenitori (recipienti).</p> <p>Casella I.30: "Tipo": specificare se a) con penetrazione o b) senza penetrazione della zona pellucida. "Marchio di identificazione": deve corrispondere all'identificazione dei bovini donatori e alla data di prelievo sulla paillette.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽²⁾ GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21.</p> <p>⁽³⁾ Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>⁽⁴⁾ Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>⁽⁵⁾ Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>				
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello) Qualifica e titolo</p> <p>Nome dell'unità di controllo locale Codice dell'unità di controllo locale</p> <p>Data</p> <p>Timbro Firma</p>				

CAPITOLO 28

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENcato DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI MATERIALE GERMINALE:

- sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1° gennaio 2005,
- ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021

(MODELLO "BOV-GP-PROCESSING-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome Indirizzo Paese		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		Codice ISO del paese		I.2a. Riferimento locale	
				I.3. Autorità centrale competente	
				I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario	Nome Indirizzo Paese		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione
		Codice ISO del paese		Indirizzo	
		Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione	Nome Indirizzo Paese		I.12. Luogo di destinazione	N. di registrazione/di riconoscimento
	N. di registrazione/di riconoscimento		Indirizzo		
	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento		I.16. Trasportatore	N. di registrazione/di autorizzazione	
			Indirizzo		
			Paese	Codice ISO del paese	
			I.17. Documenti di accompagnamento		
			Tipo	Codice	
			Paese	Codice ISO del paese	
			Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione		<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale
	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere	
	<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile	
	<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro	
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo				
	Paese terzo	Codice ISO del paese			
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero			
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero			

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p>		
<p>II.1. lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale ⁽¹⁾ di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i trasformato/i e immagazzinato/i [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾:</p>		
<p>II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;</p>		
<p>II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;</p>		
<p>II.2. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono spedito/i:</p>		
<p>⁽²⁾ [dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11 o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente materiale germinale in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ non è/sono stato/i a contatto con altro materiale germinale di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p>		
<p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11 o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p>		
<p>⁽²⁾ [è/sono conforme/i alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾;]</p>		
<p>⁽²⁾ [e, in particolare, è/sono ⁽⁵⁾;]</p>		
<p>II.3. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:</p>		
<p>⁽²⁾ [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato nello Stato membro di raccolta o di produzione in base a prescrizioni in materia di certificazione sanitaria rigorose almeno quanto quelle previste dal:</p>		
<p>⁽²⁾ [modello BOV-SEM-A-INTRA ⁽⁷⁾;]</p>		
<p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [modello BOV-SEM-B-INTRA ⁽⁷⁾;]</p>		
<p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [modello BOV-SEM-C-INTRA ⁽⁷⁾;]</p>		
<p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [modello BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA ⁽⁷⁾;]</p>		
<p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [modello BOV-EMB-B-INTRA ⁽⁷⁾;]</p>		
<p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [modello BOV-GP-PROCESSING-INTRA ⁽⁷⁾;]</p>		
<p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [modello BOV-GP-STORAGE-INTRA ⁽⁷⁾;]</p>		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-INTRA

<p>⁽²⁾ e/o [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato in un altro Stato membro accompagnato/i da uno o più certificati sanitari conformi al:</p> <p>⁽²⁾[modello BOV-SEM-A-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-SEM-B-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-SEM-C-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-EMB-B-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-GP-PROCESSING-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-GP-STORAGE-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono entrato/i nell'Unione accompagnato/i da uno o più certificati sanitari conformi al:</p> <p>⁽²⁾[modello BOV-SEM-A-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-SEM-B-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-SEM-C-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-GP-PROCESSING-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-GP-STORAGE-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>II.3.2. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.3.3. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e/o all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30;</p> <p>II.3.4. è/sono trasportato/i in un recipiente che:</p> <p>II.3.4.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.3.4.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;</p> <p>⁽²⁾ ⁽⁸⁾ [II.3.4.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p>	
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-INTRA

	<p>(2) (9) [II.3.5. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico; II.3.6. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.</p> <p>Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: "Specie": scegliere tra "<i>Bos taurus</i>", "<i>Bison bison</i>" o "<i>Bubalus bubalis</i>", a seconda dei casi. "Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è/sono collocato/i lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-INTRA

<p>Parte II</p> <p>(1) Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Solo gli stabilimenti di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>(7) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.</p> <p>(8) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(9) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di bovini sono collocati e trasportati in un unico recipiente.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <table border="0"> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 29

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENcato DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UN CENTRO DI STOCCAGGIO DI MATERIALE GERMINALE:

- sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1° gennaio 2005,
- ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021

(MODELLO "BOV-GP-STORAGE-INTRA")

UNIONE EUROPEA		INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR	
		I.2a. Riferimento locale		
		I.3. Autorità centrale competente		
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro				
I.21. Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero			

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p>		
<p>II.1. il centro di stoccaggio di materiale germinale ⁽¹⁾ di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i immagazzinato/i [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati]⁽²⁾:</p> <p>II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;</p> <p>II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;</p>		
<p>II.2. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono spedito/i:</p> <p>⁽²⁾ [dal centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11 o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente materiale germinale in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ non è/sono stato/i a contatto con altro materiale germinale di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [dal centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11 o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽²⁾ [è/sono conforme/i alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾;]</p> <p>⁽²⁾ [e, in particolare, è/sono ⁽⁵⁾;]</p>		
<p>II.3. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato nello Stato membro di raccolta o di produzione in base a prescrizioni in materia di certificazione sanitaria rigorose almeno quanto quelle previste dal:</p> <p>⁽²⁾ [modello BOV-SEM-A-INTRA ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [modello BOV-SEM-B-INTRA ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [modello BOV-SEM-C-INTRA ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [modello di cui all'allegato D1 della direttiva 88/407/CEE ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [modello di cui all'allegato D2 della direttiva 88/407/CEE ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [modello di cui all'allegato D3 della direttiva 88/407/CEE ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [modello BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [modello BOV-EMB-B-INTRA ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [modello BOV-GP-PROCESSING-INTRA ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [modello BOV-GP-STORAGE-INTRA ⁽⁷⁾;]</p>		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-INTRA

	<p>⁽²⁾ e/o [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato in un altro Stato membro accompagnato/i da uno o più certificati sanitari conformi al:</p> <p>⁽²⁾ [modello BOV-SEM-A-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-SEM-B-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-SEM-C-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello di cui all'allegato D1 della direttiva 88/407/CEE ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello di cui all'allegato D2 della direttiva 88/407/CEE ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello di cui all'allegato D3 della direttiva 88/407/CEE ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-EMB-B-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-GP-PROCESSING-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-GP-STORAGE-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono entrato/i nell'Unione accompagnato/i da uno o più certificati sanitari conformi al:</p> <p>⁽²⁾ [modello BOV-SEM-A-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-SEM-B-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-SEM-C-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello 1 di cui all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello 2 di cui all'allegato II, parte 1, sezione B, della decisione di esecuzione 2011/630/UE ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello 3 di cui all'allegato II, parte 1, sezione C, della decisione di esecuzione 2011/630/UE ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-GP-PROCESSING-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello BOV-GP-STORAGE-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>II.3.2. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.3.3. è/sono stato/i collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e/o all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30;</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-INTRA

	<p>II.3.4. è/sono trasportato/i in un recipiente che:</p> <p>II.3.4.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.3.4.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;</p> <p>(2) (8) [II.3.4.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>(2) (9) [II.3.5. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>II.3.6. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di stoccaggio di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.</p> <p>Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino al centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: "Specie": scegliere tra "<i>Bos taurus</i>", "<i>Bison bison</i>" o "<i>Bubalus bubalis</i>", a seconda dei casi. "Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-INTRA

	<p>"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>"Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Solo gli stabilimenti di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>(7) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino al centro di stoccaggio di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.</p> <p>(8) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(9) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di bovini sono collocati e trasportati in un unico recipiente.</p>								
	<p>Veterinario ufficiale</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="264 1267 434 1308">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td data-bbox="887 1272 1021 1294">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1326 414 1366">Nome dell'unità di controllo locale</td> <td data-bbox="887 1326 1040 1366">Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1402 306 1420">Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1496 328 1514">Timbro</td> <td data-bbox="887 1496 935 1514">Firma</td> </tr> </table>	Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 30

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI SPERMA DI OVINI E CAPRINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "OV/CAP-SEM-A-INTRA")

UNIONE EUROPEA		INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR	
		I.2a. Riferimento locale		
		I.3. Autorità centrale competente		
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di autorizzazione	
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese		
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per				
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere	
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile	
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro	
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero			

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	(1) [II.1. lo sperma di [ovini] ⁽¹⁾ [caprini] ⁽¹⁾ di cui alla parte I:		
	II.1.1.	è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma ⁽²⁾ che è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;	
	II.1.2.	è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;	
	(1) [II.1.3.	è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente sperma in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]]	
	(1) <i>oppure</i>	[II.1.3. è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:	
		(1) [è conforme alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾ ;]]	
		(1) [e, in particolare, è ⁽⁵⁾ ;]]	
	(1) [II.1. lo sperma di [ovini] ⁽¹⁾ [caprini] ⁽¹⁾ di cui alla parte I è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito:		
	(1) [II.1.1.	[da uno stabilimento o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]	
(1) <i>oppure</i>	[II.1.1. da uno stabilimento o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:		
	(1) [è conforme alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾ ;]]		
	(1) [e, in particolare, è ⁽⁵⁾ ;]]		
II.1.2.	dallo stabilimento in cui gli animali donatori sono detenuti, secondo quanto previsto all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686, e:		
II.1.2.1.	l'operatore ha ottenuto il consenso preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione ad accettare la partita;		
II.1.2.2.	gli animali donatori sono stati sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario prima della data di raccolta dello sperma;		
II.1.2.3.	l'operatore conserva presso lo stabilimento una documentazione che contiene almeno le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686;		
(1) [II.1.2.4.	lo sperma di [ovini] ⁽¹⁾ [caprini] ⁽¹⁾ di cui alla parte I è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in una o più aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo per il periodo in cui sono rimasti in un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettera c), punto iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA

	(1) <i>oppure</i>	[II.1.2.4. lo sperma di [ovini] ⁽¹⁾ [caprini] ⁽¹⁾ di cui alla parte I è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente negli ultimi tre anni prima della raccolta in una o più aziende che, durante tale periodo, soddisfacevano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001, salvo per il periodo in cui sono rimasti in un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettera c), punto iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]
	(1) <i>oppure</i>	[II.1.2.4. lo sperma di [ovini] ⁽¹⁾ [caprini] ⁽¹⁾ di cui alla parte I è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica;]]
	(1) <i>oppure</i>	[II.1.2.4. lo sperma di ovini di cui alla parte I è stato raccolto da ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]]
II.2.		lo sperma di cui alla parte I è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che:
	II.2.1.	sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;
	II.2.2.	provenivano, prima della data di inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell'autorità competente in un paese terzo o territorio o in una loro zona:
	II.2.2.1.	situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento per almeno 30 giorni e in cui l'afta epizootica non è stata segnalata per almeno tre mesi, e:
	(1)	[gli animali donatori non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;]
	(1) <i>oppure</i>	[gli animali donatori sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma ma non negli ultimi 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma, e il 5 % (con un minimo di cinque paillette) di ciascun quantitativo di sperma raccolto dall'animale donatore in qualunque momento è sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per l'afta epizootica;]
	II.2.2.2.	indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> e gli animali donatori, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;
	(1)(6)	[II.2.2.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli ultimi 42 giorni;]
	(1)(7)	[II.2.2.3. in cui è stata effettuata la sorveglianza per l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) sui caprini detenuti negli stabilimenti per almeno 12 mesi a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione e, qualora durante tale periodo siano stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) nei caprini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, di tale regolamento delegato;]
	II.2.2.4.	in cui la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata negli ultimi 30 giorni, e:

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA

	<p>(1) [negli stabilimenti la surra non è stata segnalata negli ultimi due anni;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [negli stabilimenti la surra è stata segnalata negli ultimi due anni e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]</p> <p>(1)(6) [II.2.2.5. in cui l'epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>) non è stata segnalata negli ultimi 12 mesi;]</p> <p>(1)(11) [II.2.2.6. in cui, negli ultimi 60 giorni precedenti la loro permanenza negli impianti di quarantena di cui al punto II.2.6, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>), o a qualsiasi altra prova per la ricerca dell'epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>) con sensibilità e specificità equivalenti documentate, come richiesto conformemente all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686;]</p> <p>II.2.3. non presentavano sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili il giorno della loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma e alla data della raccolta dello sperma;</p> <p>II.2.4. sono identificati individualmente come previsto all'articolo 45, paragrafo 2 o 4, o all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;</p> <p>II.2.5. almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta:</p> <p>II.2.5.1. sono stati detenuti in stabilimenti situati in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini o pleuropolmonite contagiosa caprina o di una malattia emergente pertinente per gli ovini e i caprini;</p> <p>II.2.5.2. sono stati tenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), rabbia, carbonchio ematico, surra (<i>Trypanosoma evansi</i>), infezione da virus della malattia emorragica epizootica, infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e, nel caso di ovini e dei caprini che sono detenuti insieme a ovini, epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>);</p> <p>II.2.5.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni dei movimenti in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.2.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.2.5.2;</p> <p>II.2.5.4. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;</p> <p>II.2.6. sono stati sottoposti a quarantena per almeno 28 giorni in un impianto di quarantena in cui erano presenti solo altri artiodattili di stato sanitario almeno equivalente che, il giorno di ammissione degli animali donatori nel centro di raccolta dello sperma, rispettava le seguenti condizioni:</p> <p>II.2.6.1. era situato in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite per malattie di cui al punto II.2.5.1, o era soggetto a deroga come indicato al punto II.1.1, se del caso;</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA

	<p>II.2.6.2. per almeno 30 giorni non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.2.5.2;</p> <p>II.2.6.3. era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale impianto di quarantena per almeno 30 giorni;</p> <p>II.2.6.4. non è stato interessato da focolai di afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di ammissione degli animali donatori nel centro di raccolta dello sperma;</p> <p>II.2.7. sono stati detenuti in un centro di raccolta dello sperma:</p> <p>II.2.7.1. che era situato in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite per malattie di cui al punto II.2.5.1, o era soggetto a deroga come indicato al punto II.1.1, se del caso;</p> <p>II.2.7.2. in cui non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.2.5.2 almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e:</p> <p>⁽¹⁾⁽⁶⁾ [almeno nei 30 giorni successivi alla data della raccolta;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁷⁾ oppure [fino alla data di partenza della partita di sperma verso un altro Stato membro;]</p> <p>II.2.7.3. situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni; e:</p> <p>⁽¹⁾⁽⁶⁾ [indenne da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e nei 30 giorni successivi alla data di raccolta;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁷⁾ oppure [indenne da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita di sperma in un altro Stato membro e gli animali donatori sono rimasti nel centro di raccolta dello sperma per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;]</p> <p>II.2.8. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.8.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [II.2.8.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [II.2.8.3. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'autorità competente del luogo di origine della partita di sperma ha ottenuto per iscritto il consenso preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione per quanto riguarda le condizioni per l'istituzione di tale zona stagionalmente indenne e l'accettazione della partita di sperma;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [II.2.8.4. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [II.2.8.5. sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi ai sierotipi 1-24 del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta dello sperma;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [II.2.8.6. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA

	<p>II.2.9. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV):</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.9.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'EHDV non è stato segnalato in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento per almeno due anni;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [II.2.9.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [II.2.9.3. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [II.2.9.4. soggiornavano nello Stato membro in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell'EHDV: e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.9.4.1. una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi all'EHDV effettuata, con esito negativo, almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo di raccolta e tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta finale dello sperma;]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [II.2.9.4.2. una prova di identificazione dell'agente dell'EHDV effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁸⁾ [II.2.10. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la data di inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, richieste conformemente all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/686:</p> <p>II.2.10.1. per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾ [II.2.10.2. per quanto riguarda l'epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;]</p> <p>II.2.11. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, richieste conformemente all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/686:</p> <p>II.2.11.1. per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾ [II.2.11.2. per quanto riguarda l'epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;]</p> <p>II.2.12. nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti almeno una volta all'anno alle seguenti prove di routine obbligatorie, richieste conformemente all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686:</p> <p>II.2.12.1. per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾ [II.2.12.2. per quanto riguarda l'epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;]]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽¹²⁾ [II.2.13. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni di sangue prelevati nei 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma:</p> <p>II.2.13.1. per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾ [II.2.13.2. per quanto riguarda l'epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;]]</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA

<p>II.3. lo sperma di cui alla parte I:</p> <p>(1)(8) [II.3.1. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]</p> <p>II.3.2. è collocato in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;</p> <p>II.3.3. è trasportato in un recipiente che:</p> <p>II.3.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.3.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;</p> <p>(1)(9) [II.3.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale.]</p> <p>(1)(13) [II.4. qualora allo sperma di cui alla parte I siano stati aggiunti un antibiotico o una miscela di antibiotici:</p> <p>II.4.1. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati: (14).</p> <p>II.4.2. immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma o, nel caso di uno stabilimento di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686, il numero di registrazione unico e l'indirizzo dello stabilimento di spedizione della partita di sperma.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: "Specie": scegliere tra "<i>Ovis aries</i>" o "<i>Capra hircus</i>", a seconda dei casi.</p> <p>"Tipo": sperma.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita.</p> <p>"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.</p> <p>"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma o, nel caso di uno stabilimento di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686, il numero di registrazione unico dello stabilimento in cui lo sperma della partita è stato raccolto.</p> <p>"Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.</p> <p>"Prova": indicare per la prova per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: punto II.2.8.5 e/o punto II.2.8.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: punto II.2.9.4.1 e/ punto II.2.9.4.2, se del caso.</p>
--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA

<p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>(3) Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Applicabile agli ovini.</p> <p>(7) Applicabile ai caprini.</p> <p>(8) Applicabile allo sperma raccolto in un centro di raccolta dello sperma.</p> <p>(9) Applicabile allo sperma congelato.</p> <p>(10) Applicabile allo sperma fresco e refrigerato.</p> <p>(11) Applicabile agli ovini e ai caprini che sono detenuti insieme a ovini.</p> <p>(12) Applicabile allo sperma raccolto in uno stabilimento in cui gli animali donatori sono detenuti, secondo quanto previsto all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>(13) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.</p> <p>(14) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello) Qualifica e titolo</p> <p>Nome dell'unità di controllo locale Codice dell'unità di controllo locale</p> <p>Data</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 31

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI OVINI E CAPRINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO DOPO IL 31 AGOSTO 2010 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "OV/CAP-SEM-B-INTRA")

UNIONE EUROPEA		INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR	
		I.2a. Riferimento locale		
		I.3. Autorità centrale competente		
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di autorizzazione	
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese		
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per				
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere	
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile	
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro	
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero			

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p>		
<p>II.1. lo sperma di cui alla parte I:</p>		
<p>II.1.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma ⁽¹⁾ riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;</p>		
<p>II.1.2. proviene da animali donatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo II, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;</p>		
<p>II.1.3. è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione II, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;</p>		
<p>II.1.4. è spedito:</p>		
<p>⁽²⁾ [da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente sperma in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e lo sperma non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p>		
<p>^{(2) oppure} [da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p>		
<p>⁽²⁾ [è conforme alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾;]</p>		
<p>⁽²⁾ [e, in particolare, è ⁽⁵⁾;]</p>		
<p>⁽²⁾ [II.1.5. è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in una o più aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p>		
<p>^{(2) oppure} [II.1.5. è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente negli ultimi tre anni prima della raccolta in una o più aziende che, durante tale periodo, soddisfacevano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p>		
<p>^{(2) oppure} [II.1.5. è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro avente uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p>		
<p>^{(2) oppure} [II.1.5. è stato raccolto da ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]</p>		
<p>II.1.6. è stato inviato al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23;</p>		
<p>⁽²⁾ [II.2. non sono stati aggiunti antibiotici o miscele di antibiotici allo sperma;]</p>		
<p>^{(2) oppure} [II.2. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a ⁽⁶⁾:]</p>		
<p>Note</p>		
<p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>		
<p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>		

Parte II: certificazione²

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-INTRA

<p>Parte I</p> <p>Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.</p> <p>Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, al centro di stoccaggio di materiale germinale o allo stabilimento di destinazione dello sperma.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: il numero di identificazione deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale. La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa. Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma, indicato nella casella I.11, in cui lo sperma è stato raccolto.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>(6) Inserire i nomi e le concentrazioni.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <table border="0"> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 32

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI OVINI E CAPRINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 1° SETTEMBRE 2010, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "OV/CAP-SEM-C-INTRA")

UNIONE EUROPEA		INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR	
		I.2a. Riferimento locale		
		I.3. Autorità centrale competente		
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per				
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo				
Paese terzo		Codice ISO del paese		
Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero		
Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 .				<input type="checkbox"/> Per l'esportazione	
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese			
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero			
Stato membro		Codice ISO del paese							
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio				<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale					
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita					
I.30. Descrizione della partita									
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità		
							Tipo		
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto		
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.		
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova			

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-SEM-C-INTRA

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma di cui alla parte I:			
II.1.	è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma ⁽¹⁾ riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, e sezione II, della direttiva 92/65/CEE;		
II.2.	proviene da animali donatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo II, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;		
II.3.	è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione II, e capitolo III della direttiva 92/65/CEE;		
(2) [II.4.	soddisfa i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010;]		
(2) <i>oppure</i>	[II.4. soddisfa i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010, ed è destinato a uno Stato membro che beneficia, su tutto il suo territorio o su una sua parte, delle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010, e gli animali donatori soddisfano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi di cui alla lettera in questione nonché le garanzie ⁽³⁾ richieste dallo Stato membro di destinazione;]		
II.1.5.	è spedito:		
(2)	[da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente sperma in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e lo sperma non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]		
(2) <i>oppure</i>	[da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite per ⁽⁴⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:		
(2)	[è conforme alle prescrizioni di cui ⁽⁵⁾ ;]		
(2)	[e, in particolare, è ⁽⁶⁾ .]		
Note			
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.			
Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.			
Parte I			
Casella I.11:	il luogo di spedizione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.		
Casella I.12:	il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, al centro di stoccaggio di materiale germinale o allo stabilimento di destinazione dello sperma.		
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.		
Casella I.26:	il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.		
Casella I.30:	il numero di identificazione deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale. La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa. Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma, indicato nella casella I.11, in cui lo sperma è stato raccolto.		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-SEM-C-INTRA

	<p>Parte II</p> <p>(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Le garanzie addizionali previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28).</p> <p>(4) Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>(5) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(6) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>									
	<p>Veterinario ufficiale</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo									
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale									
Data										
Timbro	Firma									

CAPITOLO 33

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI OVINI E CAPRINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO "OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore			I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
	Nome			I.2a. Riferimento locale	
	Indirizzo			I.3. Autorità centrale competente	
	Paese	Codice ISO del paese	I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario			I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione
	Nome			Nome	
	Indirizzo			Indirizzo	
	Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
I.11. Luogo di spedizione			I.12. Luogo di destinazione		
Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		
Indirizzo			Indirizzo		
Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese		
I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. Trasportatore	N. di registrazione/di autorizzazione	
<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile	Nome	Indirizzo	Codice ISO del paese	
<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale	Paese			
Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro	I.17. Documenti di accompagnamento			
Documento		Tipo	Codice		
		Paese	Codice ISO del paese		
		Riferimento del documento commerciale			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per					
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale		
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere		
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale		
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile		
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro		
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo					
Paese terzo	Codice ISO del paese				
Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero				
Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero				

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
<p>⁽¹⁾[II.1. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ di [ovini] ⁽¹⁾ [caprini] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni ⁽²⁾ che:</p> <p>II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;</p> <p>II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;</p>		
<p>⁽¹⁾[II.1. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di [ovini] ⁽¹⁾ [caprini] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni ⁽²⁾ che:</p> <p>II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;</p> <p>II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]</p>		
<p>II.2. la partita è costituita da embrioni della specie ovina o caprina che soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:</p> <p>⁽¹⁾ [sono stati raccolti da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in una o più aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo per il periodo in cui sono rimasti in un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettera c), punto iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [sono stati raccolti da animali che sono rimasti continuativamente negli ultimi tre anni prima della raccolta in una o più aziende che, durante tale periodo, soddisfacevano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001, salvo per il periodo in cui sono rimasti in un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettera c), punto iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [sono stati raccolti da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [sono stati raccolti da ovini, e:</p> <p>⁽¹⁾ [sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [hanno almeno un allele ARR;]]</p> <p>II.3. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori che:</p> <p>II.3.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.3.2. provengono da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell'autorità competente in un paese terzo o territorio o in una loro zona:</p> <p>II.3.2.1. indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;</p>		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	<p>(1) (6) [II.3.2.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli ultimi 42 giorni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾];</p> <p>(1) (7) [II.3.2.2. in cui è stata effettuata la sorveglianza per l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) sui caprini detenuti negli stabilimenti almeno nei 12 mesi precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione e, qualora durante tale periodo siano stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) nei caprini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, di tale regolamento delegato;]</p> <p>II.3.2.3. in cui la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata negli ultimi 30 giorni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾, e:</p> <p>(1) [negli stabilimenti la surra non è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾];</p> <p>⁽¹⁾ oppure [negli stabilimenti la surra è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]</p> <p>II.3.3. sono stati esaminati dal veterinario del gruppo o da un membro del gruppo, senza presentare sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili alla data della [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;</p> <p>II.3.4. sono identificati individualmente come previsto all'articolo 45, paragrafo 2 o 4, o all'articolo 46, paragrafo 1 o 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;</p> <p>II.3.5. almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta:</p> <p>II.3.5.1. sono stati detenuti in stabilimenti situati in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini o pleuropolmonite contagiosa caprina o di una malattia emergente pertinente per gli ovini e i caprini;</p> <p>II.3.5.2. sono stati detenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), rabbia, carbonchio ematico, surra (<i>Trypanosoma evansi</i>), infezione da virus della malattia emorragica epizootica, infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e, nel caso di ovini e dei caprini che sono detenuti insieme a ovini, epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>);</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	II.3.5.3.	non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni dei movimenti in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.3.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.3.5.2;
	II.3.5.4.	non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;
	II.3.6.	soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda l'afta epizootica:
	II.3.6.1.	provengono da stabilimenti: <ul style="list-style-type: none"> – situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾, – in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;
	⁽¹⁾ [II.3.6.2.	non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;]
	⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ oppure	[II.3.6.2. sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di raccolta o di produzione degli embrioni, e:
	II.3.6.2.1.	non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli embrioni;
	II.3.6.2.2.	lo sperma utilizzato per la fecondazione è stato raccolto da un maschio donatore conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686 o lo sperma è conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.3.6.2.3.	prima della data del congelamento, gli embrioni sono stati sottoposti a lavaggio con tripsina effettuato conformemente alle raccomandazioni del manuale IETS ⁽⁶⁾ ;
	II.3.6.2.4.	gli embrioni congelati sono stati immagazzinati per almeno 30 giorni dalla data di raccolta e, durante questo periodo, gli animali donatori non hanno presentato alcun segno clinico di afta epizootica;]
	II.3.7.	soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
	⁽¹⁾ [II.3.7.1.	sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta in uno Stato membro o in una sua zona indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata nei 24 mesi precedenti;]
	⁽¹⁾ oppure	[II.3.7.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]
	⁽¹⁾ oppure	[II.3.7.3. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'autorità competente del luogo di origine della partita di [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ ha ottenuto per iscritto il consenso preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione per quanto riguarda le condizioni per l'istituzione di tale zona stagionalmente indenne e l'accettazione della partita di [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ ;

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	⁽¹⁾ e/o	[II.3.7.4. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta;]
	⁽¹⁾ e/o	[II.3.7.5. sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi ai sierotipi 1-24 del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ ;
	⁽¹⁾ e/o	[II.3.7.6. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il giorno della raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ ;
		II.3.8. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV):
	⁽¹⁾	[II.3.8.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'EHDV non è stato segnalato in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento per almeno due anni;]
	⁽¹⁾ oppure	[II.3.8.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta;]
	⁽¹⁾ e/o	[II.3.8.3. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta;]
	⁽¹⁾ oppure	[II.3.8.4. soggiornavano in uno Stato membro o in una sua zona in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell'EHDV: e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:
	⁽¹⁾	[II.3.8.4.1. una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi all'EHDV effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ ;
	⁽¹⁾ e/o	[II.3.8.4.2. una prova di identificazione dell'agente dell'EHDV effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato alla data della raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ ;
		II.4. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I:
		II.4.1. sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, [parte 2] ⁽¹⁾ [parte 3] ⁽¹⁾ [parte 4] ⁽¹⁾ [parte 5] ⁽¹⁾ e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;
		II.4.2. sono collocati in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;
		II.4.3. sono trasportati in un recipiente che:
		II.4.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;
		II.4.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;
	⁽¹⁾⁽⁷⁾	[II.4.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]
	⁽¹⁾⁽⁸⁾	[II.4.4. sono collocati in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;
		II.4.5. sono trasportati in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	<p>⁽¹⁾⁽⁹⁾ [II.5. gli [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto per la raccolta, la trasformazione e/o lo stoccaggio di sperma dall'autorità competente di uno Stato membro o dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e che è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni dell'allegato II, parte 3, capitolo I, e parte 5, capitoli II e III, e dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]</p> <p>⁽¹⁾⁽¹⁰⁾ [II.6. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti ⁽¹¹⁾ sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio:.....;]</p> <p>II.7. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono spediti:</p> <p>⁽¹⁾ [da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano ai presenti ovociti o embrioni in quanto sono stati raccolti prima dell'istituzione delle restrizioni, e non sono stati a contatto con altri ovociti o embrioni di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente.]</p> <p>^{(1) oppure} [da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite per ⁽¹²⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽¹⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽¹³⁾];]</p> <p>⁽¹⁾ [e, in particolare, sono ⁽¹⁴⁾.]]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: "Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>"Specie": scegliere tra "Ovis aries" o "Capra hircus", a seconda dei casi.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.</p> <p>"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p>
--	--

CAPITOLO 34

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI OVINI E CAPRINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO DOPO IL 31 AGOSTO 2010 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO "OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA")

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	<p>"Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.</p> <p>"Prova": indicare per la prova per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: punto II.3.7.5 e/o punto II.3.7.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: punto II.3.8.4.1 e/ punto II.3.8.4.2, se del caso.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>(3) Applicabile agli ovini.</p> <p>(4) Applicabile ai caprini.</p> <p>(5) Opzione disponibile solo per le partite di embrioni concepiti in vivo.</p> <p>(6) <i>Manual of the International Embryo Technology Society — A procedural guide and general information for the use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures</i>, pubblicato da: International Embryo Technology Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874, USA (http://www.iets.org/).</p> <p>(7) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(8) Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di ovini o caprini sono collocati e trasportati in un unico recipiente.</p> <p>(9) Non si applica agli ovociti.</p> <p>(10) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.</p> <p>(11) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.</p> <p>(12) Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>(13) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(14) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.</p>								
<p>Veterinario ufficiale</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC I.2a. Riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	CODICE QR
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	N. di registrazione/di autorizzazione
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
(1) [II.1. gli [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ [gli ovuli derivati in vivo] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni ⁽²⁾ riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]		
⁽¹⁾ oppure [II.1. gli [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati prodotti, trattati e immagazzinati da un gruppo di produzione di embrioni ⁽²⁾ riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punti 1 e 2, della direttiva 92/65/CEE;]		
(1) [II.2. gli embrioni concepiti in vivo di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]		
⁽¹⁾ oppure [II.2. gli ovuli derivati in vivo di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;]		
⁽¹⁾ oppure [II.2. gli embrioni prodotti in vitro di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 3, della direttiva 92/65/CEE;]		
⁽¹⁾ oppure [II.2. gli embrioni micromanipolati di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 4, della direttiva 92/65/CEE;]		
II.3. la partita è costituita da embrioni della specie ovina o caprina che soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:		
(1) [sono stati prelevati da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in una o più aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]		
⁽¹⁾ oppure [sono stati prelevati da animali che sono rimasti continuativamente negli ultimi tre anni prima del prelievo in una o più aziende che, durante tale periodo, soddisfacevano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001;]		
⁽¹⁾ oppure [sono stati prelevati da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro avente uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, primo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001;]		
⁽¹⁾ oppure [sono stati raccolti da ovini, e:		
(1) [sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]		
⁽¹⁾ oppure [hanno almeno un allele ARR e sono stati raccolti dopo il 1° gennaio 2015;]		
II.4. gli [ovuli] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I provengono da femmine donatrici della specie [ovina] ⁽¹⁾ [caprina] ⁽¹⁾ che soddisfano le condizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 3, della direttiva 92/65/CEE;		
(1) [II.5. gli embrioni di cui alla parte I sono il risultato di un'inseminazione artificiale delle femmine donatrici con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]		
⁽¹⁾ oppure [II.5. gli embrioni di cui alla parte I sono il risultato di una fecondazione in vitro di ovuli conformi alle condizioni indicate all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.5. gli ovuli non sono venuti a contatto con sperma delle specie ovina e caprina;]</p> <p>II.6. gli [ovuli] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati inviati al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.19;</p> <p>II.7. gli [ovuli] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono spediti:</p> <p>⁽¹⁾ [da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano ai presenti embrioni in quanto sono stati raccolti prima dell'istituzione delle restrizioni, e non sono stati a contatto con altri ovuli o embrioni di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente.]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽¹⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾.]]</p> <p>⁽¹⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾.]]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli embrioni.</p> <p>Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni, al gruppo di produzione di embrioni, allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, al centro di stoccaggio di materiale germinale o allo stabilimento di destinazione degli ovuli/embrioni.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: "Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>Il numero di identificazione deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.</p> <p>La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p> <p>Il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.</p>
	<p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽²⁾ Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE.</p> <p>⁽³⁾ Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>⁽⁴⁾ Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>⁽⁵⁾ Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 35

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI OVINI E CAPRINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 1° SETTEMBRE 2010, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO "OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
				I.2a. Riferimento locale			
				I.3. Autorità centrale competente			
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese			I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese			
	I.8. Regione di origine Codice			I.10. Regione di destinazione Codice			
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento			I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento			I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di autorizzazione		
				I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale			Codice Codice ISO del paese
	I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore			N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro							
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Codice ISO del paese Punto di uscita Codice del posto di controllo frontaliero Punto di ingresso Codice del posto di controllo frontaliero							

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli [ovuli] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I:</p>		
<p>II.1. sono stati raccolti, trattati e immagazzinati nel rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE;</p>		
<p>II.2. provengono da femmine donatrici della specie [ovina] ⁽¹⁾ [caprina] ⁽¹⁾ che soddisfano le condizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, della direttiva 92/65/CEE;</p>		
<p>II.3. sono embrioni della specie ovina o caprina che soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:</p>		
<p>⁽¹⁾ [II.3.1. soddisfano le condizioni di cui all'allegato D, capitolo III, della direttiva 92/65/CEE e all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010;]</p>		
<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.3.1. soddisfano le condizioni di cui all'allegato D, capitolo III, della direttiva 92/65/CEE e all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010, e sono destinati a uno Stato membro che beneficia, su tutto il suo territorio o su una sua parte, delle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010, e gli animali donatori soddisfano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi di cui alla lettera in questione nonché le garanzie ⁽²⁾ richieste dallo Stato membro di destinazione;]</p>		
<p>⁽¹⁾ [II.3.2. lo sperma utilizzato per la fecondazione soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE e di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010;]</p>		
<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.3.2. lo sperma utilizzato per la fecondazione soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE e all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010, ed è destinato a uno Stato membro che beneficia, su tutto il suo territorio o su una sua parte, delle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010, e gli animali donatori soddisfano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi di cui alla lettera in questione nonché le garanzie ⁽²⁾ richieste dallo Stato membro di destinazione;]</p>		
<p>II.3.3. sono spediti:</p>		
<p>⁽¹⁾ [da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano ai presenti embrioni in quanto sono stati raccolti prima dell'istituzione delle restrizioni, e non sono stati a contatto con altri ovuli o embrioni di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente.]</p>		
<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p>		
<p>⁽¹⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾.];]</p>		
<p>⁽¹⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾.]</p>		
<p>Note</p>		
<p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>		
<p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA

<p>Parte I</p> <p>Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni.</p> <p>Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni, al gruppo di produzione di embrioni, allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, al centro di stoccaggio di materiale germinale o allo stabilimento di destinazione degli ovuli/embrioni.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: "Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>Il numero di identificazione deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.</p> <p>La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p> <p>Il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni indicato nella casella I.11.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Le garanzie addizionali previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28).</p> <p>(3) Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <table> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 36

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENcato DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI MATERIALE GERMINALE:

- sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010,
- ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010

(MODELLO "OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore			I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
	Nome			I.2a. Riferimento locale	
	Indirizzo			I.3. Autorità centrale competente	
	Paese	Codice ISO del paese	I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario			I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione
	Nome			Nome	
	Indirizzo			Indirizzo	
	Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione			I.12. Luogo di destinazione	
	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	
	Indirizzo		Indirizzo		
Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese		
I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. Trasportatore	N. di registrazione/di autorizzazione	
<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile	Nome	Indirizzo		
<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale	Paese	Codice ISO del paese		
Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro	I.17. Documenti di accompagnamento			
Documento		Tipo	Codice		
		Paese	Codice ISO del paese		
		Riferimento del documento commerciale			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per					
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale		
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere		
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale		
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile		
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro		
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo				
Paese terzo			Codice ISO del paese		
Punto di uscita			Codice del posto di controllo frontaliero		
Punto di ingresso			Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p>		
<p>II.1. lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale ⁽¹⁾ di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i trasformato/i e immagazzinato/i lo [sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾;</p> <p>II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;</p> <p>II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;</p>		
<p>II.2. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono spedito/i:</p> <p>⁽²⁾ [dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11 o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente materiale germinale in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e non è/sono stato/i a contatto con altro materiale germinale di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>^{(2) oppure} [dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11 o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽²⁾ [è/sono conforme/i alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾,];]</p> <p>⁽²⁾ [e, in particolare, è/sono ⁽⁵⁾,];]</p>		
<p>II.3. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato nello Stato membro di raccolta o di produzione in base a prescrizioni in materia di certificazione sanitaria rigorose almeno quanto quelle previste dal:</p> <p>⁽²⁾ [modello OV/CAP-SEM-A-INTRA ⁽⁷⁾];]</p> <p>^{(2) e/o} [modello OV/CAP-SEM-B-INTRA ⁽⁷⁾];]</p> <p>^{(2) e/o} [modello OV/CAP-SEM-C-INTRA ⁽⁷⁾];]</p> <p>^{(2) e/o} [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA ⁽⁷⁾];]</p> <p>^{(2) e/o} [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA ⁽⁷⁾];]</p> <p>^{(2) e/o} [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA ⁽⁷⁾];]</p> <p>^{(2) e/o} [modello OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA ⁽⁷⁾];]</p> <p>^{(2) e/o} [modello OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA ⁽⁷⁾];]</p> <p>^{(2) e/o} [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato in un altro Stato membro accompagnato/i da uno o più certificati sanitari conformi al:</p>		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA

	(2)	[modello OV/CAP-SEM-A-INTRA ⁽⁷⁾ ;]
	(2) e/o	[modello OV/CAP-SEM-B-INTRA ⁽⁷⁾ ;]
	(2) e/o	[modello OV/CAP-SEM-C-INTRA ⁽⁷⁾ ;]
	(2) e/o	[modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA ⁽⁷⁾ ;]
	(2) e/o	[modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA ⁽⁷⁾ ;]
	(2) e/o	[modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA ⁽⁷⁾ ;]
	(2) e/o	[modello OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA ⁽⁷⁾ ;]
	(2) e/o	[modello OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA ⁽⁷⁾ ;]
(2) e/o		<p>II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono entrato/i nell'Unione accompagnato/i da uno o più certificati sanitari conformi al:</p> <p>(2) [modello OV/CAP-SEM-A-ENTRY ⁽⁷⁾;]</p> <p>(2) e/o [modello OV/CAP-SEM-B-ENTRY ⁽⁷⁾;]</p> <p>(2) e/o [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY ⁽⁷⁾;]</p> <p>(2) e/o [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY ⁽⁷⁾;]</p> <p>(2) e/o [modello OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY ⁽⁷⁾;]</p> <p>(2) e/o [modello OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY ⁽⁷⁾;]</p> <p>II.3.2. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.3.3. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e/o all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30;</p> <p>II.3.4. è/sono trasportato/i in un recipiente che:</p> <p>II.3.4.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.3.4.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;</p> <p>(2) ⁽⁸⁾ [II.3.4.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>(2) ⁽⁹⁾ [II.3.5. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>II.3.6. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]</p>
		<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-GP-PROCESSING-INTR

Parte I	
Casella I.11:	"Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.
Casella I.12:	"Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.
Casella I.17:	"Documenti di accompagnamento": i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato sanitario.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.26:	il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
Casella I.30:	"Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Specie": indicare " <i>Ovis aries</i> " e/o " <i>Capra hircus</i> ", a seconda dei casi. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è/sono collocato/i lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.
Parte II	
(1)	Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.
(2)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(3)	Indicare il nome della malattia o delle malattie.
(4)	Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.
(5)	Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.
(6)	Solo gli stabilimenti di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA

	<p>(7) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.</p> <p>(8) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(9) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di ovini e/o caprini sono collocati e trasportati in un unico recipiente.</p>
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 37

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENcato DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UN CENTRO DI STOCCAGGIO DI MATERIALE GERMINALE:

- sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010,
- ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010

(MODELLO "OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore			I.2. Riferimento IMSOC		CODICE QR	
	Nome			I.2a. Riferimento locale			
	Indirizzo			I.3. Autorità centrale competente			
	Paese		Codice ISO del paese	I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatarario			I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento			
	Nome			Nome		N. di registrazione	
	Indirizzo			Indirizzo			
	Paese		Codice ISO del paese	Paese		Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine		Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine		Codice	I.10. Regione di destinazione		Codice	
I.11. Luogo di spedizione			I.12. Luogo di destinazione				
Nome		N. di registrazione/di riconoscimento	Nome		N. di registrazione/di riconoscimento		
Indirizzo			Indirizzo				
Paese		Codice ISO del paese	Paese		Codice ISO del paese		
I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza				
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. Trasportatore				
<input type="checkbox"/> Nave		<input type="checkbox"/> Aeromobile	Nome		N. di registrazione/di autorizzazione		
<input type="checkbox"/> Treno		<input type="checkbox"/> Veicolo stradale	Indirizzo				
			Paese		Codice ISO del paese		
Identificazione		<input type="checkbox"/> Altro	I.17. Documenti di accompagnamento				
Documento			Tipo		Codice		
			Paese		Codice ISO del paese		
			Riferimento del documento commerciale				
I.18. Temperatura di trasporto			<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		
					<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo							
N. del contenitore			N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione		<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato		<input type="checkbox"/> Materiale germinale		
<input type="checkbox"/> Equino registrato		<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione		<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere		
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura		<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione		<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale		
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione		<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico		<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile		
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano		<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		<input type="checkbox"/> Altro		
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo			Codice ISO del paese				
Punto di uscita			Codice del posto di controllo frontaliero				
Punto di ingresso			Codice del posto di controllo frontaliero				

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
II.1. il centro di stoccaggio di materiale germinale ⁽¹⁾ di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i immagazzinato/i [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ :		
II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;		
II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;		
II.2. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono spedito/i:		
⁽²⁾ [dal centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11 o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente materiale germinale in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e non è/sono stato/i a contatto con altro materiale germinale di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]		
⁽²⁾ oppure [dal centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11 o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:		
⁽²⁾ [è/sono conforme/i alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾ ;]		
⁽²⁾ [e, in particolare, è/sono ⁽⁵⁾ ;]		
II.3. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:		
⁽²⁾ [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾ , del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato nello Stato membro di raccolta o di produzione in base a prescrizioni in materia di certificazione sanitaria rigorose almeno quanto quelle previste dal:		
⁽²⁾ [modello OV/CAP-SEM-A-INTRA ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello OV/CAP-SEM-B-INTRA ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello OV/CAP-SEM-C-INTRA ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello di cui all'allegato III, parte A, della decisione 2010/470/UE della Commissione ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello di cui all'allegato III, parte B, della decisione 2010/470/UE ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello di cui all'allegato III, parte C, della decisione 2010/470/UE ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello di cui alla decisione 95/388/CE della Commissione ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA ⁽⁷⁾ ;]		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA

(2) e/o	<p>II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato in un altro Stato membro accompagnato/i da uno o più certificati sanitari conformi al:</p> <p>(2) [modello OV/CAP-SEM-A-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello OV/CAP-SEM-B-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello OV/CAP-SEM-C-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello di cui all'allegato III, parte A, della decisione 2010/470/UE ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello di cui all'allegato III, parte B, della decisione 2010/470/UE ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello di cui all'allegato III, parte C, della decisione 2010/470/UE ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello di cui alla decisione 95/388/CE ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o</p> <p>II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono entrato/i nell'Unione accompagnato/i da uno o più certificati sanitari conformi al:</p> <p>(2) [modello OV/CAP-SEM-A-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello OV/CAP-SEM-B-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello 1 di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE della Commissione ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello 2 di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, della decisione 2010/472/UE ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello di cui all'allegato II della decisione 2008/635/CE ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>(2) e/o [modello OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>II.3.2. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.3.3. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e/o all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30;</p> <p>II.3.4. è/sono trasportato/i in un recipiente che:</p> <p>II.3.4.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p>
---------	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA

	<p>II.3.4.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;</p> <p>(2) (8) [II.3.4.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>(2) (9) [II.3.5. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>II.3.6. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di stoccaggio di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.</p> <p>Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino al centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: "Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>"Specie": indicare "<i>Ovis aries</i>" e/o "<i>Capra hircus</i>", a seconda dei casi.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è/sono collocato/i lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita.</p> <p>"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.</p> <p>"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>"Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA

<p>Parte II</p> <p>(1) Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome della malattia o delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Solo gli stabilimenti di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>(7) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino al centro di stoccaggio di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.</p> <p>(8) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(9) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di ovini e/o caprini sono collocati e trasportati in un unico recipiente.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello) Qualifica e titolo</p> <p>Nome dell'unità di controllo locale Codice dell'unità di controllo locale</p> <p>Data</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 38

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI SPERMA DI SUINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "POR-SEM-A-INTRA")

UNIONE EUROPEA		INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR	
	Nome	I.2a. Riferimento locale		
	Indirizzo	I.3. Autorità centrale competente		
	Paese Codice ISO del paese	I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento		
	Nome	Nome N. di registrazione		
	Indirizzo	Indirizzo		
	Paese Codice ISO del paese	Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
I.11. Luogo di spedizione	I.12. Luogo di destinazione			
Nome N. di registrazione/di riconoscimento	Nome N. di registrazione/di riconoscimento			
Indirizzo	Indirizzo			
Paese Codice ISO del paese	Paese Codice ISO del paese			
I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto	I.16. Trasportatore			
<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile	Nome N. di registrazione/di autorizzazione			
<input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale	Indirizzo			
Identificazione <input type="checkbox"/> Altro	Paese Codice ISO del paese			
Documento	I.17. Documenti di accompagnamento			
	Tipo Codice			
	Paese Codice ISO del paese			
	Riferimento del documento commerciale			
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo				
N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per				
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale				
<input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere				
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo				
Paese terzo	Codice ISO del paese			
Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero			

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-SEM-A-INTRA

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
II.1. lo sperma di suini cui alla parte I:			
II.1.1.		è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma ⁽¹⁾ che è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;	
II.1.2.		è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;	
⁽²⁾ [II.1.3.		è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente sperma in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e lo sperma non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]	
⁽²⁾ oppure		[II.1.3. è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:	
⁽²⁾		[è conforme alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾ ;]	
⁽²⁾		[e, in particolare, è ⁽⁵⁾ ;]	
II.2. lo sperma di cui alla parte I è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che:			
II.2.1.		sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;	
II.2.2.		provenivano, prima dell'inizio della quarantena di cui al punto II.2.8, da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell'autorità competente in un paese terzo o un territorio o in una loro zona:	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-SEM-A-INTRA

	II.2.4.	sono identificati come previsto all'articolo 52 o all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;
	II.2.5.	almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta:
	II.2.5.1.	sono stati detenuti in stabilimenti situati in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, peste suina classica o peste suina africana o di una malattia emergente pertinente per i suini;
	II.2.5.2.	sono stati detenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> , infezione da virus della rabbia, carbonchio ematico, infezione da virus della malattia di Aujeszky e infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;
	II.2.5.3.	non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni dei movimenti in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.2.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.2.5.2;
	II.2.5.4.	non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;
	II.2.6.	sono stati sottoposti a quarantena per almeno 28 giorni in un impianto di quarantena in cui erano presenti solo altri artiodattili di stato sanitario almeno equivalente che, alla data della loro ammissione nel centro di raccolta dello sperma, rispettava le seguenti condizioni:
	II.2.6.1.	era situato in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite per malattie di cui al punto II.2.5.1, o era soggetto a deroga come indicato al punto II.1.3, se del caso;
	II.2.6.2.	per almeno 30 giorni non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.2.5.2;
	II.2.6.3.	era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale impianto di quarantena per almeno 30 giorni;
	II.2.6.4.	non è stato interessato da focolai di afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di ammissione degli animali nel centro di raccolta dello sperma;
	II.2.6.5.	era indenne da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>Brucella melitensis</i> e <i>Brucella suis</i> da almeno tre mesi;
	II.2.7.	sono stati detenuti in un centro di raccolta dello sperma:
	II.2.7.1.	che era situato in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite per malattie di cui al punto II.2.5.1, o era soggetto a deroga come indicato al punto II.1.3, se del caso;
	II.2.7.2.	in cui non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.2.5.2 almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma, e:
	⁽²⁾ ⁽⁶⁾	[almeno nei 30 giorni successivi alla data della raccolta;]
	⁽²⁾ ⁽⁷⁾ oppure	[fino alla data di spedizione della partita di sperma in un altro Stato membro;]
	II.2.7.3.	situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale centro di raccolta dello sperma almeno per 30 giorni; e

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-SEM-A-INTRA

	(2) (6)	[indenne da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e nei 30 giorni successivi alla data di raccolta;]
	(2) (7) <i>oppure</i>	[indenne da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita di sperma in un altro Stato membro e gli animali donatori sono rimasti nel centro di raccolta dello sperma per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;]
	II.2.7.4.	in cui non sono state segnalate evidenze cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di infezione da virus della malattia di Aujeszky per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di ammissione e almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;
II.2.8.		sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate nei 30 giorni precedenti la data di inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, richieste conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686:
	II.2.8.1.	per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> , una prova all'antigene di brucella tamponato (prova del rosa bengala), un saggio ELISA competitivo o un ELISA indiretto per la ricerca di anticorpi contro le specie di <i>Brucella</i> in fase liscia;
	II.2.8.2.	per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia di Aujeszky:
	(2)	[nel caso di animali non vaccinati, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) del virus o una prova di sieroneutralizzazione;]
	(2) <i>oppure</i>	[nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE) del virus della malattia di Aujeszky;]
	(2) [II.2.8.3.	per quanto riguarda la peste suina classica, un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione, effettuati su animali provenienti da uno Stato membro o da una sua zona in cui è stata segnalata la peste suina classica o sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nei 12 mesi precedenti;]
	II.2.8.4.	per quanto riguarda l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini, una prova sierologica [prova dell'immunoperossidasi su monostrato (IPMA), saggio di immunofluorescenza (IFA) o ELISA];
II.2.9.		sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, richieste conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/686:
	II.2.9.1.	per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> , una prova all'antigene di brucella tamponato (prova del rosa bengala), un saggio ELISA competitivo o un ELISA indiretto per la ricerca di anticorpi contro le specie di <i>Brucella</i> in fase liscia;
	II.2.9.2.	per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia di Aujeszky:
	(2)	[nel caso di animali non vaccinati, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) del virus o una prova di sieroneutralizzazione;]
	(2) <i>oppure</i>	[nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE) del virus della malattia di Aujeszky;]
	II.2.9.3.	per quanto riguarda l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini, una prova sierologica (IPMA, IFA o ELISA) e una prova per la ricerca del genoma virale [retrotrascrizione-reazione a catena della polimerasi (RT-PCR), nested RT-PCR e RT-PCR in tempo reale];

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-SEM-A-INTRA

II.2.10.	nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti alle seguenti prove di routine obbligatorie, richieste conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686:
II.2.10.1.	per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> , una prova all'antigene di brucella tamponato (prova del rosa bengala), un saggio ELISA competitivo o un ELISA indiretto per la ricerca di anticorpi contro le specie di <i>Brucella</i> in fase liscia;
II.2.10.2.	per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia di Aujeszky:
(2)	[nel caso di animali non vaccinati, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) del virus o una prova di sieroneutralizzazione;]
(2) oppure	[nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE) del virus della malattia di Aujeszky;]
(2) [II.2.10.3.	per quanto riguarda la peste suina classica, un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione, effettuati su animali provenienti da uno Stato membro o da una sua zona in cui è stata segnalata la peste suina classica o sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nei 12 mesi precedenti;]
II.2.10.4.	per quanto riguarda l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini, una prova sierologica (IPMA, IFA o ELISA);
II.2.11.	sono stati sottoposti alle prove di cui al punto II.2.10, effettuate conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686 su campioni prelevati:
(2)	[da tutti gli animali immediatamente prima della data di partenza dal centro di raccolta dello sperma o all'arrivo al macello e, in ogni caso, entro 12 mesi dalla data di ammissione nel centro di raccolta dello sperma;]
(2) oppure	[ogni tre mesi, almeno dal 25 % degli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma per effettuare prove per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>Brucella melitensis</i> e <i>Brucella suis</i> , dell'infezione da virus della malattia di Aujeszky e della peste suina classica, e ogni mese almeno dal 10 % degli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma per effettuare prove per la ricerca dell'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;]
(2) oppure	[ogni mese, almeno dal 10 % degli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma per effettuare prove per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>Brucella melitensis</i> e <i>Brucella suis</i> , dell'infezione da virus della malattia di Aujeszky, della peste suina classica e della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;]
II.3.	lo sperma di cui alla parte I:
II.3.1.	è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;
II.3.2.	è collocato in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;
II.3.3.	è trasportato in un recipiente che:
II.3.3.1.	è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;
II.3.3.2.	è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;
(2)(6) [II.3.3.3.	è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale.]
(2) [II.4.	qualora allo sperma di cui alla parte I siano stati aggiunti un antibiotico o una miscela di antibiotici:
II.4.1.	l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati: (8);

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-SEM-A-INTRA

<p>II.4.2. immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C o 15 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita di sperma è spedita.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: "Tipo": sperma.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita.</p> <p>"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.</p> <p>"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.</p> <p>"Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Applicabile allo sperma congelato.</p> <p>(7) Applicabile allo sperma fresco e refrigerato.</p> <p>(8) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <table border="0"> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								
UNIONE EUROPEA	INTRA								

CAPITOLO 39

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI SUINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 90/429/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "POR-SEM-B-INTRA")

Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		Indirizzo		I.2a. Riferimento locale	
		Paese	Codice ISO del paese	I.3. Autorità centrale competente	
				I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatarario	Nome		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	
		Indirizzo		Nome	N. di registrazione
		Paese	Codice ISO del paese	Indirizzo	
				Paese	Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione	Nome		I.12. Luogo di destinazione	
		N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento
		Indirizzo		Indirizzo	
	Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese	
I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile		I.16. Trasportatore		
	<input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale		Nome	N. di registrazione/di autorizzazione	
	Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro	Indirizzo		
	Documento		Paese	Codice ISO del paese	
			I.17. Documenti di accompagnamento		
			Tipo	Codice	
			Paese	Codice ISO del paese	
			Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo	Paese terzo		Codice ISO del paese		
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero		
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-SEM-B-INTRA

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma di cui alla parte I:			
	II.1.	è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma ⁽¹⁾ riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato A, capitoli I e II, della direttiva 90/429/CEE;	
(2)	[II.2.	è stato raccolto in un centro di raccolta dello sperma che contiene unicamente animali che non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato B della direttiva 90/429/CEE;]	
(2)(3) e/o	[II.2.	è stato raccolto in un centro di raccolta dello sperma in cui una parte o tutti gli animali sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky con vaccino privato di globulina gE e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato B della direttiva 90/429/CEE;]	
	II.3.	è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle disposizioni dell'allegato C della direttiva 90/429/CEE;	
	II.4.	è spedito:	
(2)		da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente sperma in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e lo sperma non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]	
(2) oppure		[da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite per ⁽⁴⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:	
(2)		[è conforme ai requisiti di cui ⁽⁵⁾ .]]	
(2)		[e, in particolare, è ⁽⁶⁾ .]]	
Note			
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.			
Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.			
Parte I			
Casella I.11:	il luogo di spedizione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma da cui lo sperma è spedito.		
Casella I.12:	il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, al centro di stoccaggio di materiale germinale o allo stabilimento di destinazione dello sperma.		
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.		
Casella I.26:	il numero totale di colli deve corrispondere al numero di contenitori.		
Casella I.30:	il numero di identificazione deve includere il marchio di identificazione ufficiale dell'animale conformemente alla direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31.) La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa. Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-SEM-B-INTRA

	<p>Parte II</p> <p>(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Questa opzione deve essere cancellata se lo Stato membro, o una sua regione, di destinazione è indenne dalla malattia di Aujeszky conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, ne ha informato la Commissione conformemente all'allegato C, punto 4, della direttiva 90/429/CEE e figura nell'elenco sul seguente sito: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/porcine/index_en.htm.</p> <p>(4) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(5) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(6) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>									
	<p>Veterinario ufficiale</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo									
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale									
Data										
Timbro	Firma									

CAPITOLO 40

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI SUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO "POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore			I.2. Riferimento IMSOC			CODICE QR
	Nome			I.2a. Riferimento locale			
	Indirizzo			I.3. Autorità centrale competente			
	Paese	Codice ISO del paese		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario			I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento			
	Nome			Nome	N. di registrazione		
	Indirizzo			Indirizzo			
	Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice		
I.11. Luogo di spedizione			I.12. Luogo di destinazione				
Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento			
Indirizzo			Indirizzo				
Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese			
I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza				
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. Trasportatore				
<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile			Nome	N. di registrazione/di autorizzazione		
<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale			Indirizzo			
Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro			Paese	Codice ISO del paese		
Documento			I.17. Documenti di accompagnamento				
				Tipo	Codice		
				Paese	Codice ISO del paese		
				Riferimento del documento commerciale			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale				
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere				
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo						
Paese terzo			Codice ISO del paese				
Punto di uscita			Codice del posto di controllo frontaliero				
Punto di ingresso			Codice del posto di controllo frontaliero				

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	
						a	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
⁽¹⁾ [II.1. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ di suini di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni ⁽²⁾ che: II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente; II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]		
⁽¹⁾ [II.1. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di suini di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni ⁽²⁾ che: II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente; II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]		
II.2. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori che: II.2.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;		
⁽¹⁾⁽³⁾ [II.2.2. provengono da uno Stato membro o da una sua zona indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky o in cui è condotto un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky;]		
II.2.3. provengono da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell'autorità competente in un paese terzo o territorio o in una loro zona: II.2.3.1. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> nei suini negli ultimi 42 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e in cui almeno nei 12 mesi precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ ;		
⁽¹⁾ [II.2.3.2.1. sono state applicate le misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;		
^{(1)elo} [II.2.3.2.2. è stata effettuata la sorveglianza per l'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> sui suini detenuti negli stabilimenti conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]		
II.2.3.2. in cui non sono state constatate evidenze cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di infezione da virus della malattia di Aujeszky almeno nei 12 mesi precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ ;		
II.2.4. sono stati esaminati dal veterinario del gruppo o da un membro del gruppo, senza presentare sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili il giorno della raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ ;		
II.2.5. sono identificati come previsto all'articolo 52 o all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	<p>II.2.6. per almeno 30 giorni prima della data della prima raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta:</p> <p>II.2.6.1. sono stati detenuti in stabilimenti situati in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, peste suina classica o peste suina africana o di una malattia emergente pertinente per i suini;</p> <p>II.2.6.2. sono stati detenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, infezione da virus della rabbia, carbonchio ematico, infezione da virus della malattia di Aujeszky e infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;</p> <p>II.2.6.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni dei movimenti in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.2.6.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.2.6.2;</p> <p>II.2.6.4. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;</p> <p>II.2.7. soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda l'afta epizootica:</p> <p>II.2.7.1. provengono da stabilimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾; – in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾; <p>⁽¹⁾ [II.2.7.2. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁴⁾ <i>oppure</i> [II.2.7.2. sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di raccolta o di produzione degli embrioni, e:</p> <p>II.2.7.2.1. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli embrioni;</p> <p>II.2.7.2.2. lo sperma utilizzato per la fecondazione è stato raccolto da un maschio donatore conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686 o lo sperma è conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.2.7.2.3. prima del congelamento, gli embrioni sono stati sottoposti a lavaggio con tripsina effettuato conformemente alle raccomandazioni del manuale IETS ⁽⁵⁾;</p> <p>II.2.7.2.4. gli embrioni congelati sono stati immagazzinati per almeno 30 giorni dalla data di raccolta e, durante questo periodo, gli animali donatori non hanno presentato alcun segno clinico di afta epizootica;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁶⁾ [II.2.8. sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini in due occasioni ad almeno 21 giorni di intervallo; la seconda prova deve essere effettuata nei 15 giorni precedenti la data di raccolta degli embrioni;]</p> <p>II.3. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I:</p> <p>II.3.1. sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, [parte 2] ⁽¹⁾ [parte 3] ⁽¹⁾ [parte 4] ⁽¹⁾ [parte 5] ⁽¹⁾ e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p>
--	--

	<p>II.3.2.</p> <p>II.3.3.</p> <p style="padding-left: 20px;">II.3.3.1.</p> <p style="padding-left: 20px;">II.3.3.2.</p> <p style="padding-left: 40px;">(1)(7) [II.3.3.3.</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)(8) [II.3.4.</p> <p style="padding-left: 20px;">II.3.5.</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)(9) [II.4.</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)(10) [II.5.</p> <p style="padding-left: 20px;">II.6.</p> <p style="padding-left: 40px;">(1)</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) <i>oppure</i></p> <p style="padding-left: 60px;">(1)</p> <p style="padding-left: 60px;">(1)</p>	<p>sono collocati in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;</p> <p>sono trasportati in un recipiente che:</p> <p>è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;</p> <p>è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>sono collocati in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>sono trasportati in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;]</p> <p>gli [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto ai fini della raccolta, della trasformazione e/o dello stoccaggio di sperma dall'autorità competente di uno Stato membro o dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II, parte 2, capitolo I, e all'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686.]</p> <p>l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti ⁽¹¹⁾ sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio:]</p> <p>gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono spediti: [da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano ai presenti ovociti o embrioni in quanto sono stati raccolti prima dell'istituzione delle restrizioni e non sono stati a contatto con altri ovociti ed embrioni di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite per ⁽¹²⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>[sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽¹³⁾;]</p> <p>[e, in particolare, sono ⁽¹⁴⁾.]</p>
	<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>	
	<p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p>	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA

<p>Casella I.26: Casella I.30:</p>	<p>il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>"Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.</p> <p>"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta di embrioni o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>"Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni sperma riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>(3) Non applicabile agli embrioni concepiti in vivo sottoposti a un trattamento con tripsina.</p> <p>(4) Opzione disponibile solo per le partite di embrioni concepiti in vivo.</p> <p>(5) <i>Manual of the International Embryo Technology Society — A procedural guide and general information for the use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures</i> pubblicato da: International Embryo Technology Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874, USA (http://www.iets.org/).</p> <p>(6) Applicabile agli embrioni concepiti in vivo.</p> <p>(7) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(8) Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di suini sono collocati e trasportati in un unico recipiente.</p> <p>(9) Non si applica agli ovociti.</p> <p>(10) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.</p> <p>(11) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.</p> <p>(12) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(13) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(14) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.</p>								
<p>Veterinario ufficiale</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 41

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI SUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO DOPO IL 31 AGOSTO 2010 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO "POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
				I.2a. Riferimento locale			
				I.3. Autorità centrale competente			
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
						N. di registrazione	
						Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
				N. di registrazione/di riconoscimento			
				Codice ISO del paese			
I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza				
I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento			I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese				
					N. di registrazione/di autorizzazione		
					Codice ISO del paese		
				I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione		<input type="checkbox"/> Macellazione		<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato		
	<input type="checkbox"/> Equino registrato		<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali		<input type="checkbox"/> Esposizione		
	<input type="checkbox"/> Rilascio in natura		<input type="checkbox"/> Centro di spedizione		<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione		
	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione		<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti		<input type="checkbox"/> Uso tecnico		
	<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano		<input type="checkbox"/> Impollinazione		<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		
	<input type="checkbox"/> Materiale germinale		<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere		<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale		
	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile		<input type="checkbox"/> Altro				
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo						
	Paese terzo		Codice ISO del paese				
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero				
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero				

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli [ovuli] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I:</p>		
<p>II.1. sono stati [prodotti] ⁽¹⁾ [raccolti] ⁽¹⁾, trattati e immagazzinati da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾⁽²⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾⁽²⁾ riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, della direttiva 92/65/CEE;</p>		
<p>II.2. soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;</p>		
<p>II.3. provengono da femmine donatrici della specie suina che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;</p>		
<p>⁽¹⁾ [II.4. sono embrioni concepiti in vivo che:</p>		
<p>II.4.1. sono il risultato di un'inseminazione artificiale con sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 90/429/CEE;</p>		
<p>II.4.2. sono originari di uno Stato membro o di una sua regione:</p>		
<p>⁽¹⁾ [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE;]</p>		
<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE;]</p>		
<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e sono stati lavati con tripsina;]</p>		
<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE;]</p>		
<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e sono stati lavati con tripsina;]</p>		
<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE;]</p>		
<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.4. sono embrioni [prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [micromanipolati] ⁽¹⁾ che:</p>		
<p>II.4.1. sono il risultato di una fecondazione in vitro con sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 90/429/CEE;</p>		
<p>II.4.2. sono originari di uno Stato membro o di una sua regione:</p>		
<p>⁽¹⁾ [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE;]</p>		
<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE;]</p>		
<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e le femmine donatrici degli ovuli utilizzati per la loro produzione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;]</p>		
<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE;]</p>		
<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e le femmine donatrici degli ovuli utilizzati per la loro produzione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;]</p>		
<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE;]</p>		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA

<p>(¹) <i>oppure</i> [II.4. sono ovuli derivati in vivo originari di uno Stato membro o di una sua regione:</p> <p>(¹) [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e provengono da femmine donatrici che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e provengono da femmine donatrici che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE;]]</p> <p>II.5. sono stati inviati al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23;</p> <p>II.6. sono spediti:</p> <p>(¹) [da un [gruppo di raccolta di embrioni] (¹) [gruppo di produzione di embrioni] (¹) o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano ai presenti embrioni in quanto sono stati raccolti prima dell'istituzione delle restrizioni e non sono stati a contatto con altro materiale germinale di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> da un [gruppo di raccolta di embrioni] (¹) [gruppo di produzione di embrioni] (¹) o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite per (³), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>(¹) [sono conformi alle prescrizioni di cui (⁴);]</p> <p>(¹) [e, in particolare, sono (⁵).]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.</p> <p>Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni, al gruppo di produzione di embrioni, allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, al centro di stoccaggio di materiale germinale o allo stabilimento di destinazione degli ovuli/embrioni.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: "Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>Il numero di identificazione deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.</p> <p>La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p> <p>Il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni indicato nella casella I.11.</p>
--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA

Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE. (3) Indicare il nome delle malattie. (4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.	
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 42

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI SUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 1° SETTEMBRE 2010, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO "POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC		CODICE QR		
		I.2a. Riferimento locale				
		I.3. Autorità centrale competente				
		I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese N. di registrazione Codice ISO del paese				
		I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
		I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese				
		I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
		I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo			
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro					
I.21. Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso		Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero				

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p>		
<p>II.1. gli [ovuli]⁽¹⁾ [embrioni]⁽¹⁾ di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. sono stati raccolti, trattati e immagazzinati nel rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.1.2. provengono da femmine donatrici della specie suina che soddisfano le condizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, della direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.1.3. soddisfano le condizioni di cui all'allegato D, capitolo III, della direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.1.4. sono spediti:</p> <p>(1) [da un [gruppo di raccolta di embrioni]⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni]⁽¹⁾ o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano ai presenti ovuli o embrioni in quanto sono stati raccolti prima dell'istituzione delle restrizioni e non sono stati a contatto con altri ovuli o embrioni di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente.]</p> <p>(1) oppure da un [gruppo di raccolta di embrioni]⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni]⁽¹⁾ o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite per⁽²⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>(1) [sono conformi alle prescrizioni di cui⁽³⁾.]]</p> <p>(1) [e, in particolare, sono⁽⁴⁾.]]</p>		
<p>(1) [II.2. nel caso di embrioni,</p> <p>II.2.1. lo sperma utilizzato per la fecondazione soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 90/429/CEE;</p> <p>II.2.2. gli embrioni sono stati lavati con tripsina⁽⁵⁾.]</p> <p>(1) oppure [II.2. nel caso di ovuli, essi provengono da femmine donatrici della specie suina che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE⁽⁵⁾.]</p>		
<p>Note</p>		
<p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>		
<p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>		
<p>Parte I</p>		
<p>Casella I.11:</p>	<p>il luogo di spedizione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni.</p>	
<p>Casella I.12:</p>	<p>il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni, al gruppo di produzione di embrioni, allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, al centro di stoccaggio di materiale germinale o allo stabilimento di destinazione degli ovuli/embrioni.</p>	
<p>Casella I.19:</p>	<p>va indicato il numero del sigillo.</p>	
<p>Casella I.26:</p>	<p>il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p>	
<p>Casella I.30:</p>	<p>"Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>Il numero di identificazione deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.</p> <p>La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p> <p>Il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni indicato nella casella I.11.</p>	

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA

Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Indicare il nome delle malattie. (3) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (4) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. (5) Tale condizione si applica soltanto a ovuli ed embrioni originari di uno Stato membro o di una sua regione non elencati negli allegati I e II della decisione 2008/185/CE (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19) e destinati a uno Stato membro o a una sua regione ivi elencati. Si applica inoltre ai movimenti da Stati membri o loro regioni di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE a Stati membri o loro regioni di cui all'allegato I della decisione 2008/185/CE.	
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Nome dell'unità di controllo locale Data Timbro	 Qualifica e titolo Codice dell'unità di controllo locale Firma

CAPITOLO 43

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENcato DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI MATERIALE GERMINALE:

- sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
- ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010

(MODELLO "POR-GP-PROCESSING-INTRA")

UNIONE EUROPEA		INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR	
		I.2a. Riferimento locale		
		I.3. Autorità centrale competente		
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese		
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro				
I.21. Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero			

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-GP-PROCESSING-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
II.1. lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale ⁽¹⁾ di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i trasformato/i e immagazzinato/i [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ : II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente; II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;		
II.2. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono spedito/i: ⁽²⁾ [dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11 o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente materiale germinale in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e non è/sono stato/i a contatto con altro materiale germinale di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;] ⁽²⁾ oppure [dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11 o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: ⁽²⁾ [è/sono conforme/i alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾];] ⁽²⁾ [e, in particolare, è/sono ⁽⁵⁾];]		
II.3. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale e: ⁽²⁾ [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾ , del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato nello Stato membro di raccolta o di produzione in base a prescrizioni in materia di certificazione sanitaria rigorose almeno quanto quelle previste dal: ⁽²⁾ [modello POR-SEM-A-INTRA ⁽⁷⁾];] ⁽²⁾ e/o [modello POR-SEM-B-INTRA ⁽⁷⁾];] ⁽²⁾ e/o [modello POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA ⁽⁷⁾];] ⁽²⁾ e/o [modello POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA ⁽⁷⁾];] ⁽²⁾ e/o [modello POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA ⁽⁷⁾];] ⁽²⁾ e/o [modello POR-GP-PROCESSING-INTRA ⁽⁷⁾];] ⁽²⁾ e/o [modello POR-GP-STORAGE-INTRA ⁽⁷⁾];] ⁽²⁾ e/o [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾ , del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato in un altro Stato membro accompagnato/i da uno o più certificati sanitari conformi al: ⁽²⁾ [modello POR-SEM-A-INTRA ⁽⁷⁾];]		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-GP-PROCESSING-INTRA

<p>⁽²⁾e/o [modello POR-SEM-B-INTRA ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾e/o [modello POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾e/o [modello POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾e/o [modello POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾e/o [modello POR-GP-PROCESSING-INTRA ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾e/o [modello POR-GP-STORAGE-INTRA ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾e/o [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono entrato/i nell'Unione accompagnato/i da uno o più certificati sanitari conformi al:</p> <p>⁽²⁾ [modello POR-SEM-A-ENTRY ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾e/o [modello POR-SEM-B-ENTRY ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾e/o [modello POR-OOCYTES-EMB-ENTRY ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾e/o [modello POR-GP-PROCESSING-ENTRY ⁽⁷⁾;]</p> <p>⁽²⁾e/o [modello POR-GP-STORAGE-ENTRY ⁽⁷⁾;]</p> <p>II.3.2. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.3.3. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e/o all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30;</p> <p>II.3.4. è/sono trasportato/i in un recipiente che:</p> <p style="padding-left: 20px;">II.3.4.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p style="padding-left: 20px;">II.3.4.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽²⁾ ⁽⁸⁾ [II.3.4.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>⁽²⁾ ⁽⁹⁾ [II.3.5. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>II.3.6. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p>
--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-GP-PROCESSING-INTRA

Casella I.12:	"Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.
Casella I.17:	"Documenti di accompagnamento": i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.26:	il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
Casella I.30:	"Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è/sono collocato/i lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.
Parte II	
(1)	Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.
(2)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(3)	Indicare il nome delle malattie.
(4)	Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.
(5)	Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.
(6)	Solo gli stabilimenti di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.
(7)	Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-GP-PROCESSING-INTRA

	<p>(8) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(9) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di suini sono collocati e trasportati in un unico recipiente.</p>								
<p>Veterinario ufficiale</p> <table><tr><td data-bbox="264 595 432 636">Nome e cognome (in stampatello)</td><td data-bbox="874 602 1007 624">Qualifica e titolo</td></tr><tr><td data-bbox="264 656 411 696">Nome dell'unità di controllo locale</td><td data-bbox="874 656 1026 696">Codice dell'unità di controllo locale</td></tr><tr><td data-bbox="264 728 304 750">Data</td><td></td></tr><tr><td data-bbox="264 786 325 808">Timbro</td><td data-bbox="874 786 922 808">Firma</td></tr></table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 44

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENcato DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UN CENTRO DI STOCCAGGIO DI MATERIALE GERMINALE:

- sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
- ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010

(MODELLO "POR-GP-STORAGE-INTRA")

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		I.2a. Riferimento locale	
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese N. di registrazione Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese	
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro			
I.21. Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Codice ISO del paese Punto di uscita Codice del posto di controllo frontiero Punto di ingresso Codice del posto di controllo frontiero			

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-GP-STORAGE-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
II.1. il centro di stoccaggio di materiale germinale ⁽¹⁾ di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i immagazzinato/i [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ :		
II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;		
II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;		
II.2. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono spedito/i:		
⁽²⁾ [dal centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11 o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente materiale germinale in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e non è/sono stato/i a contatto con altro materiale germinale di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]		
⁽²⁾ oppure [dal centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11 o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:		
⁽²⁾ [è/sono conforme/i alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾ ;]		
⁽²⁾ [e, in particolare, è/sono ⁽⁵⁾ ;]		
II.3. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:		
⁽²⁾ [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾ , del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato nello Stato membro di raccolta o di produzione in base a prescrizioni in materia di certificazione sanitaria rigorose almeno quanto quelle previste dal:		
⁽²⁾ [modello POR-SEM-A-INTRA ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello POR-SEM-B-INTRA ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello POR-GP-PROCESSING-INTRA ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello POR-GP-STORAGE-INTRA ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾ , del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato in un altro Stato membro accompagnato/i da uno o più certificati sanitari conformi al:		
⁽²⁾ [modello POR-SEM-A-INTRA ⁽⁷⁾ ;]		
⁽²⁾ e/o [modello POR-SEM-B-INTRA ⁽⁷⁾ ;]		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-GP-STORAGE-INTRA

	(²)e/o	[modello POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA (⁷);]
	(²)e/o	[modello POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA (⁷);]
	(²)e/o	[modello POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA (⁷);]
	(²)e/o	[modello POR-GP-PROCESSING-INTRA (⁷);]
	(²)e/o	[modello POR-GP-STORAGE-INTRA (⁷);]
	(²)e/o	<p>II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] (²) [prodotto/i] (²) [trasformato/i] (²) [immagazzinato/i] (²) [in un centro di raccolta dello sperma] (²)(⁶) [da un gruppo di raccolta di embrioni] (²)(⁶) [da un gruppo di produzione di embrioni] (²)(⁶) [e] (²) [trasformato/i] (²) [immagazzinato/i] (²) [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] (²)(⁶) [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] (²)(⁶) situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] (²) [parte 2] (²) [parte 3] (²) [parte 4] (²) [parte 5] (²), del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono entrato/i nell'Unione accompagnato/i da uno o più certificati sanitari conformi al:</p> <p>(²) [modello POR-SEM-A-ENTRY (⁷);]</p> <p>(²)e/o [modello POR-SEM-B-ENTRY (⁷);]</p> <p>(²)e/o [modello POR-OOCYTES-EMB-ENTRY (⁷);]</p> <p>(²)e/o [modello POR-GP-PROCESSING-ENTRY (⁷);]</p> <p>(²)e/o [modello POR-GP-STORAGE-ENTRY (⁷);]</p> <p>II.3.2. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.3.3. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e/o all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30;</p> <p>II.3.4. è/sono trasportato/i in un recipiente che:</p> <p>II.2.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.2.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;</p> <p>(²)(⁸) [II.2.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>(²)(⁹) [II.3.5. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>II.3.6. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]</p>
		<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>
		<p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di stoccaggio di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.</p>

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-GP-STORAGE-INTRA

<p>Casella I.17:</p> <p>Casella I.19:</p> <p>Casella I.26:</p> <p>Casella I.30:</p> <p>Parte II</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p> <p>(5)</p> <p>(6)</p> <p>(7)</p> <p>(8)</p> <p>(9)</p>	<p>"Documenti di accompagnamento": i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino al centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.</p> <p>va indicato il numero del sigillo.</p> <p>il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>"Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è/sono collocato/i lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita.</p> <p>"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.</p> <p>"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>"Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.</p> <p>Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>Indicare il nome delle malattie.</p> <p>Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Solo gli stabilimenti di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino al centro di stoccaggio di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.</p> <p>Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di suini sono collocati e trasportati in un unico recipiente.</p>
---	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-GP-STORAGE-INTRA

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 45

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI SPERMA DI EQUINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "EQUI-SEM-A-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
				I.2a. Riferimento locale			
				I.3. Autorità centrale competente			
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario	Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice		
	I.11. Luogo di spedizione	Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione	Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento		
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento		I.16. Trasportatore	Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di autorizzazione		
				I.17. Documenti di accompagnamento	Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento					
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione		<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile		
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso		Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero				

I.22.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri			I.23.	<input type="checkbox"/> Per l'esportazione		
	Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese
	Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere
	Stato membro		Codice ISO del paese				
I.24.	Tempo previsto per il trasporto			I.25.	Giornale di viaggio	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
I.26.	Numero totale di colli			I.27.	Quantità totale		
I.28.	Peso netto/peso lordo totale (kg)			I.29.	Spazio totale previsto per la partita		
I.30.	Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. lo sperma di equini cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma ⁽¹⁾ che è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;</p> <p>II.1.2. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;</p> <p>⁽²⁾ [II.1.3. è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente sperma in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e lo sperma non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [II.1.3. è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽²⁾ [è conforme alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾];]</p> <p>⁽²⁾ [e, in particolare, è ⁽⁵⁾];]</p> <p>II.2. lo sperma di cui alla parte I è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che:</p> <p>II.2.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.2.2. provenivano, prima di essere introdotti nel centro di raccolta dello sperma, da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell'autorità competente in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:</p> <p>II.2.2.1. la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma, e:</p> <p>⁽²⁾ [negli stabilimenti la surra non è stata segnalata nei due anni precedenti la data di raccolta dello sperma;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [negli stabilimenti la surra è stata segnalata nei due anni precedenti la data di raccolta dello sperma e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽²⁾ [fino alla data in cui gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dagli stabilimenti;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale di specie elencate negli stabilimenti è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]</p> <p>II.2.2.2. la durina non è stata segnalata nei sei mesi precedenti la data di raccolta dello sperma, e:</p> <p>⁽²⁾ [negli stabilimenti la durina non è stata segnalata nei due anni precedenti la data di raccolta dello sperma;]</p>		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-SEM-A-INTRA

	<p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [negli stabilimenti la durina è stata segnalata nei due anni precedenti la data di raccolta dello sperma e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽²⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti negli stabilimenti, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 8, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o la data in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino negli stabilimenti è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]]</p> <p>II.2.2.3. l'anemia infettiva equina non è stata segnalata nei 90 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma, e:</p> <p>⁽²⁾ [negli stabilimenti l'anemia infettiva equina non è stata segnalata nei dodici mesi precedenti la data di raccolta dello sperma;]</p> <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [negli stabilimenti l'anemia infettiva equina è stata segnalata nei 12 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽²⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'anemia infettiva equina, effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno tre mesi di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e gli stabilimenti sono stati puliti e disinfettati;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino negli stabilimenti è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]]</p> <p>II.2.2.4. nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma nessun equino ha mostrato segni di infezione da virus dell'arterite equina e di metrite contagiosa equina (<i>Taylorella equigenitalis</i>);</p> <p>II.2.3. non presentavano sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili il giorno della loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;</p> <p>II.2.4. sono identificati come previsto all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;</p> <p>II.2.5. almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta:</p> <p>II.2.5.1. sono stati detenuti in stabilimenti situati in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite in seguito all'insorgere di peste equina o infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) o di una malattia emergente pertinente per gli equini;</p> <p>II.2.5.2. sono stati detenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (<i>Trypanosoma evansi</i>), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (<i>Taylorella equigenitalis</i>), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico;</p> <p>II.2.5.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni dei movimenti in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.2.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.2.5.2;</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-SEM-A-INTRA

II.2.6.	non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, né tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.2.7.1, II.2.7.2 e/o II.2.7.3 e la fine del periodo di raccolta;
II.2.7.	sono stati sottoposti alle seguenti prove di cui all'allegato II, parte 4, capitolo I, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686:
	II.2.7.1. per l'infezione da anemia infettiva equina (AIE), un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA), con esito negativo;
	II.2.7.2. per l'infezione da virus dell'arterite equina (EVA),
	(²) [II.2.7.2.1. una prova di sieroneutralizzazione con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;]
	(² e/o) [II.2.7.2.2. una prova di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale effettuata, con esito negativo, su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore;]
	II.2.7.3. per la metrite contagiosa equina (<i>Taylorella equigenitalis</i>) (CEM), una prova di identificazione dell'agente effettuata in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo su tre campioni (tamponi) prelevati dagli stalloni donatori almeno dalla guaina del pene (prepuzio), dall'uretra e dalla fossa del glande. I campioni sono stati prelevati comunque non prima di sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico dello stallone donatore e sono stati collocati in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio dove sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova:
	(²) [II.2.7.3.1. per l'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> , dopo la coltura in condizioni microaerofile per almeno sette giorni, allestita entro le ultime 24 ore successive alla data di prelievo dei campioni dagli animali donatori, o le ultime 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]
	(² e/o) [II.2.7.3.2. per la ricerca del genoma della <i>Taylorella equigenitalis</i> tramite PCR o PCR in tempo reale, effettuata entro le 48 ore successive alla data di prelievo dei campioni dagli animali donatori;]
II.2.8.	sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.2.7, ad almeno uno dei seguenti programmi di controllo specificati rispettivamente all'allegato II, parte 4, capitolo I, punto 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento delegato (UE) 2020/686:
	(⁶) [II.2.8.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, e in tale periodo nessun equino nel centro di raccolta dello sperma è venuto a contatto diretto con equini di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore; le prove di cui al punto II.2.7 sono state effettuate su campioni prelevati (⁷) dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato a essere spostato in un altro Stato membro come sperma fresco, refrigerato o congelato, e non meno di 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni precedente la data della prima raccolta;]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-SEM-A-INTRA

	<p>(6) [II.2.8.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, ma ha lasciato tale centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo totale inferiore a 14 giorni durante il periodo di raccolta, o altri equini del centro di raccolta dello sperma sono venuti a contatto diretto con equini di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore; le prove di cui al punto II.2.7 sono state effettuate su campioni prelevati ⁽⁷⁾ dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla data della prima raccolta di sperma destinato a essere spostato in un altro Stato membro come sperma fresco, refrigerato o congelato, e non meno di 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni precedente la data della prima raccolta, e durante il periodo di raccolta dello sperma destinato a essere spostato in un altro Stato membro come sperma fresco, refrigerato o congelato lo stallone donatore è stato sottoposto alle prove di cui al punto II.2.7 nel modo seguente:</p> <p>a) per l'anemia infettiva equina, una delle prove di cui al punto II.2.7.1 è stata da ultimo effettuata su un campione di sangue prelevato ⁽⁷⁾ non più di 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;</p> <p>b) per l'infezione da virus dell'arterite equina, una delle prove indicate:</p> <p>(2) [al punto II.2.7.2 è stata da ultimo effettuata su un campione prelevato ⁽⁷⁾ non più di 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [al punto II.2.7.2.2, se è confermato lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone donatore sieropositivo all'infezione da virus dell'arterite equina, è stata effettuata su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato ⁽⁷⁾ non più di sei mesi prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I e un campione di sangue prelevato ⁽⁷⁾ dallo stallone donatore durante il periodo di sei mesi è risultato positivo a una prova di sieroneutralizzazione per l'infezione da virus dell'arterite equina con una diluizione del siero superiore a 1:4;]</p> <p>c) per la metrite contagiosa equina, le prove di cui al punto II.2.7.3 sono state da ultimo effettuate su tre campioni (tamponi) prelevati ⁽⁷⁾ non più di 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I:</p> <p>(2) [in due occasioni;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [in un'unica occasione e tramite PCR o PCR in tempo reale;]</p> <p>(6) [II.2.8.3. lo stallone donatore non soddisfaceva le condizioni di cui all'allegato II, parte 4, capitolo I, punto 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2020/686 e lo sperma raccolto era destinato a essere spostato in un altro Stato membro come sperma congelato;</p> <p>le prove di cui ai punti II.2.7.1, II.2.7.2 e II.2.7.3 sono state effettuate su campioni prelevati ⁽⁷⁾ dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo e le prove di cui ai punti II.2.7.1 e II.2.7.3 sono state effettuate su campioni prelevati ⁽⁷⁾ dallo stallone donatore durante il periodo di stoccaggio dello sperma di almeno 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima della data in cui lo sperma è allontanato dal centro di raccolta dello sperma, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la data di raccolta dello sperma di cui alla parte I, e:</p> <p>(2) [le prove per l'infezione da virus dell'arterite equina di cui al punto II.2.7.2 sono state effettuate su campioni prelevati ⁽⁷⁾ durante il periodo di stoccaggio dello sperma di almeno 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima della data in cui lo sperma è utilizzato o allontanato dal centro di raccolta dello sperma, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]</p>
--	---

⁽²⁾ *oppure* [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone donatore sieropositivo all'infezione da virus dell'arterite equina è stato confermato da una prova di isolamento del virus, da PCR o PCR in tempo reale effettuate, con esito negativo, su campioni di una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevati ⁽⁷⁾ due volte l'anno a un intervallo di almeno quattro mesi e lo stallone donatore è risultato positivo a una prova di sieroneutralizzazione per l'infezione da virus dell'arterite equina con una diluizione del siero almeno pari a 1:4;]

II.2.9. sono stati sottoposti alle prove di cui al punto II.2.8 effettuate su campioni prelevati nelle seguenti date:

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio ⁽⁷⁾		Data del prelievo dei campioni per le prove sanitarie ⁽⁷⁾				
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	AIE II.2.7.1.	EVA II.2.7.2.		CEM II.2.7.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione

II.3. lo sperma di cui alla parte I:

II.3.1. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.3.2. è collocato in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;

II.3.3. è trasportato in un recipiente che:

II.3.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.3.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;

⁽²⁾ ⁽⁸⁾ [II.3.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale.]

⁽²⁾ ⁽⁹⁾ [II.4. qualora allo sperma siano stati aggiunti un antibiotico o una miscela di antibiotici:

II.4.1. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati:

..... ⁽¹⁰⁾,

II.4.2. immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita di sperma è spedita.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-SEM-A-INTRA

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.
 Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
 Casella I.30: "Tipo": sperma.
 "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.
 "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita.
 "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.
 "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.
 "Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.
 "Prova": indicare "Sì, cfr. punti II.2.8 e II.2.9".

Parte II

Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.2.9.

Abbreviazioni

AIE-1	prima prova per l'anemia infettiva equina (AIE)
AIE-2	seconda prova per l'AIE
EVA-B1	prima prova per l'arterite virale equina (EVA) su un campione di sangue
EVA-B2	seconda prova per l'EVA su un campione di sangue
EVA-S1	prima prova per l'EVA su un campione di sperma
EVA-S2	seconda prova per l'EVA su un campione di sperma
CEM-11	prima prova per la metrite contagiosa equina (CEM) – 1° campione
CEM-12	prima prova per la CEM – 2° campione prelevato sette giorni dopo la CEM-11
CEM-21	seconda prova per la CEM – 1° campione
CEM-22	seconda prova per la CEM – 2° campione prelevato sette giorni dopo la CEM-21

Istruzioni

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A della tabella e indicata alla casella I.30, va descritto il programma di controllo (punti II.2.8.1, II.2.8.2 e/o II.2.8.3) nella colonna B della tabella, mentre nelle colonne C e D della tabella vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per le prove di laboratorio, da eseguire precedentemente alla prima raccolta dello sperma di cui alla parte I secondo quanto prescritto ai punti II.2.8.1, II.2.8.2 e II.2.8.3, vanno inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, EVA-B1 o EVA-S1 e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione delle prove di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.2.8.2 o II.2.8.3 vanno inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, EVA-B2 o EVA-S2 e CEM-21 e CEM-22.

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio		Data del prelievo dei campioni per le prove sanitarie				
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	AIE II.2.7.1.	EVA II.2.7.2.		CEM II.2.7.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	B	C	D	AIE-1	EVA-B1	EVA-S1	CEM-11	CEM-12
				AIE-2	EVA-B2	EVA-S2	CEM-21	CEM-22

(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-SEM-A-INTRA

<p>(3)</p> <p>(4)</p> <p>(5)</p> <p>(6)</p> <p>(7)</p> <p>(8)</p> <p>(9)</p> <p>(10)</p>	<p>Indicare il nome delle malattie.</p> <p>Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Barrare i programmi che non si applicano alla partita in questione.</p> <p>Inserire la data nella tabella di cui al punto II.2.9 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).</p> <p>Applicabile allo sperma congelato.</p> <p>Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.</p> <p>Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.</p>								
<p>Veterinario ufficiale</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%; border: none;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Nome dell'unità di controllo locale</td> <td style="border: none;">Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Data</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Timbro</td> <td style="border: none;">Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 46

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI EQUINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO DOPO IL 30 SETTEMBRE 2014 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "EQUI-SEM-B-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore			I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
	Nome			I.2a. Riferimento locale	
	Indirizzo			I.3. Autorità centrale competente	
	Paese	Codice ISO del paese	I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario			I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione
	Nome			Nome	
	Indirizzo			Indirizzo	
	Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice
I.11. Luogo di spedizione			I.12. Luogo di destinazione		
Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	
Indirizzo			Indirizzo		
Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. Trasportatore		
<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile		Nome	N. di registrazione/di autorizzazione	
<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale		Indirizzo		
Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro		Paese	Codice ISO del paese	
Documento			I.17. Documenti di accompagnamento		
			Tipo	Codice	
			Paese	Codice ISO del paese	
			Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo					
N. del contenitore			N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per					
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale		
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere		
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale		
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile		
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro		
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo					
Paese terzo			Codice ISO del paese		
Punto di uscita			Codice del posto di controllo frontaliero		
Punto di ingresso			Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-SEM-B-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
II.1.	il centro di raccolta dello sperma ⁽¹⁾ in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trattato e immagazzinato ai fini degli scambi è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE ⁽²⁾ ;	
II.1.1.	il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data della prima raccolta dello sperma di cui alla parte I e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato o allo scadere del periodo minimo di 30 giorni di magazzinaggio dello sperma congelato:	
II.1.1.1.	era situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio ⁽³⁾ di uno Stato membro che non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE ⁽⁴⁾ ;	
II.1.1.2.	soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE;	
II.1.1.3.	ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale equina e di metrite contagiosa equina;	
II.2.	sono stati ammessi nel centro solo gli equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE;	
II.3.	lo sperma di cui alla parte I è stato prelevato da stalloni donatori che:	
II.3.1.	non presentavano alcun segno clinico di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione nel centro di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;	
II.3.2.	per 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun equino presentava segni clinici di arterite virale equina o di metrite contagiosa equina;	
II.3.3.	non sono stati utilizzati per la monta naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, né dalla data del primo prelievo di campioni di cui al punto II.3.5.1, II.3.5.2 o II.3.5.3 alla fine del periodo di raccolta;	
II.3.4.	sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE, effettuati da un laboratorio, riconosciuto dall'autorità competente, il cui accreditamento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 ⁽⁵⁾ comprende i test elencati di seguito:	
II.3.4.1.	un test di immunodiffusione in gel di agar (AGID o test di Coggins) oppure un test ELISA per l'anemia infettiva equina (AIE), con esito negativo;	
II.3.4.2.	per l'arterite virale equina (EVA),	
⁽³⁾	[II.3.4.2.1. un test di sieroneutralizzazione con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;]	
^{(3) e/o}	[II.3.4.2.2. un test di isolamento del virus, una reazione a catena della polimerasi (PCR) o una PCR in tempo reale, con esito negativo su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore;]	

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-SEM-B-INTRA

	<p>II.3.4.3. un test di identificazione dell'agente per la metrite contagiosa equina (CEM) effettuato su tre campioni (tamponi) prelevati in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo dallo stallone donatore almeno dalla guaina del pene (prepuzio), dall'uretra e dalla fossa del glande.</p> <p>I campioni sono stati prelevati non prima di sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio dove sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un test:</p> <p>⁽³⁾ [II.3.4.3.1. per l'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i>, dopo la coltura in condizioni microaerofile per almeno sette giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]</p> <p>^{(3) e/o} [II.3.4.3.2. per l'individuazione del genoma della <i>Taylorella equigenitalis</i>, tramite PCR o PCR in tempo reale, effettuato entro le 48 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore;]</p> <p>II.3.5. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.3.4., ad almeno uno dei programmi di controllo di cui ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3:</p> <p>⁽⁶⁾ [II.3.5.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui sopra, e nessun equide del centro di raccolta dello sperma è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore.</p> <p>I test di cui al punto II.3.4 sono stati effettuati su campioni prelevati ⁽⁷⁾ dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato agli scambi di sperma fresco, refrigerato o congelato e non meno di 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni, precedente la data della prima raccolta;]</p> <p>⁽⁶⁾ [II.3.5.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, ma ha lasciato il centro sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo ininterrotto inferiore a 14 giorni, e/o altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.</p> <p>I test di cui al punto II.3.4 sono stati effettuati su campioni prelevati ⁽⁷⁾ dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato agli scambi di sperma fresco, refrigerato o congelato e non meno di 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni, precedente la data della prima raccolta,</p> <p>e durante il periodo di raccolta dello sperma destinato agli scambi di sperma fresco, refrigerato o congelato lo stallone donatore è stato sottoposto ai test di cui al punto II.3.4, come segue:</p> <p>a) per l'anemia infettiva equina, uno dei test di cui al punto II.3.4.1 è stato da ultimo effettuato su un campione di sangue prelevato ⁽⁷⁾ non più di 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;</p> <p>b) per l'arterite virale equina:</p> <p>⁽³⁾ [uno dei test di cui al punto II.3.4.2 è stato da ultimo effettuato su un campione prelevato ⁽⁷⁾ non più di 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]</p>
--	--

⁽³⁾ *oppure* [uno dei test di cui al punto II.3.4.2.2 è stato effettuato su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato⁽⁷⁾ non più di sei mesi prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I e un campione di sangue prelevato⁽⁷⁾ dallo stallone donatore durante il periodo di sei mesi è risultato positivo al test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina con una diluizione del siero superiore a 1:4;]

c) per la metrite contagiosa equina, uno dei test di cui al punto II.3.4.3 è stato da ultimo effettuato su tre campioni (tamponi) prelevati⁽⁷⁾ non più di 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I

⁽³⁾ [in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo;]

⁽³⁾ *oppure* [in un'unica occasione e tramite PCR o PCR in tempo reale;]

⁽⁶⁾ [II.3.5.3. lo stallone donatore non soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo II, punto 1.6, lettere a) e b), della direttiva 92/65/CEE e lo sperma prelevato è destinato agli scambi di sperma congelato.

I test di cui ai punti II.3.4.1, II.3.4.2 e II.3.4.3 sono stati effettuati su campioni prelevati⁽⁷⁾ dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo,

e i test di cui ai punti II.3.4.1. e II.3.4.3 sono stati effettuati su campioni prelevati⁽⁷⁾ dallo stallone donatore durante il periodo di magazzinaggio dello sperma di un minimo di 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima che lo sperma sia allontanato dal centro di raccolta dello sperma, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la raccolta dello sperma di cui alla parte I,

e ⁽³⁾ [i test per l'arterite virale equina di cui al punto II.3.4.2 sono stati effettuati su campioni prelevati⁽⁷⁾ durante il periodo di magazzinaggio dello sperma di un minimo di 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima che lo sperma sia utilizzato o allontanato dal centro di raccolta dello sperma, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la raccolta dello sperma di cui alla parte I;]

⁽³⁾ *oppure* [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone donatore sieropositivo all'arterite virale equina è stato confermato da un test di isolamento del virus, da PCR o PCR in tempo reale effettuato con esito negativo su campioni di una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevati⁽⁷⁾ due volte l'anno a un intervallo di almeno quattro mesi e lo stallone donatore è risultato positivo con una diluizione del siero di 1:4 in un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina;]]

II.3.6. sono stati sottoposti ai test di cui al punto II.3.5 effettuati su campioni prelevati nelle seguenti date:

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio ⁽⁷⁾		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari ⁽⁷⁾				
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	AIE II.3.4.1.	EVA II.3.4.2.		CEM II.3.4.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione

<p>(3) [II.4. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [II.4. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a (8):];</p> <p>II.5. lo sperma di cui alla parte I è stato:</p> <p>II.5.1. raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.5.2. nel caso di sperma congelato, immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma;</p> <p>II.5.3. inviato al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.19.</p> <p>II.5.4. è spedito:</p> <p>(3) [da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente sperma in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e lo sperma non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite per (9), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>(3) [è conforme alle prescrizioni di cui (10);]]</p> <p>(3) [e, in particolare, è (11).]]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.</p> <p>Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale. La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p> <p>Parte II</p> <p>Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.3.6.</p> <p>Abbreviazioni</p> <p>AIE-1 primo test per l'anemia infettiva equina (AIE)</p> <p>AIE-2 secondo test per l'AIE</p> <p>EVA-B1 primo test per l'arterite virale equina (EVA) su un campione di sangue</p> <p>EVA-B2 secondo test per l'EVA su un campione di sangue</p> <p>EVA-S1 primo test per l'EVA su un campione di sperma</p> <p>EVA-S2 secondo test per l'EVA su un campione di sperma</p>	
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-SEM-B-INTRA

CEM-11	primo test per la metrite contagiosa equina (CEM) — 1° campione
CEM-12	primo test per la CEM — 2° campione prelevato sette giorni dopo il CEM-11
CEM-21	secondo test per la CEM — 1° campione
CEM-22	secondo test per la CEM — 2° campione prelevato sette giorni dopo il CEM-21

Istruzioni

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A della tabella, nell'esempio che segue, va descritto il programma di controllo (punti II.3.5.1, II.3.5.2 e/o II.3.5.3) nella colonna B della tabella, mentre nelle colonne C e D della tabella vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire precedentemente alla prima raccolta dello sperma di cui alla parte I secondo quanto prescritto ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3, vanno inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, EVA-B1 o EVA-S1 e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.3.5.2 o II.3.5.3 vanno inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, EVA-B2 o EVA-S2 e CEM-21 e CEM-22.

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio ⁽⁷⁾		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari ⁽⁷⁾				
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	AIE II.3.4.1.	EVA II.3.4.2.		CEM II.3.4.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	B	C	D	AIE-1	EVA-B1	EVA-S1	CEM-11	CEM-12
				AIE-2	EVA-B2	EVA-S2	CEM-21	CEM-22

(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE.

(2) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(5) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(6) Barrare i programmi che non si applicano alla partita in questione.

(7) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.3.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).

(8) Inserire i nomi e le concentrazioni.

(9) Indicare il nome delle malattie.

(10) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.

(11) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 47

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI EQUINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO DOPO IL 31 AGOSTO 2010 E PRIMA DEL 1° OTTOBRE 2014, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "EQUI-SEM-C-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC		CODICE QR		
		I.2a. Riferimento locale				
		I.3. Autorità centrale competente				
		I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese N. di registrazione Codice ISO del paese				
		I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
		I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese				
		I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
		I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo			
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Codice ISO del paese Punto di uscita Codice del posto di controllo frontaliero Punto di ingresso Codice del posto di controllo frontaliero						

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-SEM-C-INTRA

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. il centro di raccolta dello sperma ⁽¹⁾ in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trattato e immagazzinato ai fini degli scambi è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.1.1. il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data della prima raccolta dello sperma di cui alla parte I e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato o allo scadere del periodo di 30 giorni di magazzinaggio dello sperma congelato:</p> <p>II.1.1.1. era situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio ⁽²⁾ di uno Stato membro che non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE ⁽³⁾;</p> <p>II.1.1.2. soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE ⁽³⁾;</p> <p>II.1.1.3. ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale equina e di metrite contagiosa equina;</p> <p>II.2. sono stati ammessi nel centro solo gli equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE ⁽³⁾;</p> <p>II.3. lo sperma di cui alla parte I è stato prelevato da stalloni donatori che:</p> <p>II.3.1. non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione nel centro e il giorno della raccolta dello sperma;</p> <p>II.3.2. per 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun equino presentava segni clinici di arterite virale equina o di metrite contagiosa equina;</p> <p>II.3.3. non sono stati utilizzati per la monta naturale almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, né dalla data del primo prelievo di campioni di cui al punto II.3.5.1, II.3.5.2 o II.3.5.3 alla fine del periodo di raccolta;</p> <p>II.3.4. sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE, effettuati su campioni prelevati conformemente a uno dei programmi di cui al punto II.3.5 in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente:</p> <p>⁽²⁾ [II.3.4.1. un test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) per l'anemia infettiva equina (AIE), con esito negativo;]</p> <p>^{(2) oppure} [II.3.4.1. un test ELISA per l'anemia infettiva equina (AIE), con esito negativo;]</p> <p>⁽²⁾ [II.3.4.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina (EVA), con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;]</p> <p>^{(2) oppure} [II.3.4.2. un test di isolamento del virus per l'arterite virale equina (EVA), effettuato con esito negativo su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore;]</p> <p>eII.3.4.3. un test di identificazione dell'agente per la metrite contagiosa equina (CEM) effettuato in due occasioni su campioni prelevati a sette giorni di intervallo mediante isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dopo una coltura della durata compresa tra sette e 14 giorni dal liquido pre-eiaculatorio o da un campione di sperma e da tamponi genitali prelevati almeno dalla guaina del pene, dall'uretra, dalla fossa uretrale, sempre con esito negativo;</p> <p>II.3.5. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.3.4, ad almeno uno dei programmi di controllo ⁽⁴⁾ di cui ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3:</p> <p>II.3.5.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, e nessun equide nel centro di raccolta dello sperma è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore.</p>		

I test di cui al punto II.3.4 sono stati effettuati su campioni prelevati ⁽⁵⁾ precedentemente alla prima raccolta dello sperma e almeno 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni;

II.3.5.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, ma ha lasciato il centro sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo ininterrotto inferiore a 14 giorni, e/o altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.

I test di cui al punto II.3.4 sono stati effettuati su campioni prelevati ⁽⁵⁾ precedentemente alla prima raccolta dello sperma nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto e almeno 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni;

e il test di cui al punto II.3.4.1 per l'anemia infettiva equina è stato da ultimo effettuato su un campione di sangue prelevato ⁽⁵⁾ non più di 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;

e ⁽²⁾ [uno dei test di cui al punto II.3.4.2 per l'arterite virale equina è stato da ultimo effettuato su un campione prelevato ⁽⁵⁾ non più di 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra,]

⁽²⁾ oppure [un test di isolamento del virus per l'arterite virale equina è stato effettuato con esito negativo su una percentuale di tutto lo sperma degli stalloni donatori prelevato ⁽⁵⁾ non più di sei mesi prima della raccolta dello sperma di cui alla parte I e un campione di sangue prelevato lo stesso giorno⁽⁵⁾ è risultato positivo al test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina con una diluizione del siero superiore a 1:4,]

e il test di cui al punto II.3.4.3 per la metrite contagiosa equina è stato da ultimo effettuato su campioni prelevati ⁽⁵⁾ non più di 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;

II.3.5.3. i test di cui al punto II.3.4 sono stati effettuati su campioni prelevati ⁽⁵⁾ precedentemente alla prima raccolta dello sperma nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto,

e i test di cui al punto II.3.4 sono stati da ultimo effettuati su campioni prelevati ⁽⁵⁾ non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la raccolta dello sperma di cui alla parte I;

II.3.6. sono stati sottoposti ai test di cui al punto II.3.5 effettuati su campioni prelevati nelle seguenti date:

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio ⁽⁵⁾		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari ⁽⁵⁾				
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	AIE II.3.4.1.	EVA II.3.4.2.		CEM II.3.4.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione

<p>(2) [II.4. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [II.4. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a (6):;]</p> <p>II.5. lo sperma di cui alla parte I è stato:</p> <p>II.5.1. raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.5.2. inviato al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.19.</p> <p>II.5.4. è spedito:</p> <p>(2) [da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente sperma in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e lo sperma non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite per (7), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>(2) [è conforme alle prescrizioni di cui (8);]</p> <p>(2) [e, in particolare, è (9).]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.</p> <p>Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale. La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa. Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma, indicato nella casella I.11, in cui lo sperma è stato raccolto.</p> <p>Parte II</p> <p>Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.3.6.</p> <p>Abbreviazioni</p> <p>AIE-1 primo test per l'anemia infettiva equina (AIE)</p> <p>AIE-2 secondo test per l'AIE</p> <p>EVA-B1 primo test per l'arterite virale equina (EVA) su un campione di sangue</p> <p>EVA-B2 secondo test per l'EVA su un campione di sangue</p> <p>EVA-S1 primo test per l'EVA su un campione di sperma</p> <p>EVA-S2 secondo test per l'EVA su un campione di sperma</p>
--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-SEM-C-INTRA

CEM-11	primo test per la metrite contagiosa equina (CEM) – 1° campione
CEM-12	primo test per la CEM – 2° campione prelevato sette giorni dopo il CEM-11
CEM-21	secondo test per la CEM – 1° campione
CEM-22	secondo test per la CEM – 2° campione prelevato sette giorni dopo il CEM-21

Istruzioni

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A della tabella, nell'esempio che segue, va descritto il programma di controllo (punti II.3.5.1, II.3.5.2 e/o II.3.5.3) nella colonna B della tabella, mentre nelle colonne C e D della tabella vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire precedentemente alla prima raccolta dello sperma di cui alla parte I secondo quanto prescritto ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3, vanno inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, EVA-B1 o EVA-S1 e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.3.5.2 o II.3.5.3 sono inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, EVA-B2 o EVA-S2 e CEM-21 e CEM-22.

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio ⁽⁵⁾		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari ⁽⁵⁾				
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	AIE II.3.4.1.	EVA II.3.4.2.		CEM II.3.4.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	B	C	D	AIE-1	EVA-B1	EVA-S1	CEM-11	CEM-12
				AIE-2	EVA-B2	EVA-S2	CEM-21	CEM-22

(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(4) Barrare i programmi che non si applicano alla partita in questione.

(5) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.3.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).

(6) Inserire i nomi e le concentrazioni.

(7) Indicare il nome delle malattie.

(8) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.

(9) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 48

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI EQUINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 1° SETTEMBRE 2010, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "EQUI-SEM-D-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		Indirizzo		I.2a. Riferimento locale	
		Paese	Codice ISO del paese	I.3. Autorità centrale competente	
				I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario	Nome		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione
		Indirizzo			
		Paese	Codice ISO del paese		Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine		Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine		Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione	N. di registrazione/di riconoscimento
		Indirizzo			
		Paese	Codice ISO del paese		Codice ISO del paese
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza	
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile	I.16. Trasportatore	N. di registrazione/di autorizzazione	
	<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale			
	Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro	I.17. Documenti di accompagnamento	Codice	
	Documento			Codice ISO del paese	
				Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	
	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere	
	<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile	
	<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro	
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo				
	Paese terzo	Codice ISO del paese			
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero			
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero			

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-SEM-D-INTRA

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1. il centro di raccolta dello sperma ⁽¹⁾ in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trattato e immagazzinato ai fini degli scambi:		
	II.1.1. è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, della direttiva 92/65/CEE;		
	II.1.2. era situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio ⁽²⁾ di uno Stato membro che non era considerato/a infetto/a da peste equina, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE ⁽³⁾ , dalla data di raccolta dello sperma fino alla data di spedizione dello sperma [fresco] ⁽²⁾ [refrigerato] ⁽²⁾ oppure fino allo scadere del periodo di 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio dello sperma congelato ⁽²⁾ ;		
	II.1.3. durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma e conclusosi alla data di spedizione dello sperma [fresco] ⁽²⁾ [refrigerato] ⁽²⁾ o allo scadere del periodo di 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio dello sperma congelato ⁽²⁾ , soddisfaceva le condizioni stabilite dall'articolo 4 della direttiva 2009/156/CE;		
	II.1.4. durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma e conclusosi alla data di spedizione dello sperma [fresco] ⁽²⁾ [refrigerato] ⁽²⁾ o allo scadere del periodo di 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio dello sperma congelato ⁽²⁾ , ha ospitato unicamente equidi esenti da segni clinici di arterite virale equina e di metrite contagiosa equina;		
	II.2. tutti gli equidi sono stati ammessi nel centro di raccolta conformemente agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/156/CE ⁽³⁾ ;		
	II.3. lo sperma di cui alla parte I è stato prelevato da stalloni donatori che:		
	II.3.1. alla data della raccolta dello sperma non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;		
	II.3.2. per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma non sono stati utilizzati per la monta naturale;		
	II.3.3. nei 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equide mostrava segni clinici di arterite virale equina;		
	II.3.4. nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equide mostrava segni clinici di metrite contagiosa equina;		
	II.3.5. per quanto sia dato di sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrati in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta dello sperma;		
	II.3.6. sono stati sottoposti ai seguenti test zoosanitari, effettuati in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente secondo uno dei programmi di controllo di cui al punto II.3.7:		
	e ⁽²⁾ II.3.6.1. un test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) per l'anemia infettiva equina, con esito negativo;		
e ⁽²⁾ oppure II.3.6.2. [II.3.6.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina, con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4; e]			
e II.3.6.3. un test di isolamento del virus per l'arterite virale equina, effettuato con esito negativo su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore;]			
e II.3.6.3. un test di identificazione dell'agente per la metrite contagiosa equina effettuato in due occasioni su campioni prelevati dallo stallone donatore a sette giorni di intervallo mediante isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dal liquido pre-eiaculatorio o da un campione di sperma e da tamponi genitali prelevati almeno dalla guaina del pene, dall'uretra, dalla fossa uretrale, sempre con esito negativo;			

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-SEM-D-INTRA

	<p>II.3.7. sono stati sottoposti a uno dei seguenti programmi di controllo ⁽⁴⁾:</p> <p>II.3.7.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta per almeno 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nello stesso periodo nessun equide nel centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore.</p> <p>I test di cui al punto II.3.6 sono stati effettuati su campioni prelevati il ⁽⁵⁾ e, nel caso della metrite contagiosa equina, su un secondo campione prelevato il ⁽⁵⁾, almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza di cui sopra e almeno all'inizio del periodo riproduttivo;</p> <p>II.3.7.2. lo stallone donatore non ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta oppure altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore.</p> <p>I test di cui al punto II.3.6 sono stati effettuati su campioni prelevati il ⁽⁵⁾ e, nel caso della metrite contagiosa equina, su un secondo campione prelevato il ⁽⁵⁾, entro i 14 giorni precedenti la prima raccolta dello sperma e almeno all'inizio del periodo riproduttivo,</p> <p><i>e</i> il test di cui al punto II.3.6.1 per l'anemia infettiva equina è stato da ultimo effettuato su un campione di sangue prelevato il ⁽⁵⁾, non più di 120 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;</p> <p><i>e</i> ⁽²⁾ [uno dei test di cui al punto II.3.6.2 per l'arterite virale equina è stato da ultimo effettuato su un campione prelevato il ⁽⁵⁾, non più di 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]</p> <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone sieropositivo all'arterite virale equina è stato confermato da un test di isolamento del virus effettuato su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore raccolto il ⁽⁵⁾, non più di un anno prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]</p> <p>II.3.7.3. i test di cui al punto II.3.6 sono stati effettuati nel periodo di 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio dello sperma congelato e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello sperma su campioni prelevati il ⁽⁵⁾ e, nel caso della metrite contagiosa equina, su un secondo campione prelevato il ⁽⁵⁾;</p> <p>II.4. lo sperma di cui alla parte I:</p> <p>II. 4.1. è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitoli II e III, della direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.4.2. è spedito:</p> <p>⁽²⁾ [da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente sperma in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e lo sperma non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite per ⁽⁶⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽²⁾ [è conforme alle prescrizioni di cui ⁽⁷⁾];]</p> <p>⁽²⁾ [e, in particolare, è ⁽⁸⁾.]</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-SEM-D-INTRA

<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.</p> <p>Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale. La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa. Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma, indicato nella casella I.11, in cui lo sperma è stato raccolto.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p> <p>(4) Barrare i programmi che non si applicano alla partita in questione.</p> <p>(5) Indicare la data.</p> <p>(6) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(7) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(8) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <table border="0"> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 49

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI EQUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO "EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome Indirizzo Paese		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		Codice ISO del paese		I.2a. Riferimento locale	
				I.3. Autorità centrale competente	
				I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario	Nome Indirizzo Paese		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione
		Codice ISO del paese		Indirizzo	Codice ISO del paese
		Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.8. Regione di origine	N. di registrazione/di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione	N. di registrazione/di riconoscimento
	I.11. Luogo di spedizione	Indirizzo Paese		Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese
	Codice ISO del paese				
I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento		I.16. Trasportatore	N. di registrazione/di autorizzazione	
			Indirizzo	Codice ISO del paese	
			I.17. Documenti di accompagnamento	Codice	
			Paese	Codice ISO del paese	
			Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro				
I.21. Per il transito attraverso un paese terzo	Paese terzo		Codice ISO del paese		
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero		
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
⁽¹⁾ [II.1. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ di equini di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni ⁽²⁾ che: II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente; II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]		
⁽¹⁾ [II.1. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di equini di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni ⁽²⁾ che: II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente; II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]		
II.2. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori che: II.2.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione; II.2.2. provengono da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell'autorità competente in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui: II.2.2.1. la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata nei 30 giorni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ , e: ⁽¹⁾ [nello stabilimento la surra non è stata segnalata nei due anni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾]; ⁽¹⁾ oppure [nello stabilimento la surra è stata segnalata nei due anni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti: ⁽¹⁾ [fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;] ⁽¹⁾ oppure [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale di specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;] II.2.2.2. la durina non è stata segnalata nei sei mesi precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ , e: ⁽¹⁾ [nello stabilimento la durina non è stata segnalata nei due anni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾]; ⁽¹⁾ oppure [nello stabilimento la durina è stata segnalata nei due anni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	<p>⁽¹⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 8, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o la data in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]]</p> <p>II.2.2.3. l'anemia infettiva equina: non è stata segnalata nei 90 giorni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾, e:</p> <p>⁽¹⁾ [nello stabilimento l'anemia infettiva equina non è stata segnalata nei 12 mesi precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾];</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [nello stabilimento l'anemia infettiva equina è stata segnalata nei 12 mesi precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽¹⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'anemia infettiva equina, effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno tre mesi di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]]</p> <p>II.2.3. sono stati esaminati dal veterinario del gruppo o da un membro del gruppo, senza presentare sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili alla data della raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;</p> <p>II.2.4. sono identificati come previsto all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;</p> <p>II.2.5. per almeno 30 giorni prima della data della prima raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta:</p> <p>II.2.5.1. sono stati detenuti in stabilimenti situati in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite in seguito all'insorgere di peste equina o infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) o di una malattia emergente pertinente per gli equini;</p> <p>II.2.5.2. sono stati detenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (<i>Trypanosoma evansi</i>), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (<i>Taylorella equigenitalis</i>), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico;</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	<p>II.2.5.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni dei movimenti in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.2.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.2.5.2;</p> <p>II.2.6. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.2.7.1 e II.2.7.2 e quella di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;</p> <p>II.2.7. sono stati sottoposti alle seguenti prove di cui all'allegato II, parte 4, capitolo II, punto 2, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/686:</p> <p>II.2.7.1. per l'anemia infettiva equina (AIE), un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) effettuato, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il ⁽³⁾, almeno 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di cui al punto II.2.6 e non più di 90 giorni prima della data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ destinati a essere spostati in un altro Stato membro;]</p> <p>II.2.7.2. per la metrite contagiosa equina (CEM), una prova di identificazione dell'agente effettuata, con esito negativo, su almeno due campioni (tamponi) prelevati durante il periodo di cui al punto II.2.6 almeno dalle superfici mucosali della fossa clitoridea e dei seni clitoridei della giumenta donatrice</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.7.2.1. in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo, il ⁽³⁾ e il ⁽⁶⁾ nel caso dell'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dopo la coltura in condizioni microaerofile per un periodo almeno pari a sette giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]</p> <p>^{(1)elo} [II.2.7.2.2. in un'occasione, il ⁽³⁾, nel caso della ricerca del genoma della <i>Taylorella equigenitalis</i>, tramite reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale, effettuata entro 48 ore dal prelievo dei campioni dall'animale donatore;]</p> <p>i campioni di cui ai punti II.2.7.2.1 e II.2.7.2.2 sono stati prelevati comunque non prima di sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico delle giumente donatrici e sono stati collocati in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio;</p> <p>II.3. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I:</p> <p>II.3.1. sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, [parte 2] ⁽¹⁾ [parte 3] ⁽¹⁾ [parte 4] ⁽¹⁾ [parte 5] ⁽¹⁾ e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.3.2. sono collocati in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;</p> <p>II.3.3. sono trasportati in un recipiente che:</p> <p>II.3.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.3.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;</p>
--	--

	<p>(1)(7) [II.3.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>(1)(5) [II.3.4. sono collocati in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>II.3.5. sono trasportati in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;]</p> <p>(1)(6) [II.4. gli [embrioni concepiti in vivo] (1) [embrioni prodotti in vitro] (1) [embrioni micromanipolati] (1) di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto ai fini della raccolta, della trasformazione e/o dello stoccaggio di sperma dall'autorità competente di uno Stato membro o dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II, parte 4, capitolo I, e all'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686.]</p> <p>(1)(7) [II.5. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti(8) sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio:]</p> <p>II.6. gli [ovociti] (1) [embrioni] (1) di cui alla parte I sono spediti:</p> <p>(1) [da un [gruppo di raccolta di embrioni] (1) [gruppo di produzione di embrioni] (1) o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano ai presenti ovociti o embrioni in quanto sono stati raccolti prima dell'istituzione delle restrizioni e non sono stati a contatto con altri ovociti o embrioni di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>(1) oppure da un [gruppo di raccolta di embrioni] (1) [gruppo di produzione di embrioni] (1) o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite per (9), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>(1) [sono conformi alle prescrizioni di cui (10);]</p> <p>(1) [e in particolare sono (11).]</p>
	<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>
	<p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: "Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono raccolti o prodotti.</p>

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	<p>"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>"Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni sperma riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>(3) Indicare la data nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p> <p>(4) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(5) Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di equini sono collocati e trasportati in un unico recipiente.</p> <p>(6) Non si applica agli ovociti.</p> <p>(7) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.</p> <p>(8) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.</p> <p>(9) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(10) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(11) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.</p>
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 50

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI EQUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO DOPO IL 30 SETTEMBRE 2014 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO "EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR	
		Indirizzo		I.2a. Riferimento locale		
		Paese	Codice ISO del paese	I.3. Autorità centrale competente		
				I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario	Nome		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione	
		Indirizzo				
		Paese	Codice ISO del paese			Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine		Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine		Codice	I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di spedizione	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento
		Indirizzo			Indirizzo	
		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile	I.16. Trasportatore	Nome	N. di registrazione/di autorizzazione	
	<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale		Indirizzo		
	Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro		Paese	Codice ISO del paese	
	Documento		I.17. Documenti di accompagnamento	Tipo	Codice	
				Paese	Codice ISO del paese	
				Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore	N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale		
	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere		
	<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale		
	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile		
	<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro		
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo					
	Paese terzo		Codice ISO del paese			
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero			
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero			

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>(1) [II.1. gli [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ [gli ovuli derivati in vivo] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni ⁽²⁾ riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punto 1, della direttiva 92/65/CEE ⁽³⁾;</p> <p>(1) oppure [II.1. gli [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati prodotti, trattati e immagazzinati da un gruppo di produzione di embrioni ⁽²⁾ riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punti 1 e 2, della direttiva 92/65/CEE;]</p> <p>(1) [II.2. gli embrioni concepiti in vivo di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]</p> <p>(1) oppure [II.2. gli ovuli derivati in vivo di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;]</p> <p>(1) oppure [II.2. gli embrioni prodotti in vitro di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 3, della direttiva 92/65/CEE;]</p> <p>(1) oppure [II.2. gli embrioni micromanipolati di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 4, della direttiva 92/65/CEE;]</p> <p>II.3. gli [ovuli] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I provengono da giumente donatrici che:</p> <p>II.3.1. provengono da aziende che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE ⁽⁴⁾ nelle quali sono stati ammessi solo equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE;</p> <p>II.3.2. soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 4, della direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.3.3. non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta degli ovuli o degli embrioni, né tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.3.4.1 e II.3.4.2 e la data di raccolta degli ovuli o degli embrioni;</p> <p>II.3.4. sono state sottoposte ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE, effettuati da un laboratorio, riconosciuto dall'autorità competente, il cui accreditamento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 ⁽⁵⁾ comprende i test elencati di seguito:</p> <p>II.3.4.1. per l'anemia infettiva equina (AIE), un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) effettuato, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il ⁽⁶⁾, almeno 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di cui al punto II.3.3 e non più di 90 giorni prima della data di raccolta degli ovuli o degli embrioni destinati agli scambi;</p> <p>II.3.4.2. per la metrite contagiosa equina (CEM), un test di identificazione dell'agente effettuato, con esito negativo, su almeno due campioni (tamponi) prelevati durante il periodo di cui al punto II.3.3 almeno dalle superfici mucosali della fossa clitoridea e dei seni clitoridei della giumenta donatrice</p> <p>(1) [II.3.4.2.1. in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo, il ⁽⁶⁾ e il ⁽⁶⁾, nel caso dell'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dopo la coltura in condizioni microaerofile per un periodo almeno pari a sette giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]</p>		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA

	<p>⁽¹⁾ e/o [II.3.4.2.2. in un'occasione, il ⁽⁶⁾, nel caso dell'individuazione del genoma della <i>Taylorella equigenitalis</i>, tramite reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale, effettuato entro 48 ore dal prelievo dei campioni dall'animale donatore;] i campioni di cui ai punti II.3.4.2.1 e II.3.4.2.2 sono stati prelevati non prima di sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico della giumenta donatrice e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio;</p> <p>⁽¹⁾ [II.4. gli embrioni di cui alla parte I sono il risultato di un'inseminazione artificiale delle giumente donatrici con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [II.4. gli embrioni di cui alla parte I sono il risultato di una fecondazione in vitro di ovuli conformi alle condizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [II.4. gli ovuli non sono venuti a contatto con sperma della specie equina;]</p> <p>II.5. gli [ovuli] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I:</p> <p>II.5.1. sono stati inviati al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.19;</p> <p>II.5.2. sono spediti:</p> <p>⁽¹⁾ [da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano ai presenti ovuli o embrioni in quanto sono stati raccolti prima dell'istituzione delle restrizioni e non sono stati a contatto con altri ovuli o embrioni di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente.]</p> <p>⁽¹⁾ oppure da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite per ⁽⁷⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽¹⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁸⁾.];]</p> <p>⁽¹⁾ [e in particolare sono ⁽⁹⁾.];]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.</p> <p>Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni, al gruppo di produzione di embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: "Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. L'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale. La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA

<p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE.</p> <p>(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.</p> <p>(4) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p> <p>(5) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.</p> <p>(6) Indicare la data.</p> <p>(7) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(8) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(9) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <table> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 51

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI EQUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO DOPO IL 31 AGOSTO 2010 E PRIMA DEL 1° OTTOBRE 2014, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO "EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR	
		Indirizzo		I.2a. Riferimento locale		
		Paese	Codice ISO del paese	I.3. Autorità centrale competente		
				I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario	Nome		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento		
		Indirizzo		Nome N. di registrazione		
		Paese	Codice ISO del paese	Indirizzo		
				Paese	Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paesi di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice	
I.11. Luogo di spedizione	Nome N. di registrazione/di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione			
	Indirizzo		Nome N. di registrazione/di riconoscimento			
	Paese	Codice ISO del paese	Indirizzo			
			Paese Codice ISO del paese			
I.13. Luogo di carico				I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile		I.16. Trasportatore			
	<input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale		Nome N. di registrazione/di autorizzazione			
	Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro	Indirizzo			
	Documento		Paese Codice ISO del paese			
			I.17. Documenti di accompagnamento			
			Tipo Codice			
			Paese Codice ISO del paese			
			Riferimento del documento commerciale			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo	Paese terzo		Codice ISO del paese			
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero			
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero			

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>(1) [II.1. gli [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ [gli ovuli derivati in vivo] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni ⁽²⁾ riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]</p> <p>(1) oppure [II.1. gli [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati prodotti, trattati e immagazzinati da un gruppo di produzione di embrioni ⁽²⁾ riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punti 1 e 2, della direttiva 92/65/CEE;]</p> <p>(1) [II.2. gli embrioni concepiti in vivo di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]</p> <p>(1) oppure [II.2. gli ovuli derivati in vivo di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;]</p> <p>(1) oppure [II.2. gli embrioni prodotti in vitro di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 3, della direttiva 92/65/CEE;]</p> <p>(1) oppure [II.2. gli embrioni micromanipolati di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 4, della direttiva 92/65/CEE;]</p> <p>II.3. gli [ovuli] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I provengono da giumente donatrici che:</p> <p>II.3.1. provengono da aziende che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE ⁽⁴⁾ nelle quali sono stati ammessi solo equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE;</p> <p>II.3.2. soddisfano le prescrizioni supplementari di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 4, della direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.3.3. non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima della data di raccolta degli ovuli o degli embrioni e tra il prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.3.4 e II.3.5 e la data della raccolta di ovuli ed embrioni;</p> <p>II.3.4. sono state sottoposte con esito negativo a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina effettuato su un campione di sangue prelevato il ⁽³⁾, nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta di ovuli o embrioni, e l'ultimo test è stato effettuato su un campione di sangue prelevato il ⁽³⁾, non più di 90 giorni prima della raccolta di ovuli ed embrioni;</p> <p>II.3.5. sono state sottoposte a un test di identificazione dell'agente della metrite contagiosa equina mediante isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i>, dopo una coltura della durata compresa tra sette e 14 giorni, effettuato, sempre con esito negativo, su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta di ovuli o embrioni dalle superfici mucosali della fossa clitoridea e dei seni clitoridei in due estri consecutivi il ⁽³⁾ e il ⁽³⁾, e su un ulteriore campione di coltura prelevato durante uno degli estri dalla cervice endometriale il ⁽³⁾;</p> <p>(1) [II.4. gli embrioni di cui alla parte I sono il risultato di un'inseminazione artificiale delle giumente donatrici con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]</p> <p>(1) oppure [II.4. gli embrioni di cui alla parte I sono il risultato di una fecondazione in vitro di ovuli conformi alle condizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]</p>		

<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.4. gli ovuli non sono venuti a contatto con sperma della specie equina;]</p> <p>II.5. gli [ovuli] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I:</p> <p>II.5.1. sono stati inviati al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.19;</p> <p>II.5.2. sono spediti:</p> <p>⁽¹⁾ [da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano ai presenti ovuli o embrioni in quanto sono stati raccolti prima dell'istituzione delle restrizioni e non sono stati a contatto con altri ovuli o embrioni di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite per ⁽⁵⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽¹⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽¹⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁷⁾.]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.</p> <p>Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni, al gruppo di produzione di embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.30: "Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>L'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.</p> <p>La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p> <p>Il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽²⁾ Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.</p> <p>⁽³⁾ Indicare la data.</p> <p>⁽⁴⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p> <p>⁽⁵⁾ Indicare il nome delle malattie.</p> <p>⁽⁶⁾ Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>⁽⁷⁾ Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>
--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Qualifica e titolo

Nome dell'unità di controllo locale

Codice dell'unità di controllo locale

Data

Timbro

Firma

Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p>		
<p>II.1.</p>	<p>gli [ovuli] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I sono stati raccolti da un gruppo di raccolta ⁽²⁾ riconosciuto dall'autorità competente e sono stati trattati in un laboratorio adeguato;</p>	
<p>II.2.</p>	<p>gli [ovuli] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ sono stati raccolti da giumente donatrici che:</p>	
	<p>II.2.1. il giorno della raccolta soggiornavano in un'azienda situata nel territorio o, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio di uno Stato membro che non è considerato/a infetto/a da peste equina a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE⁽³⁾;</p>	
	<p>II.2.2. soggiornavano in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, il giorno della raccolta, soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/156/CE;</p>	
	<p>II.2.3. prima della raccolta hanno soggiornato in aziende in cui non sono stati evidenziati segni clinici di metrite contagiosa equina da 60 giorni;</p>	
	<p>II.2.4. non sono state utilizzate per la riproduzione naturale nei 30 giorni precedenti la raccolta degli [ovuli] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;</p>	
	<p>II.2.5. per quanto sia dato di sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrate in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta degli [ovuli] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;</p>	
	<p>II.2.6. il giorno della raccolta non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;</p>	
<p>II.3.</p>	<p>gli [ovuli] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾:</p>	
	<p>II.3.1. sono stati raccolti, trattati, immagazzinati e trasportati in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE;</p>	
	<p>II.3.2. sono spediti:</p>	
	<p>⁽¹⁾ [da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano ai presenti ovuli o embrioni in quanto sono stati raccolti prima dell'istituzione delle restrizioni e non sono stati a contatto con altri ovuli o embrioni di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p>	
	<p>⁽¹⁾ oppure da un [gruppo di raccolta di embrioni] ⁽¹⁾ [gruppo di produzione di embrioni] ⁽¹⁾ o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite per ⁽⁴⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p>	
	<p>⁽¹⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁵⁾;]</p>	
	<p>⁽¹⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁶⁾.]</p>	
<p>⁽⁷⁾⁽¹⁾ [II.4.</p>	<p>lo sperma utilizzato per la fecondazione artificiale delle giumente donatrici soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE;]</p>	
<p>⁽¹⁾ [II.5.</p>	<p>gli ovuli utilizzati per la produzione in vitro degli embrioni soddisfano i requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE.]</p>	
<p>Note</p>		
<p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>		
<p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA

<p>Parte I</p> <p>Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni.</p> <p>Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni, al gruppo di produzione di embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.30: "Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. L'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale. La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa. Il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Solo i gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.</p> <p>(3) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p> <p>(4) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(5) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(6) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>(7) Non si applica agli ovuli.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello) Qualifica e titolo</p> <p>Nome dell'unità di controllo locale Codice dell'unità di controllo locale</p> <p>Data</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 53

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENcato DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI MATERIALE GERMINALE:

- sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014,
- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010,
- ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014,
- riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010

(MODELLO "EQUI-GP-PROCESSING-INTRA")

UNIONE EUROPEA		INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR	
		I.2a. Riferimento locale		
		I.3. Autorità centrale competente		
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese		
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro				
I.21. Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliere Codice del posto di controllo frontaliere			

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
II.1. lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale ⁽¹⁾ di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i trasformato/i e immagazzinato/i [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ : II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente; II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;		
II.2. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono spedito/i: ⁽²⁾ [dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11 o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente materiale germinale in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e non è/sono stato/i a contatto con altro materiale germinale di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;] ⁽²⁾ oppure [dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11 o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: ⁽²⁾ [è/sono conforme/i alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾];] ⁽²⁾ [e, in particolare, è/sono ⁽⁵⁾ .]		
II.3. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e: ⁽²⁾ [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾ , del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato nello Stato membro di raccolta o di produzione in base a prescrizioni in materia di certificazione sanitaria rigorose almeno quanto quelle previste dal: ⁽²⁾ [modello EQUI-SEM-A-INTRA ⁽⁷⁾]; ⁽²⁾ e/o [modello EQUI-SEM-B-INTRA ⁽⁷⁾]; ⁽²⁾ e/o [modello EQUI-SEM-C-INTRA ⁽⁷⁾]; ⁽²⁾ e/o [modello EQUI-SEM-D-INTRA ⁽⁷⁾]; ⁽²⁾ e/o [modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA ⁽⁷⁾]; ⁽²⁾ e/o [modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA ⁽⁷⁾]; ⁽²⁾ e/o [modello EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA ⁽⁷⁾]; ⁽²⁾ e/o [modello EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA ⁽⁷⁾]; ⁽²⁾ e/o [modello EQUI-GP-PROCESSING-INTRA ⁽⁷⁾]; ⁽²⁾ e/o [modello EQUI-GP-STORAGE-INTRA ⁽⁷⁾];]		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-INTRA

	<p>⁽²⁾<i>e/o</i> II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato in un altro Stato membro accompagnato/i da uno o più certificati sanitari conformi al:</p> <p>⁽²⁾ [modello EQUI-SEM-A-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-SEM-B-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-SEM-C-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-SEM-D-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-GP-PROCESSING-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-GP-STORAGE-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono entrato/i nell'Unione accompagnato/i da uno o più certificati sanitari conformi al:</p> <p>⁽²⁾ [modello EQUI-SEM-A-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-SEM-B-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-SEM-C-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-SEM-D-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-GP-STORAGE-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>II.3.2. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.3.3. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e/o all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30;</p> <p>II.3.4. è/sono trasportato/i in un recipiente che:</p> <p>II.3.4.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.3.4.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;</p> <p>⁽²⁾ ⁽⁸⁾ II.3.4.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-INTRA

	<p>(2)(9) [II.3.5. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico; II.3.6. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.</p> <p>Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: "Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è/sono collocato/i lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita.</p> <p>"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.</p> <p>"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>"Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-INTRA

<p>Parte II</p> <p>(1) Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Solo gli stabilimenti di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>(7) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.</p> <p>(8) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(9) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di equini sono collocati e trasportati in un unico recipiente.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <table border="0"> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 54

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENcato DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UN CENTRO DI STOCCAGGIO DI MATERIALE GERMINALE:

- sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014,
- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010,
- ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014,
- riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010

(MODELLO "EQUI-GP-STORAGE-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA						
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR					
		Indirizzo		I.2a. Riferimento locale						
		Paese	Codice ISO del paese	I.3. Autorità centrale competente						
				I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario	Nome		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione					
		Indirizzo			Indirizzo					
		Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese					
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice					
	I.11. Luogo di spedizione	Nome		N. di registrazione/di riconoscimento						
	Indirizzo		Indirizzo							
	Paese	Codice ISO del paese	Paese		Codice ISO del paese					
I.13. Luogo di carico				I.14. Data e ora della partenza						
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile	I.16. Trasportatore				N. di registrazione/di autorizzazione			
	<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale					Indirizzo		Codice ISO del paese	
	Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro					Paese			
	Documento									
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento					
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo							
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale						
	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere						
	<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale						
	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile						
	<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro						
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo									
	Paese terzo		Codice ISO del paese							
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero							
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero							

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-INTRA

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. il centro di stoccaggio di materiale germinale ⁽¹⁾ di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i immagazzinato/i [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati]⁽²⁾;</p> <p>II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;</p> <p>II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;</p> <p>II.2. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono spedito/i:</p> <p>⁽²⁾ [dal centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11 o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente materiale germinale in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e non è/sono stato/i a contatto con altro materiale germinale di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [dal centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11 o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>⁽²⁾ [è/sono conforme/i alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾;]</p> <p>⁽²⁾ [e, in particolare, è/sono ⁽⁵⁾;]</p> <p>II.3. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato nello Stato membro di raccolta o di produzione in base a prescrizioni in materia di certificazione sanitaria rigorose almeno quanto quelle previste dal:</p> <p>⁽²⁾ [modello EQUI-SEM-A-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello EQUI-SEM-B-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello EQUI-SEM-C-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello EQUI-SEM-D-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello EQUI-GP-PROCESSING-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello EQUI-GP-STORAGE-INTRA ⁽⁷⁾];]</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello IA di cui all'allegato I, parte A, della decisione 2010/470/UE della Commissione ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello IB di cui all'allegato I, parte B, della decisione 2010/470/UE ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello IC di cui all'allegato I, parte C, della decisione 2010/470/UE ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello ID di cui all'allegato I, parte D, della decisione 2010/470/UE ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [modello di cui all'allegato della decisione 95/307/CE della Commissione ⁽⁷⁾];</p>		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-INTRA

2	<p>⁽²⁾<i>e/o</i> [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato in un altro Stato membro accompagnato/i da uno o più certificati sanitari conformi al:</p> <p>⁽²⁾ [modello EQUI-SEM-A-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-SEM-B-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-SEM-C-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-SEM-D-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-GP-PROCESSING-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-GP-STORAGE-INTRA ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello IA di cui all'allegato I, parte A, della decisione 2010/470/UE ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello IB di cui all'allegato I, parte B, della decisione 2010/470/UE ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello IC di cui all'allegato I, parte C, della decisione 2010/470/UE ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello ID di cui all'allegato I, parte D, della decisione 2010/470/UE ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello di cui all'allegato della decisione 95/307/CE ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [II.3.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾⁽⁶⁾ situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono entrato/i nell'Unione accompagnato/i da uno o più certificati sanitari conformi al:</p> <p>⁽²⁾ [modello EQUI-SEM-A-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-SEM-B-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-SEM-C-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-SEM-D-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello EQUI-GP-STORAGE-ENTRY ⁽⁷⁾];</p> <p>[modello 1 di cui all'allegato III, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello 2 di cui all'allegato III, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello 3 di cui all'allegato III, parte 1, sezione C, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello 4 di cui all'allegato III, parte 1, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [modello 1 di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/471/UE della Commissione ⁽⁷⁾];</p>
---	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-INTRA

	<p>⁽²⁾e/o [modello 2 di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, della decisione 2010/471/UE ⁽⁷⁾];</p> <p>⁽²⁾e/o [modello di cui all'allegato della decisione 96/539/CE della Commissione ⁽⁷⁾];</p> <p>II.3.2. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.3.3. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e/o all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30;</p> <p>II.3.4. è/sono trasportato/i in un recipiente che:</p> <p style="padding-left: 20px;">II.2.4.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p style="padding-left: 20px;">II.3.4.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽²⁾(8) [II.3.4.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>⁽²⁾(9) [II.3.5. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>II.3.6. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di stoccaggio di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.</p> <p>Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino al centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.30: "Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è/sono collocato/i lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita.</p> <p>"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.</p> <p>"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro":</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-INTRA

	<p>indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>"Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Solo gli stabilimenti di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>(7) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino al centro di stoccaggio di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.</p> <p>(8) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(9) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di equini sono collocati e trasportati in un unico recipiente.</p>								
	<p>Veterinario ufficiale</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>	Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 55

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI API MELLIFERE (MODELLO "HBEE-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome Indirizzo Paese		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
		Codice ISO del paese		I.2a. Riferimento locale			
				I.3. Autorità centrale competente			
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario	Nome Indirizzo Paese		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione		
		Codice ISO del paese		Indirizzo Paese	Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice		
	I.11. Luogo di spedizione	Nome Indirizzo Paese		I.12. Luogo di destinazione	N. di registrazione/di riconoscimento		
		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese		
I.13. Luogo di carico				I.14. Data e ora della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento		I.16. Trasportatore	N. di registrazione/di autorizzazione			
			Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese			
			I.17. Documenti di accompagnamento	Codice			
			Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice ISO del paese			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro						
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo						
	Paese terzo		Codice ISO del paese				
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero				
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero				

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. gli animali della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresa la covata:</p> <p>II.1.1. gli animali non hanno presentato segni della presenza della peste americana, dell'<i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare) e di <i>Tropilaelaps</i> spp. durante l'esame visivo effettuato nelle ultime 48 ore precedenti il momento della partenza della partita;</p> <p>II.1.2. il loro imballaggio e gli eventuali mangimi o altri materiali che li accompagnano non hanno presentato segni della presenza della peste americana, dell'<i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare) e di <i>Tropilaelaps</i> spp. durante l'esame visivo effettuato nelle ultime 48 ore precedenti il momento della partenza della partita;</p> <p>II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.2.1. gli animali provengono da un apiario situato al centro di un cerchio avente un raggio minimo di tre km, in cui non sono stati segnalati casi di peste americana negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e che non è soggetto a restrizioni a causa di un focolaio di peste americana;</p> <p>II.2.2. gli animali provengono da un apiario situato al centro di un cerchio avente un raggio minimo di 100 km, in cui non sono stati segnalati casi di infestazione da <i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare) e da <i>Tropilaelaps</i> spp. e che non è soggetto a restrizioni a causa di un caso sospetto di infestazione da <i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare) o da <i>Tropilaelaps</i> spp. o della loro presenza confermata;</p> <p>II.2.3. gli animali:</p> <p>(1) [provengono da un apiario o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le api mellifere istituite a causa di malattie elencate, diverse da quelle di cui ai punti II.2.1 e II.2.2, pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con altri animali di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [provengono da un apiario o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le api mellifere istituite per (2), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>(1) [sono conformi alle prescrizioni di cui (3);]</p> <p>(1) [e in particolare sono (4);]</p> <p>(1) II.2.4. [gli animali provengono da uno Stato membro o da una sua zona aventi lo status di indenne da infestazione da <i>Varroa</i> spp. e sono stati adottati provvedimenti per garantire che siano protetti dall'infestazione da <i>Varroa</i> spp. durante il trasporto;]</p> <p>II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali della partita provengono da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate e non sono stati a contatto con api mellifere che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2;</p> <p>II.4. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato pari a 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.</p>		
<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>			

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato HBEE-INTRA

	<p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento registrato.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento registrato.</p> <p>Casella I.30: "Categoria": indicare api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(3) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(4) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Nome dell'unità di controllo locale</p> <p>Data</p> <p>Timbro</p>	<p>Qualifica e titolo</p> <p>Codice dell'unità di controllo locale</p> <p>Firma</p>

CAPITOLO 56

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI API MELLIFERE REGINE NEL QUADRO DELLA DEROGA (MODELLO "QUE-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome Indirizzo Paese		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
		Codice ISO del paese		I.2a. Riferimento locale			
				I.3. Autorità centrale competente			
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinataro	Nome Indirizzo Paese		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione		
		Codice ISO del paese		Indirizzo	Codice ISO del paese		
		Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice		
	I.11. Luogo di spedizione	Nome Indirizzo Paese		I.12. Luogo di destinazione	N. di registrazione/di riconoscimento		
		N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		
		Codice ISO del paese		Indirizzo	Codice ISO del paese		
		Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese		
I.13. Luogo di carico				I.14. Data e ora della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento		I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese		
			I.17. Documenti di accompagnamento				
			Tipo		Codice		
			Paese		Codice ISO del paese		
			Riferimento del documento commerciale				
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano		<input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Impollinazione		<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		
	<input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Altro						
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo	Paese terzo		Codice ISO del paese				
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero				
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero				
I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri	Stato membro		I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione		Paese terzo		
	Codice ISO del paese				Codice ISO del paese		

Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato QUE-INTRA

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. gli animali ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.1.1. gli animali non hanno presentato segni della presenza della peste americana, dell'<i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare) e di <i>Tropilaelaps</i> spp. durante l'esame visivo effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita;</p> <p>II.1.2. il loro imballaggio e gli eventuali mangimi o altri materiali che li accompagnano non hanno presentato segni della presenza della peste americana, di infestazione da <i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare) e da <i>Tropilaelaps</i> spp. durante l'esame visivo effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita;</p> <p>II.1.3. mediante il controllo della documentazione è stato accertato che durante la stagione di produzione lo stabilimento di origine è stato ispezionato mensilmente dall'autorità competente, con esito negativo, in modo da garantire un livello di confidenza almeno del 95 % nel rilevare l'infestazione da <i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare) se almeno il 2 % degli alveari sono infestati;</p> <p>II.1.4. gli animali sono ingabbiati singolarmente insieme a un massimo di 20 operaie accompagnatrici;</p> <p>II.1.5. sono stati adottati provvedimenti per garantire che le gabbie, i contenitori o l'intera partita siano coperti da una rete a maglia fine con diametro massimo dei pori di due mm immediatamente dopo l'esame visivo per la certificazione sanitaria;</p> <p>II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.2.1. gli animali provengono da un apiario situato al centro di un cerchio avente un raggio minimo di tre km, in cui non sono stati segnalati casi di peste americana negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e che non è soggetto a restrizioni a causa di un focolaio di peste americana;</p> <p>II.2.2. gli animali provengono da un apiario situato al centro di un cerchio avente un raggio minimo di 100 km, in cui non sono stati segnalati casi di infestazione da <i>Tropilaelaps</i> spp. e che non è soggetto a restrizioni a causa di un caso sospetto di infestazione da <i>Tropilaelaps</i> spp. o della sua presenza confermata;</p> <p>II.2.3. gli animali provengono da un apiario in cui non sono stati segnalati casi di infestazione da <i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare) e l'apiario è situato a una distanza minima di 30 km dai confini di una zona di protezione di almeno 20 km di raggio istituita dall'autorità competente intorno a un focolaio confermato di infestazione da <i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare);</p> <p>II.2.4. gli animali provengono da un apiario che non è situato in una zona soggetta a misure di emergenza stabilite dall'Unione a causa della presenza confermata di infestazione da <i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare);</p> <p>II.2.5. gli animali provengono da un apiario di origine situato in una zona in cui l'autorità competente provvede a una sorveglianza annuale continua per il rilevamento dell'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare, in modo da garantire un livello di confidenza almeno del 95 % nel rilevare l'infestazione da <i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare) se almeno il 2 % degli apiari sono infestati;</p> <p>⁽²⁾ [II.2.6. gli animali provengono da uno Stato membro o da una sua zona aventi lo status di indenne da infestazione da <i>Varroa</i> spp. e sono stati adottati provvedimenti per garantire che siano protetti dall'infestazione da <i>Varroa</i> spp. durante il trasporto;]</p> <p>II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali della partita provengono da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate e non sono stati a contatto con api mellifere che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2;</p> <p>II.4. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato pari a 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.</p>		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato QUE-INTRA

	<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento registrato. Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento registrato. Casella I.30: "Natura del prodotto": indicare api regine con un massimo di 20 api operaie.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Solo api regine con un massimo di 20 api operaie. (2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p>									
	<p>Veterinario ufficiale</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo									
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale									
Data										
Timbro	Firma									

CAPITOLO 57

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI BOMBI (MODELLO "BBEE-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome Indirizzo Paese		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
		Codice ISO del paese		I.2a. Riferimento locale			
				I.3. Autorità centrale competente			
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatarario	Nome Indirizzo Paese		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione		
		Codice ISO del paese		Indirizzo Paese	Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice		
	I.11. Luogo di spedizione	Nome Indirizzo Paese		I.12. Luogo di destinazione	N. di registrazione/di riconoscimento		
		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese		
I.13. Luogo di carico				I.14. Data e ora della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento		I.16. Trasportatore	N. di registrazione/di autorizzazione			
			Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese			
			I.17. Documenti di accompagnamento	Codice			
			Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice ISO del paese			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro						
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo						
	Paese terzo		Codice ISO del paese				
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero				
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero				

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BBEE-INTRA

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. gli animali della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.1.1. gli animali non hanno presentato segni della presenza di infestazione da <i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare) durante l'esame visivo effettuato nelle ultime 48 ore precedenti il momento della partenza della partita;</p> <p>II.1.2. il loro imballaggio e gli eventuali mangimi o altri materiali che li accompagnano non hanno presentato segni della presenza dell'<i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare) durante l'esame visivo effettuato nelle ultime 48 ore precedenti il momento della partenza della partita;</p> <p>II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali provengono da uno stabilimento situato al centro di un cerchio avente un raggio minimo di 100 km, in cui non sono stati segnalati casi di infestazione da <i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare) e che non è soggetto a restrizioni a causa di un caso sospetto di infestazione da <i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare) o della sua presenza confermata;</p> <p>II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate e non sono stati a contatto con bombi che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2;</p> <p>II.4. gli animali:</p> <p>(1) [provengono da uno stabilimento o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bombi istituite a causa di malattie elencate, diverse da quelle di cui al punto II.2, pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con altri animali di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>(1) oppure [provengono da uno stabilimento o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bombi istituite per (2), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p> <p>(1) [sono conformi alle prescrizioni di cui (3);]</p> <p>(1) [e, in particolare, sono (4);]</p> <p>II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato pari a 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento registrato.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento registrato o riconosciuto.</p> <p>Casella I.30: "Categoria": indicare api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro.</p>		
	<p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(3) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(4) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BBEE-INTRA

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 58

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI ANIMALI TERRESTRI
TRA STABILIMENTI CONFINATI (MODELLO "CONFINED-LIVE-INTRA")**

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome Indirizzo Paese		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
		Codice ISO del paese		I.2a. Riferimento locale			
				I.3. Autorità centrale competente			
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario	Nome Indirizzo Paese		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione		
		Codice ISO del paese		Indirizzo	Codice ISO del paese		
		Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice		
	I.8. Regione di origine	N. di registrazione/di riconoscimento		I.11. Luogo di spedizione	N. di registrazione/di riconoscimento		
		Indirizzo		Nome	Codice ISO del paese		
	Paese		Indirizzo	Codice ISO del paese			
	Codice ISO del paese		I.12. Luogo di destinazione	Codice ISO del paese			
I.11. Luogo di spedizione	Paese		I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
I.13. Luogo di carico			I.15. Mezzo di trasporto	I.16. Trasportatore			
	<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile		<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile	Nome Indirizzo Paese			
	<input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale		<input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese			
	Identificazione <input type="checkbox"/> Altro		I.17. Documenti di accompagnamento	Tipo Paese Riferimento del documento commerciale			
	Documento		Documento	Codice Codice ISO del paese			
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.16. Trasportatore	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.17. Documenti di accompagnamento			I.18. Temperatura di trasporto				
I.18. Temperatura di trasporto			I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore N. del sigillo			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo			I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro			
I.20. Certificato come o per			I.21. Per il transito attraverso un paese terzo	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Codice ISO del paese Punto di uscita Codice del posto di controllo frontaliero Punto di ingresso Codice del posto di controllo frontaliero			
I.21. Per il transito attraverso un paese terzo							

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	a

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CONFINED-LIVE-INTR

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
II.1. gli animali ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
II.1.1. il loro stabilimento confinato di spedizione è riconosciuto conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;		
II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi di malattie, in particolare di quelle pertinenti elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, durante l'esame clinico o, qualora quest'ultimo non sia possibile, l'ispezione clinica effettuati nelle ultime 48 ore precedenti il momento della partenza della partita il <i>(indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);</i>		
II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:		
II.2.1. provengono da uno stabilimento confinato o da una zona:		
⁽²⁾ [che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]		
^{(2) oppure} [che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:		
⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾ ;]		
⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾ .]		
^{(2) (6)} [II.2.2. provengono da uno Stato membro o da una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 60 giorni precedenti la data del movimento, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;]		
^{(2) (6) e/o} [II.2.2. provengono da uno Stato membro o da una sua zona contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:		
⁽²⁾ [II.2.2.1. sono stati tenuti in uno Stato membro o in una sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione:		
⁽²⁾ [II.2.2.1.1. per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]		
^{(2) e/o} [II.2.2.1.2. per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]		
^{(2) e/o} [II.2.2.1.3. per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CONFINED-LIVE-INTRA

	⁽²⁾ e/o	[II.2.2.1.2. per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.2.1.3. per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.2.2. almeno negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un'area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:
	⁽²⁾	[II.2.2.2.1. sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:
	⁽²⁾	[II.2.2.2.1.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.2.2.1.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.2.2.2.2. sono stati immunizzati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e:
	⁽²⁾	[II.2.2.2.2.1. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]
	⁽²⁾ oppure	[II.2.2.2.2.2. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CONFINED-LIVE-INTR

	<p>⁽²⁾e/o [II.2.2.3.5. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]</p> <p>II.3. per quanto è dato di sapere e come dichiarato dall'operatore:</p> <p>II.3.1. nello stabilimento confinato di partenza della partita non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate riguardanti gli animali da spostare;</p> <p>II.3.2. gli animali non sono stati a contatto con animali cui si applicano le restrizioni dei movimenti di cui al punto II.2.1 o con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>II.3.3. sulla base dei risultati del piano di sorveglianza dello stabilimento confinato, gli animali non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie per cui sono elencati nello stabilimento confinato di destinazione;</p> <p>II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato pari a 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.</p> <p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(indicare la data).</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento confinato riconosciuto conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento confinato riconosciuto conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) La partita può essere costituita da uno o più animali.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p>
	<p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Solo nel caso di animali appartenenti alla famiglia Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae.</p>
	<p>Veterinario ufficiale</p>

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CONFINED-LIVE-INTRA

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	a

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CONFINED-PRIMATE-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p>		
<p>II.1. gli animali ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p>		
<p>II.1.1. non hanno presentato segni clinici o sintomi di malattie, in particolare di quelle pertinenti elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, durante l'esame clinico o, qualora quest'ultimo non sia possibile, l'ispezione clinica effettuati nelle ultime 48 ore precedenti il momento della partenza della partita il (<i>indicare la data nel formato gg/mm/aaaa</i>);</p>		
<p>II.1.2. il movimento è stato autorizzato mediante un accordo tra l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'autorità competente dello Stato membro di destinazione in applicazione e nel rispetto dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;</p>		
<p>⁽²⁾ [II.1.3. provengono da una zona che non è soggetta a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p>		
<p>⁽²⁾ oppure [II.1.3. provengono da una zona che è soggetta a restrizioni riguardanti le specie di animali da spostare istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p>		
<p>⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾.];]</p>		
<p>⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾.]</p>		
<p>II.2. per quanto è dato di sapere e come dichiarato dall'operatore:</p>		
<p>II.2.1. gli animali provengono da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;</p>		
<p>II.2.2. gli animali sono consegnati direttamente allo stabilimento confinato di destinazione;</p>		
<p>II.3. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p>		
<p>II.4. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato pari a 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.</p>		
<p>Attestato relativo al benessere degli animali</p>		
<p>Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(<i>indicare la data</i>).</p>		
<p>Note</p>		
<p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>		
<p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>		
<p>Parte I</p>		
<p>Casella I.11:</p>	<p>"Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento.</p>	
<p>Casella I.12:</p>	<p>"Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento confinato riconosciuto conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CONFINED-PRIMATE-INTRA

Parte II (1) La partita può essere costituita da uno o più animali. (2) Cancellare la dicitura non pertinente. (3) Indicare il nome delle malattie. (4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.	
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Nome dell'unità di controllo locale Data Timbro	 Qualifica e titolo Codice dell'unità di controllo locale Firma

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 . <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato GP-CONFINED-INTRA

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1.	[lo sperma] ⁽¹⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ [gli ovociti] ⁽¹⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I:	
	II.1.1.	è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i, e spedito/i da uno stabilimento confinato ⁽²⁾ che è riconosciuto, dotato di un numero di riconoscimento unico e inserito in un registro dall'autorità competente;	
	II.1.2.	è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i, e spedito/i da uno stabilimento confinato che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza, le misure di sorveglianza e di controllo nonché le strutture e le attrezzature di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;	
	⁽¹⁾ [II.1.3.	è/sono spedito/i da uno stabilimento confinato ⁽²⁾ o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli animali donatori del materiale germinale da spostare istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente materiale germinale in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e non è/sono stato/i a contatto con altro materiale germinale di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]	
	⁽¹⁾ oppure [II.1.3.	è/sono spedito/i da uno stabilimento confinato ⁽²⁾ o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli animali donatori del materiale germinale da spostare istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:	
	⁽¹⁾	[è/sono conforme/i alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾ ;]	
	⁽¹⁾	[e, in particolare, è/sono ⁽⁵⁾ ;]	
	II.2.	[lo sperma] ⁽¹⁾ [gli ovociti] ⁽¹⁾ [gli embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale ed è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che:	
	II.2.1.	sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;	
II.2.2.	sono rimasti in un unico stabilimento confinato di origine almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta [dello sperma] ⁽¹⁾ [degli ovociti] ⁽¹⁾ [degli embrioni] ⁽¹⁾ ;		
⁽¹⁾ [II.2.3.	sono bovini e sono identificati come previsto all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]		
⁽¹⁾ [II.2.3.	sono suini e sono identificati come previsto all'articolo 52, paragrafo 1, o all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]		
⁽¹⁾ [II.2.3.	sono ovini o caprini e sono identificati come previsto all'articolo 45, paragrafo 2 o 4, o all'articolo 46, paragrafo 1, 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]		
⁽¹⁾ [II.2.3.	sono equini e sono identificati come previsto all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]		
⁽¹⁾ [II.2.3.	sono animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini ed equini e sono identificati e registrati conformemente alle norme dello stabilimento confinato;]		
II.3.	[lo sperma] ⁽¹⁾ [gli ovociti] ⁽¹⁾ [gli embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I proviene/provengono dallo stabilimento confinato indicato nella casella I.11 ed è/sono destinato/i a un altro stabilimento confinato;		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato GP-CONFINED-INTR

<p>II.4. secondo le informazioni ufficiali, [lo sperma] ⁽¹⁾ [gli ovociti] ⁽¹⁾ [gli embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che:</p> <p>II.4.1. non provengono da uno stabilimento confinato né sono stati a contatto con animali provenienti da uno stabilimento confinato situato in una zona soggetta a restrizioni dei movimenti istituite in seguito all'insorgere di una malattia di categoria A, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, o di una malattia emergente pertinente per le specie di appartenenza di tali animali donatori;</p> <p>II.4.2. provengono da uno stabilimento confinato in cui non è stata segnalata nessuna malattia di categoria D pertinente per tale specie, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta [dello sperma] ⁽¹⁾ [degli ovociti] ⁽¹⁾ [degli embrioni] ⁽¹⁾;</p> <p>II.5. per quanto è dato di sapere e come dichiarato dall'operatore, [lo sperma] ⁽¹⁾ [gli ovociti] ⁽¹⁾ [gli embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che:</p> <p>II.5.1. sono stati sottoposti a esame clinico da parte del veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato, senza presentare sintomi di malattia il giorno della raccolta [dello sperma] ⁽¹⁾ [degli ovociti] ⁽¹⁾ [degli embrioni] ⁽¹⁾;</p> <p>II.5.2. per quanto possibile, non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta [dello sperma] ⁽¹⁾ [degli ovociti] ⁽¹⁾ [degli embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta;</p> <p>II.6. per quanto è dato di sapere e sulla base del controllo documentale dei dati presentati dal veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato, [lo sperma] ⁽¹⁾ [gli ovociti] ⁽¹⁾ [gli embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I è/sono stato/i collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui</p> <p>⁽¹⁾⁽⁶⁾ [all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁷⁾ oppure [all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;]</p> <p>II.7. [lo sperma] ⁽¹⁾ [gli ovociti] ⁽¹⁾ [gli embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I:</p> <p>II.7.1. è/sono trasportato/i in un recipiente che:</p> <p>II.7.1.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.7.1.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;</p> <p>⁽¹⁾⁽⁸⁾ [II.7.1.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁶⁾⁽⁹⁾ [II.7.2. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>II.7.3. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>	
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato GP-CONFINED-INTRA

<p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare l'indirizzo e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento confinato da cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è spedita.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento confinato a cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è destinata.</p> <p>Casella I.30: "Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è/sono collocato/i lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico dello stabilimento confinato di raccolta o di produzione dello sperma, degli ovociti o degli embrioni della partita. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Stabilimento confinato come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>(3) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(6) Applicabile alle partite di sperma, ovociti o embrioni di bovini, suini, ovini, caprini o equini.</p> <p>(7) Applicabile alle partite di sperma, ovociti o embrioni di animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini o equini.</p> <p>(8) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(9) Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di bovini, suini, ovini, caprini o equini sono collocati e trasportati in un unico recipiente.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <table border="0"> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 61

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI CANI, GATTI E FURETTI (MODELLO "CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA")

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome Indirizzo Paese		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
		Codice ISO del paese		I.2a. Riferimento locale			
				I.3. Autorità centrale competente			
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario	Nome Indirizzo Paese		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	N. di registrazione		
		Codice ISO del paese		Indirizzo	Codice ISO del paese		
		Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice		
	I.11. Luogo di spedizione	Nome Indirizzo Paese		I.12. Luogo di destinazione	N. di registrazione/di riconoscimento		
	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento			
	Codice ISO del paese		Indirizzo	Codice ISO del paese			
	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese			
I.13. Luogo di carico				I.14. Data e ora della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento		I.16. Trasportatore	N. di registrazione/di autorizzazione			
			Nome	Codice ISO del paese			
			Indirizzo				
			Paese	Codice ISO del paese			
			I.17. Documenti di accompagnamento				
			Tipo	Codice			
			Paese	Codice ISO del paese			
			Riferimento del documento commerciale				
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione		<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Altro			
	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione		<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano				
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo						
	Paese terzo		Codice ISO del paese				
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero				
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero				

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 .				<input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese		Stato membro		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero		Stato membro		Codice ISO del paese	
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No							
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale							
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita							
I.30. Descrizione della partita											
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità				
							Tipo				
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto				
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.				
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova					

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p>		
<p>II.1. i cani, gatti e furetti ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p>		
<p>II.1.1. sono identificati individualmente: ⁽²⁾ [conformemente all'articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]</p>		
<p>⁽²⁾ e/o [mediante un tatuaggio chiaramente leggibile, eseguito prima del 3 luglio 2011;]</p>		
<p>II.1.2. sono accompagnati dal documento di identificazione individuale secondo quanto previsto all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;</p>		
<p>II.1.3. sono stati sottoposti a un esame clinico o a un'ispezione clinica il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa) nelle ultime 48 ore precedenti il momento della partenza della partita e non hanno presentato sintomi o segni clinici di malattie;</p>		
<p>⁽²⁾ [II.1.4. provengono da uno stabilimento registrato o riconosciuto o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p>		
<p>⁽²⁾ oppure [II.1.4. provengono da uno stabilimento registrato o riconosciuto o da una zona che sono soggetti a restrizioni riguardanti le specie di animali da spostare istituite per ⁽⁴⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p>		
<p>⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁵⁾];]</p>		
<p>⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁶⁾.]]</p>		
<p>⁽²⁾ ⁽³⁾ [II.1.5. provengono da stabilimenti registrati o riconosciuti in cui, secondo le informazioni ufficiali, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e in cui, per quanto è dato di sapere e come dichiarato dall'operatore, non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;]</p>		
<p>II.2. gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p>		
<p>⁽²⁾ [II.2.1. gli animali avevano almeno 12 settimane al momento della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla data della vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente;]</p>		
<p>⁽²⁾ oppure [II.2.1. gli animali sono destinati al trasporto diretto conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nello stabilimento confinato di cui alla casella I.12;]</p>		
<p>⁽²⁾ oppure [II.2.1. gli animali hanno meno di 12 settimane e non sono stati vaccinati contro la rabbia, o un'età compresa tra 12 e 16 settimane e sono stati sottoposti a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia secondo i requisiti di validità di cui all'allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 meno di 21 giorni prima della data di partenza della partita, e lo Stato membro di destinazione ha informato il pubblico conformemente all'articolo 57 del regolamento delegato (UE) 2020/688 che i movimenti di tali animali nel suo territorio sono autorizzati, e:</p>		
<p>⁽²⁾ [sono accompagnati da una dichiarazione dell'operatore o del detentore di animali da compagnia ⁽⁷⁾, allegata al presente certificato sanitario, che attesta che nel periodo compreso fra la nascita e il momento della partenza gli animali non sono stati a contatto con animali terrestri detenuti che si sospetta siano infetti dal virus della rabbia o con animali selvatici delle specie elencate per l'infezione da virus della rabbia;]</p>		
<p>⁽²⁾ oppure [la femmina da cui sono ancora dipendenti è la madre e il suo documento di identificazione individuale permette di stabilire che, prima della loro nascita, è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all'allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p>		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA

<p>(2) [II.2.2. i cani, in ragione della destinazione prevista ⁽⁸⁾ indicata nella casella I.9, o nella casella I.10 in caso di regionalizzazione:</p> <p>(2) [sono stati sottoposti a trattamento contro l'<i>Echinococcus multilocularis</i> conformemente all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione;]</p> <p>(2) oppure [non sono stati sottoposti a trattamento contro ⁽⁹⁾ l'<i>Echinococcus multilocularis</i>.]</p> <p>(2) oppure [II.2.2. gli animali sono destinati al trasporto diretto conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nello stabilimento confinato di cui alla casella I.12.]</p> <p>(3) [II.3. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.4. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.</p> <p>(3) Attestato relativo al benessere degli animali Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(indicare la data).</p> <p>Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento registrato di spedizione, un rifugio riconosciuto per cani, gatti e furetti, uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta o un'abitazione (in caso di movimenti di cani, gatti o furetti diversi dai movimenti a carattere non commerciale effettuati conformemente all'articolo 55, e ove applicabile all'articolo 56, del regolamento delegato (UE) 2020/688). Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento registrato di destinazione, un rifugio riconosciuto per cani, gatti e furetti, uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, un'abitazione (in caso di movimenti di cani, gatti o furetti diversi dai movimenti a carattere non commerciale effettuati conformemente all'articolo 55, e ove applicabile all'articolo 56, del regolamento delegato (UE) 2020/688) o uno stabilimento confinato. Casella I.30: "Numero di identificazione": per ciascun animale della partita indicare il codice alfanumerico.</p> <p>Parte II (1) La partita può essere costituita da uno o più animali. (2) Cancellare la dicitura non pertinente. (3) Non applicabile in caso di movimenti di cani, gatti o furetti diversi dai movimenti a carattere non commerciale effettuati conformemente all'articolo 55, e ove applicabile all'articolo 56, del regolamento delegato (UE) 2020/688.</p>	
---	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA

	<p>(4) Indicare il nome delle pertinenti malattie elencate.</p> <p>(5) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(6) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>(7) La dichiarazione di cui al punto II.2.1 da allegare al certificato sanitario figura nell'allegato I, capitolo 61, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (dopo il modello di certificato sanitario).</p> <p>(8) Stati membri o loro parti elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione.</p> <p>(9) I trattamenti contro <i>Echinococcus multilocularis</i>, se somministrati dopo la data della firma del presente certificato, devono essere completati e documentati conformemente all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione.</p>
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

Modello di dichiarazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), punto i), o all'articolo 56, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, da allegare al certificato sanitario a norma di tali articoli

Il sottoscritto,

..... ⁽¹⁾

[l'operatore o il detentore di animali da compagnia che effettua movimenti di cani, gatti o furetti diversi dai movimenti a carattere non commerciale di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/688]

dichiara che nel periodo compreso fra la nascita e il momento della partenza della partita gli animali non sono stati a contatto con animali terrestri detenuti che si sospetta siano infetti dal virus della rabbia o con animali selvatici delle specie elencate per l'infezione da virus della rabbia.

Trasponditore/tatuaggio ⁽²⁾	Numero del passaporto o del certificato sanitario ⁽²⁾

⁽¹⁾ Da compilare in stampatello.

⁽²⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

CAPITOLO 63

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI ALTRI CARNIVORI
(MODELLO "OTH-CARN-INTRA")**

UNIONE EUROPEA		INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC I.2a. Riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	CODICE QR	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese N. di registrazione Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro			
	I.21. Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHCARN-INTRA

	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC																							
<p>II. Informazioni sanitarie</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. gli altri carnivori ⁽¹⁾⁽²⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.1.1. sono identificati: ⁽³⁾ [individualmente;] ^{(3) e/o} [come un gruppo di animali della stessa specie spostati insieme fino a destinazione;]</p> <p>II.1.2. sono stati sottoposti a un esame clinico o a un'ispezione clinica il (<i>indicare la data nel formato gg/mm/aaaa</i>) nelle ultime 48 ore precedenti il momento della partenza e non hanno presentato sintomi o segni clinici di malattie;</p> <p>II.1.3. provengono da uno stabilimento registrato o riconosciuto in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza e in cui, per quanto è dato di sapere e come dichiarato dall'operatore, non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;</p> <p>⁽³⁾ [II.1.4. provengono da uno stabilimento registrato o riconosciuto o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p> <p>^{(3) oppure} [II.1.4. provengono da uno stabilimento registrato o riconosciuto o da una zona che sono soggetti a restrizioni riguardanti le specie di animali da spostare istituite per ⁽⁴⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: ⁽³⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁵⁾;] ⁽³⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁶⁾.]]</p> <p>⁽³⁾ [II.1.5. sono stati sottoposti a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla data di vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente;]</p> <p>^{(3) oppure} [II.1.6. [sono destinati al trasporto diretto conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688: ⁽³⁾ [nello stabilimento confinato di cui alla casella I.20;] ^{(3) oppure} [nello stabilimento di cui alla casella I.20, dove tali animali sono detenuti come animali da pelliccia come definiti all'allegato I, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione;]]</p> <p>⁽³⁾ [II.1.7. i canidi diversi dai cani, in ragione della destinazione prevista ⁽⁷⁾ indicata nella casella I.10, o nella casella I.11 in caso di regionalizzazione: ⁽³⁾ [sono stati sottoposti a trattamento contro l'<i>Echinococcus multilocularis</i> conformemente all'allegato VII, parte 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 25%;">Identificazione</th> <th colspan="2" style="width: 50%;">Trattamento contro l'<i>Echinococcus</i></th> <th style="width: 25%;">Veterinario che ha somministrato il trattamento</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">Nome e fabbricante del prodotto</th> <th style="width: 25%;">Data [gg/mm/aaaa] e ora [00:00] del trattamento</th> <th style="width: 25%;">Nome in stampatello, timbro e firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Identificazione	Trattamento contro l' <i>Echinococcus</i>		Veterinario che ha somministrato il trattamento	Nome e fabbricante del prodotto	Data [gg/mm/aaaa] e ora [00:00] del trattamento	Nome in stampatello, timbro e firma																
Identificazione	Trattamento contro l' <i>Echinococcus</i>			Veterinario che ha somministrato il trattamento																					
	Nome e fabbricante del prodotto	Data [gg/mm/aaaa] e ora [00:00] del trattamento	Nome in stampatello, timbro e firma																						
Parte II: certificazione		.]]																							

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHCARN-INTRA

	<p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [non sono stati sottoposti a trattamento contro⁽⁸⁾ l'<i>Echinococcus multilocularis</i>;]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [sono destinati al trasporto diretto conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688:</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽³⁾ [nello stabilimento confinato di cui alla casella I.20;]]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [nello stabilimento di cui alla casella I.20,] dove tali animali sono detenuti come animali da pelliccia come definiti all'allegato I, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011;]]]</p> <p>II.2. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.3. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.</p> <p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(<i>indicare la data</i>).</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento registrato o riconosciuto di spedizione.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento registrato o riconosciuto di destinazione.</p> <p>Casella I.30: "Numero di identificazione": per ciascun animale della partita indicare la relativa identificazione.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ La partita può essere costituita da uno o più animali.</p> <p>⁽²⁾ "Altri carnivori": gli animali delle specie appartenenti all'ordine Carnivora diversi da cani, gatti e furetti, come definiti all'articolo 3, punto 32), del regolamento delegato (UE) 2020/688.</p> <p>⁽³⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽⁴⁾ Indicare il nome delle malattie.</p> <p>⁽⁵⁾ Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>⁽⁶⁾ Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>
	<p>⁽⁷⁾ Stati membri o loro parti elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione.</p> <p>⁽⁸⁾ La tabella di cui al punto II.2.2 deve essere utilizzata per documentare i dati del trattamento contro l'<i>Echinococcus multilocularis</i>, conformemente all'allegato VII, parte 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, se somministrato dopo la data della firma del certificato sanitario e prima dell'entrata prevista negli Stati membri o nelle loro parti che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878.</p>

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHCARN-INTRA

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 64

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI ANIMALI SELVATICI TERRESTRI (MODELLO "WILD-ANIMALS-INTRA")

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC I.2a. Riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	CODICE QR
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese N. di registrazione Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso	Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato WILD-ANIMALS-INTRA

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p>		
<p>II.1. gli animali ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I sono animali selvatici terrestri e soddisfano le seguenti prescrizioni:</p>		
<p>II.1.1. la maggior parte degli animali della partita, almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni,</p>		
<p>II.1.1.1. ha soggiornato nell'habitat di origine;</p>		
<p>II.1.1.2. non è stata a contatto con animali detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;</p>		
<p>II.1.1.3. non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;</p>		
<p>II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per gli animali delle specie interessate o di malattie emergenti durante l'esame clinico o, qualora quest'ultimo non sia possibile, l'ispezione clinica effettuati nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);</p>		
<p>II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I:</p>		
<p>⁽²⁾ [provengono da un habitat o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]</p>		
<p>⁽²⁾ oppure [provengono da un habitat o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite per⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:</p>		
<p>⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui⁽⁴⁾;]</p>		
<p>⁽²⁾ [e, in particolare, sono⁽⁵⁾;]</p>		
<p>⁽²⁾ [II.3. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I sono ungulati e soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:</p>		
<p>⁽²⁾ [II.3.1. provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> negli animali selvatici terrestri di specie elencate per tale malattia nei 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;]</p>		
<p>⁽²⁾ [II.3.2. provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli animali selvatici terrestri di specie elencate per tale malattia nei 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;]</p>		
<p>⁽²⁾ [II.3.3. provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]</p>		
<p>⁽²⁾ [II.3.4. provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica in un raggio di 150 km negli animali selvatici terrestri delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]</p>		
<p>⁽²⁾ [II.3.5. provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;]</p>		
<p>⁽²⁾ [II.3.6. provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]</p>		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato WILD-ANIMALS-INTRA

	<p>(2) [II.4. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I appartengono alla famiglia Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae e soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:</p> <p>(2) [II.4.1. provengono da un habitat in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [II.4.2. provengono da un habitat in uno Stato membro o in una sua zona contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:</p> <p>(2) [II.4.2.1. hanno soggiornato in uno Stato membro o in una sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione:</p> <p>(2) [II.4.2.1.1. per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [II.4.2.1.2. per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [II.4.2.1.3. per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [II.4.2.2. sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale Stato membro o in una sua zona negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:</p> <p>(2) [II.4.2.2.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [II.4.2.2.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [II.4.2.3. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale Stato membro o in una sua zona negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, e:</p> <p>(2) [II.4.2.3.1. la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [II.4.2.3.2. la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato WILD-ANIMALS-INTRA

	<p>⁽²⁾<i>e/o</i> [II.4.3. provengono da un habitat in uno Stato membro o in una sua zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:</p> <p>[II.4.3.1. almeno negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita hanno soggiornato in un habitat situato in uno Stato membro o in un'area del raggio di almeno 150 km con centro l'habitat, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.4.3.1.1. sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro l'habitat in cui soggiornavano gli animali, e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.4.3.1.1.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [II.4.3.1.1.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [II.4.3.1.2. sono stati immunizzati contro tutti i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro l'habitat in cui soggiornavano gli animali, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.4.3.1.2.1. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [II.4.3.1.2.2. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]</p> <p>⁽²⁾<i>e/o</i> [II.4.4. non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l'autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona:</p> <p>⁽²⁾ [II.4.4.1. aventi lo status di "indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)" e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:</p> <p>⁽²⁾ [II.4.4.1.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento, e</p>
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato WILD-ANIMALS-INTRA

	⁽²⁾ e/o	[II.4.4.1.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento, e
	⁽²⁾ e/o	[II.4.4.1.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento, e
	⁽²⁾ e/o	[II.4.4.1.4. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.4.4.2. aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:
	⁽²⁾	[II.4.4.2.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento, e
	⁽²⁾ e/o	[II.4.4.2.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento, e
	⁽²⁾ e/o	[II.4.4.2.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento, e
	⁽²⁾ e/o	[II.4.4.2.4. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]
	⁽²⁾ e/o	[II.4.4.3. non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati:
	⁽²⁾	[II.4.4.3.1. senza alcuna condizione, e:
	⁽²⁾ e/o	[II.4.4.3.2. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
	⁽²⁾ e/o	[II.4.4.3.3. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
	⁽²⁾ e/o	[II.4.4.3.4. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
	⁽²⁾ e/o	[II.4.4.3.5. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]
II.5.		per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da un habitat in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;
II.6.		sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 101, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
II.7.		il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato WILD-ANIMALS-INTRA

<p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(indicare la data).</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare un habitat di origine degli animali della partita.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare un habitat o uno stabilimento di destinazione finale degli animali della partita.</p> <p>Casella I.30: "Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) La partita può essere costituita da uno o più animali.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <table border="0"> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 65

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI SPERMA, OVOCITI ED EMBRIONI DI ANIMALI DELLE FAMIGLIE CAMELIDAE E CERVIDAE, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE (MODELLO "GP-CAM-CER-INTRA")

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		I.2a. Riferimento locale	
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatarario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome N. di registrazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Codice ISO del paese Punto di uscita Codice del posto di controllo frontaliero Punto di ingresso Codice del posto di controllo frontaliero			

I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato GP-CAM-CER-INTRA

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1. [lo sperma] ⁽¹⁾ [gli ovociti] ⁽¹⁾ [gli embrioni] della partita di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale ed è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che:		
	II.1.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;		
	II.1.2. sono rimasti in un unico stabilimento di origine almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta [dello sperma] ⁽¹⁾ [degli ovociti] ⁽¹⁾ [degli embrioni] ⁽¹⁾ ;		
	⁽¹⁾ [II.1.3. sono animali della famiglia Camelidae e sono identificati conformemente all'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]		
	⁽¹⁾ [II.1.3. sono animali della famiglia Cervidae e sono identificati conformemente all'articolo 73, paragrafo 2, o all'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]		
	II.2. [lo sperma] ⁽¹⁾ [gli ovociti] ⁽¹⁾ [gli embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I:		
	II.2.1. proviene/provengono da uno stabilimento registrato dotato di un numero di riconoscimento unico dall'autorità competente, come indicato nella casella I.11;		
	II.2.2. è/sono spedito/i: ⁽¹⁾ [da uno stabilimento registrato o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti Camelidae o Cervidae istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente materiale germinale in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e non è/sono stato/i a contatto con altro materiale germinale di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]		
	⁽¹⁾ oppure [da uno stabilimento registrato o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti Camelidae o Cervidae istituite per ⁽²⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:		
⁽¹⁾ [è/sono conforme/i alle prescrizioni di cui ⁽³⁾ ;]			
⁽¹⁾ [e, in particolare, è/sono ⁽⁴⁾ ;]			
II.3. secondo le informazioni ufficiali, [lo sperma] ⁽¹⁾ [gli ovociti] ⁽¹⁾ [gli embrioni] ⁽¹⁾ è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che:			
II.3.1. non provengono da uno stabilimento né sono stati a contatto con animali provenienti da uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni dei movimenti istituite in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti o di una malattia emergente pertinente per le specie di appartenenza di tali animali terrestri detenuti;			
II.3.2. provengono da uno stabilimento in cui almeno nei 12 mesi precedenti la data di raccolta [dello sperma] ⁽¹⁾ [degli ovociti] ⁽¹⁾ [degli embrioni] ⁽¹⁾ :			
II.3.2.1. è stato realizzato un programma di sorveglianza per la ricerca dell'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) conformemente all'allegato II, parte 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;			
II.3.2.2. non sono stati introdotti animali della famiglia Camelidae o Cervidae che non sono conformi alle prescrizioni di cui al punto II.3.2.1;			
II.3.2.3. in caso di sospetta infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), sono state condotte indagini ed è stata esclusa la presenza della malattia;			
II.3.3. provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>Brucella melitensis</i> e <i>Brucella suis</i> almeno nei 42 giorni precedenti la data di raccolta [dello sperma] ⁽¹⁾ [degli ovociti] ⁽¹⁾ [degli embrioni] ⁽¹⁾ ;			

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato GP-CAM-CER-INTRA

	<p>(¹) [II.3.4. sono animali della famiglia Camelidae e provengono da uno stabilimento in cui tutti gli animali presenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>Brucella melitensis</i> e <i>Brucella suis</i> di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688, effettuata su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la data di raccolta [dello sperma] (¹) [degli ovociti] (¹) [degli embrioni] (¹);]</p> <p>II.3.5. provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta [dello sperma] (¹) [degli ovociti] (¹) [degli embrioni] (¹);</p> <p>II.3.6. provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di raccolta [dello sperma] (¹) [degli ovociti] (¹) [degli embrioni] (¹) in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento;</p> <p>II.3.7. provengono da uno stabilimento in cui non è stata confermata l'infezione da virus della rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta [dello sperma] (¹) [degli ovociti] (¹) [degli embrioni] (¹);</p> <p>II.3.8. provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di raccolta [dello sperma] (¹) [degli ovociti] (¹) [degli embrioni] (¹);</p> <p>II.3.9. provengono da uno stabilimento in cui la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta [dello sperma] (¹) [degli ovociti] (¹) [degli embrioni] (¹);</p> <p>(¹) [la surra non è stata confermata almeno nei due anni precedenti la data di raccolta [dello sperma] (¹) [degli ovociti] (¹) [degli embrioni] (¹);]</p> <p>(¹) oppure [la surra è stata confermata nei due anni precedenti la data di raccolta [dello sperma] (¹) [degli ovociti] (¹) [degli embrioni] (¹) e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento; e gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]</p> <p>II.3.10. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):</p> <p>(¹) [II.3.10.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta [dello sperma] (¹) [degli ovociti] (¹) [degli embrioni] (¹) e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui negli ultimi 24 mesi non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata;]</p> <p>(¹) e/o [II.3.10.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta [dello sperma] (¹) [degli ovociti] (¹) [degli embrioni] (¹) e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]</p> <p>(¹) e/o [II.3.10.3. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta [dello sperma] (¹) [degli ovociti] (¹) [degli embrioni] (¹) e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'autorità competente del luogo di origine della partita di [sperma] (¹) [ovociti] (¹) [embrioni] (¹) ha ottenuto per iscritto il consenso preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione per quanto riguarda le condizioni per l'istituzione di tale zona stagionalmente indenne e l'accettazione della partita di [sperma] (¹) [ovociti] (¹) [embrioni] (¹);]</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato GP-CAM-CER-INTRA

	(¹)e/o	[II.3.10.4. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta [dello sperma] (¹) [degli ovociti] (¹) [degli embrioni] (¹) e durante tale raccolta;]
	(¹)e/o	[II.3.10.5. sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi ai sierotipi 1-24 del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta [dello sperma] (¹) [degli ovociti] (¹) [degli embrioni] (¹);]
	(¹)e/o	[II.3.10.6. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]
	(¹)e/o	[II.3.10.7. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il giorno della raccolta degli [ovociti] (¹) [embrioni] (¹);]
II.4.		per quanto è dato di sapere e come dichiarato dall'operatore, [lo sperma] (¹) [gli ovociti] (¹) [gli embrioni] (¹) di cui alla parte I è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che:
II.4.1.		sono stati sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario senza presentare sintomi di malattie il giorno della raccolta [dello sperma] (¹) [degli ovociti] (¹) [degli embrioni] (¹);
II.4.2.		non sono stati a contatto con animali non conformi alle prescrizioni di cui al punto II.1.1 e ai punti da II.3.1 a II.3.10 durante il periodo di permanenza almeno pari a 30 giorni di cui al punto II.1.2;
II.4.3.		non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta [dello sperma] (¹) [degli ovociti] (¹) [degli embrioni] (¹) e durante il periodo di raccolta;
II.5.		[lo sperma] (¹) [gli ovociti] (¹) [gli embrioni] (¹) di cui alla parte I è/sono collocato/i in un recipiente utilizzato per il trasporto sigillato e il sigillo reca il numero indicato alla casella I.19;
II.6.		per quanto è dato di sapere e sulla base del controllo documentale dei dati presentati dall'operatore, [lo sperma] (¹) [gli ovociti] (¹) [gli embrioni] (¹) di cui alla parte I è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30.
Note		
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.		
Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.		
Parte I		
Casella I.11:		"Luogo di spedizione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione unico dello stabilimento da cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è spedita.
Casella I.12:		"Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è destinata.

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato GP-CAM-CER-INTRA

Casella I.30:	<p>"Specie": indicare "Camelidae" o "Cervidae", a seconda dei casi.</p> <p>"Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione individuale di ciascun animale.</p> <p>"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è/sono collocato/i lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.</p> <p>"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di registrazione unico dello stabilimento di raccolta o di produzione dello sperma, degli ovociti o degli embrioni della partita.</p> <p>"Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Indicare il nome delle malattie.</p> <p>(3) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.</p> <p>(4) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma